



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò



DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO DEL COMUNE DI NARDÒ

(art. 12 L.R. 16 aprile 2015, n. 24)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Sommario

Introduzione.....	3
Capitolo 1 - La normativa in materia di commercio.....	4
1.1 Quadro ed evoluzione normativa.....	4
1.2 Legge Regionale n. 24/2015.....	9
1.2.1 La classificazione delle strutture commerciali.....	12
1.2.2 Strumenti comunali di programmazione e incentivazione.....	15
1.2.3 Strumenti di promozione del commercio.....	17
Capitolo 2 - Analisi del territorio e della popolazione	19
2.1 Cenni storici.....	21
2.2 Patrimonio culturale.....	23
2.3 Contesto economico e produttivo locale.....	29
2.4 Assetto delle reti e dei servizi di trasporto.....	36
2.5 Analisi demografica sulla popolazione residente.....	39
2.5.1 Andamento demografico.....	40
2.5.2 Popolazione per età, sesso e stato civile.....	41
2.5.3 Distribuzione della popolazione.....	42
2.5.4 Movimento naturale, migratorio e flussi turistici.....	44
2.5.5 Indicatori demografici.....	46
Capitolo 3 - Analisi dello stato del commercio.....	47
3.1 Commercio al dettaglio in sede fissa.....	54
3.1.1 Analisi per tipologia di struttura.....	55
3.1.2 Analisi per settore merceologico.....	65
3.1.3 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore.....	80
3.1.4 Medie strutture di vendita.....	103
3.2 Commercio elettronico.....	116
3.3 Pubblici esercizi.....	118
3.3.1 Il mercato della ristorazione in Italia ed in Europa.....	119
3.3.2 L'indice dei consumi fuori casa (ICEO).....	123



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

3.3.3 La demografia dei pubblici esercizi in Italia.....	126
3.3.4 La dotazione di pubblici esercizi del Comune di Nardò.....	129
3.3.5 Considerazioni sulla fragilità del settore della ristorazione.....	134
3.4 Il commercio su aree pubbliche.....	138
3.5 Punti vendita di quotidiani e periodici.....	173
3.6 Distributori di carburante.....	175
Capitolo 4 - Il Distretto Urbano del Commercio di Nardò.....	177
4.1 La crisi del commercio e la desertificazione dei centri storici.....	178
4.2 Il distretto urbano del commercio.....	183
4.2.1 L'individuazione dell'area di distretto.....	186
4.2.2 Analisi delle criticità ed interventi di rilancio dell'area di distretto.....	188
Capitolo 5 - Commercio e programmazione.....	190
5.1 Atti di programmazione strategica del Comune di Nardò.....	190
5.2 La mappatura delle possibilità di insediamento commerciale.....	192
5.3 Il Regolamento delle Medie Strutture di Vendita.....	203
5.4 Il Regolamento dei Pubblici Esercizi.....	212
5.5 Il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.....	218
5.6 Il Regolamento di disciplina dei distributori di carburante.....	251
5.7 Il Regolamento di disciplina per rivendite di giornali e riviste.....	286
Capitolo 6 - Allegati.....	290



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Introduzione

La relazione tra commercio e città rappresenta una delle linee portanti dello sviluppo urbano e ciò vale in particolar modo per il nostro paese, sia per motivi storici, sia culturali. Il commercio, inoltre, ha impatti decisivi sul piano sociale basti pensare a come il “commercio di vicinato” incarna tradizione e identità e valorizzi il territorio con le sue specificità. Il cambiamento dei modelli di consumo e l’affermazione delle forme di distribuzione moderna, tuttavia, hanno modificato sostanzialmente il rapporto tra commercio e città in direzione di un progressivo decentramento verso zone periferiche con la nascita di nuovi luoghi di aggregazione come nel caso dei centri commerciali. Parallelamente si è assistito al fenomeno dell’indebolimento del tessuto commerciale urbano che ha raggiunto, in alcuni casi, la forma di veri e propri fenomeni di desertificazione commerciale con conseguenti processi di degrado sociale. Le difficoltà congiunturali, infine, conseguenze della crisi finanziaria, hanno avuto pesanti ripercussioni sul mondo dell’economia reale e hanno messo a dura prova tutto il sistema economico locale che si è trovato così a dover rimodulare le formule produttive e commerciali fino a quel momento seguite. Tutti questi fattori di indebolimento della struttura commerciale hanno creato l’esigenza di rilanciare il commercio come strategia di riqualificazione urbana mediante la sinergia tra settore pubblico e privato (enti locali, operatori, stakeholders) finalizzato al recupero della vitalità economica e sociale di un’area urbana. La nuova sfida, tanto nelle aree urbane quanto nelle piccole comunità, è quella di rilanciare il commercio locale, di sostenere un’offerta commerciale che tenga i consumatori all’interno dei confini comunali, realizzando una sintesi alta fra commercio e qualità della vita.

Capitolo 1 - La normativa in materia di commercio



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1.1 Quadro ed evoluzione normativa

Lo Stato, prima della riforma costituzionale del Titolo V che ha attribuito alle Regioni le competenze in materia commerciale, ha disciplinato il settore commercio con il decreto legislativo 114/98, noto come “Decreto Bersani”, che ha introdotto norme di semplificazione delle procedure e criteri di liberalizzazione per alcune tipologie insediative. Il cambiamento introdotto con il “Decreto Bersani” è stato di significativa portata avendo segnato l’abbandono della programmazione degli insediamenti commerciali incentrata sul rapporto quantitativo tra l’offerta insediata su un territorio dato e la potenziale domanda della popolazione. Il D.Lgs. 114/98 pone invece al centro della programmazione il rapporto tra gli insediamenti commerciali ed il territorio sia per l’uso che questi stessi determinano del territorio stesso, sia per la funzione di qualificazione del tessuto urbano che le attività commerciali svolgono con la loro presenza. In particolare la programmazione commerciale, come disciplinata all’articolo 6 del Decreto Legislativo 114/98 e riproposta dalle diverse normative regionali a seguito dell’attribuzione costituzionale della competenza in materia di commercio intervenuta nel 2001, fonda gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali su alcuni criteri tra i quali: la qualità dei servizi da rendere al consumatore; la compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento; la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio; la salvaguardia e riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale; il favorire gli insediamenti commerciali già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

In Puglia, già la L.R. n.11/2003, precedente riferimento normativo prima dell’approvazione del nuovo “Codice del Commercio”, aveva già recepito tutti gli aspetti innovativi contenuti nel decreto statale e, per alcuni aspetti, aveva già esteso le



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
facilitazioni di accesso alle attività, le semplificazioni procedurali, la deregolamentazione delle attività commerciali.

In questo quadro di evoluzione normativa, un passaggio fondamentale è giunto dall'Unione Europea con la Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (la cosiddetta "direttiva Bolkestein"), approvata il 12 dicembre 2006, cui ha fatto seguito il Decreto Legislativo n. 59/2010 di recepimento della stessa e, da ultimo, il Regolamento Regionale n. 3 dell' 11 marzo 2011 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

La Direttiva Servizi costituisce un elemento centrale della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato interno che agevoli la libertà di stabilimento dei prestatori dei servizi e la libera prestazione degli stessi negli Stati membri dell'UE, in un'ottica di maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, in modo tale che sia le imprese che i consumatori possano trarre il massimo beneficio dalle opportunità che questi offrono.

Essa deve essere considerata nel contesto del Trattato CE, ed in particolare delle libertà del mercato interno, ed essere interpretata ed attuata nell'ambito di tale contesto: in particolare, l'art. 14 del Trattato, che considera il mercato interno come uno spazio senza frontiere nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi; l'art. 43, che assicura la libertà di stabilimento; l'art. 49, che sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità.

Occorre innanzitutto riconoscere che la programmazione urbanistico- commerciale rientra a pieno titolo tra i motivi imperativi di interesse generale che la Direttiva ed il Decreto attuativo individuano quali deroghe alla soppressione delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività.

Da evidenziare che la Direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto *"..essa non si applica ai requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti l'uso e lo sviluppo delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie..."*.

Per quanto concerne gli strumenti di programmazione commerciale, invece, essi hanno avuto in Italia una decisa evoluzione già a partire dal 1998 con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98. Il quadro normativo in materia di programmazione è stato poi completato dall'art. 3 della legge n. 248/2006 che - richiamando le regole



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione - prevede che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza alcun limite e prescrizione tra cui:

- il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Sulla base della legislazione vigente e dell'esame di compatibilità della stessa con le prescrizioni della Direttiva Servizi effettuato a livello governativo nella fase di recepimento, **all'interno della programmazione commerciale l'operatività delle grandi e medie strutture di vendita, le attività di distribuzione carburanti, il commercio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, le rivendite di giornali e riviste, comportano la necessità di mantenere in capo agli Enti pubblici la definizione di modalità di programmazione tali da garantire assetti equilibrati dal punto di vista urbanistico, ambientale, infrastrutturale, di sicurezza stradale, di vivibilità sociale, che non compromette in alcun modo il rispetto della libertà di stabilimento, di circolazione e di esercizio dell'attività commerciale nel mercato interno.**

Ovviamente non si può negare che mantenere un rapporto di equilibrio tra programmazione e liberalizzazione nel commercio non è semplice.

Se alcune attività sono state liberalizzate (esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, commercio su aree pubbliche in forma itinerante) ed altre sono state molto semplificate (somministrazione di alimenti e bevande), le maggiori criticità sono riscontrabili in materia di medie e grandi strutture di vendita.

Si tratta di evitare di incorrere nella previsione di "*requisiti consistenti in restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori*" (art. 15, comma 2, lett. a) Direttiva).



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Nel Decreto di recepimento, la formula utilizzata in materia di programmazione (sia per i pubblici esercizi che per il commercio su aree pubbliche) consiste nel *“divieto di criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite ... e presenza di altri operatori ...”*. A questo proposito si veda l’art. 14, comma 1, punto 5) della Direttiva secondo cui tale divieto non concerne *“i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d’interesse generale”*, tra cui far rientrare esplicitamente la tutela dell’ambiente urbano. Circa poi il concetto di *“verifica di natura economica”* la qualifica *“una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un’autorizzazione”*.

La programmazione della grande distribuzione deve trovare la sua motivazione nel perseguimento di un interesse di carattere generale, che è quello di garantire, sul territorio, la presenza di tutte le tipologie distributive, senza consentire il determinarsi di situazioni di monopolio a favore di nessuna di esse.

Va anche evidenziato che il regime autorizzativo e la programmazione ad esso collegata sono da ritenersi conformi al principio di proporzionalità, in quanto forme diverse di controllo a posteriori non sarebbero idonee a preservare la tutela effettiva dell’interesse generale che, ai sensi dell’art. 4, punto 8) della Direttiva, si sostanzia nella tutela dei consumatori (che in questo modo hanno a disposizione diverse forme distributive, ciascuna con le sue caratteristiche ed elementi positivi), ma anche nella protezione dell’assetto territoriale e dell’ambiente, compreso quello urbano, da fenomeni di desertificazione commerciale o da una proliferazione incontrollata di grandi strutture di vendita.

La compresenza sul territorio di tutte le tipologie distributive viene perseguita, oltre che con la previsione di requisiti qualitativi e di limitazioni all’insediamento delle grandi strutture di vendita collegate ad esigenze di tutela del territorio, anche attraverso altri strumenti quali la promozione della costituzione dei centri commerciali naturali e la valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici e di tradizione.

Diversamente, quando i motivi imperativi di interesse generale sopra richiamati non sussistono, anche il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che (ai sensi dell’art. 3 l. 248/2006) *“limitazioni all’apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente*



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda. I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area".

La disposizione prevista nella L.248/2006 sembra pertanto limitata al caso di fissazione di soglie predeterminate antitrust mentre non mette in discussione le altre possibili linee di programmazione adottate dalle regioni.

1.2 Legge Regionale n. 24/2015

Con l'approvazione del nuovo "Codice del Commercio", L.R. 24/2015, la Regione Puglia ha inteso unificare all'interno di un unico documento tutta la normativa vigente relativa alle diverse attività commerciali. La legge recepisce le novità introdotte a livello comunitario in materia di tutela della concorrenza e persegue le seguente finalità:

- a) la tutela dei consumatori, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e dalla legge regionale 15 maggio 2006, n. 12 (Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti);



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
- c) lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- d) tener conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla corretta articolazione del servizio sul territorio e al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa, ex articolo 41 della Costituzione;
- e) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e più in generale alla mitigazione degli impatti ambientali e sociali;
- f) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche pugliesi, dell'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali produttive e artistiche, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale;
- g) il mantenimento e la valorizzazione della funzione commerciale, sulla base delle specificità dei diversi territori, con riferimento ai centri storici e alle aree urbane; alle aree periferiche e di nuova urbanizzazione; alle aree rurali e ai comuni con minore dotazione di servizio;
- h) la qualificazione e l'aggiornamento delle imprese che vendono al dettaglio e somministrano alimenti e bevande, con particolare riguardo ai titolari d'impresa commerciale al dettaglio e dei lavoratori del settore;
- i) la creazione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, comuni e camere di commercio per la gestione dei flussi informativi;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra Regione e comuni;
- k) l'articolazione del servizio sul territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione commerciale con particolare riguardo agli effetti delle strutture commerciali sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
- l) la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale;
- m) favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate e/o che siano oggetto di accordi territoriali che vedano il coinvolgimento della Regione e degli enti locali;
- n) favorire l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti garantendo una sufficiente articolazione del servizio, incrementando anche qualitativamente i servizi resi all'utenza e promuovendo la diffusione dei carburanti eco-compatibili;
- o) garantire il diritto di informare ed essere informati attraverso una rete di vendita dedicata all'informazione, articolata in maniera omogenea ed equilibrata sull'intero territorio regionale;
- p) favorire una pianificazione del territorio e della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1.2.1 La classificazione delle strutture commerciali

Il “Codice del Commercio” classifica le strutture commerciali in base al settore merceologico di appartenenza (art. 3) distinguendo tra:

- a) **settore alimentare** (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari)
- b) **settore non alimentare** (che consente la vendita di soli prodotti non alimentari). Nell’ambito del settore non alimentare vengono distinti, ai fini della definizione dell’impatto urbanistico e dei relativi standard (art. 16, comma 3) tre diversi settori:
 - **beni per la persona:** comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle di esercizi specializzati;
 - **altri beni a basso impatto urbanistico:** comprendenti i prodotti non alimentari dei settori commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta,



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;

- **altri beni:** comprendenti tutti i settori non alimentari non inclusi nei precedenti punti.

La stessa legge (art. 16 comma 3) prevede una classificazione delle attività commerciali in base alla tipologia dimensionale e distingue:

- a) **esercizi di vicinato:** con superficie di vendita fino a 250 mq;
- b) **medie strutture di vendita:** con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate: **M1** medie strutture di livello locale aventi una superficie commerciale compresa tra 251 e 600 mq, **M2** medie strutture intermedie aventi una superficie commerciale compresa tra 601 e 1500 mq, **M3** medie strutture attrattive aventi una superficie commerciale compresa tra 1501 e 2500 mq;
- c) **grandi strutture di vendita:** con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. così articolate: **G1** grandi strutture inferiori aventi una superficie commerciale compresa tra 2501 e 4500 mq, **G2** grandi strutture superiori aventi una superficie commerciale compresa tra 4500 e 15000 mq

Vengono inoltre definite le seguenti modalità insediative degli esercizi commerciali:

- a) **strutture isolate:** esercizi che non condividono spazi, accessibilità e servizi con altre strutture commerciali;
- b) **centro commerciale:** costituito da un'insieme di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita almeno per il 20



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
per cento è destinata a esercizi di vicinato. Sono definiti di **interesse locale**
i centri commerciali che hanno una superficie di vendita massima di metri
quadrati 4.000 e in cui la superficie di un singolo esercizio non è superiore
alla categoria M3.

- c) **area commerciale integrata**: un'area dedicata al commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali, in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali.
- d) **parco permanente attrezzato**: area con superficie superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero, ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1.2.2 Strumenti comunali di programmazione e incentivazione

Il “Codice del Commercio” prevede che i comuni si dotino, attraverso un atto unico o con più provvedimenti fra loro coordinati, del **Documento Strategico del Commercio (DSC)** contenente le motivate ragioni di utilità sociale finalizzate a garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche.

Il DSC assicura un’offerta per il consumatore varia ed articolata di beni e servizi, analizza le possibili interrelazioni con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, sostiene la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici, tutela gli esercizi storici e tradizionali, le botteghe artigiane, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, valorizza e salvaguarda le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, garantisce la differenziazione delle attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo anche disponendo il divieto di vendita di merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali. Il DSC contiene un’analisi dello stato del commercio costituita almeno da:

- a) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- a) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
- c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio;
- d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.

All'interno del DSC i comuni definiscono:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative;
- b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio;
- c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante;
- d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da: le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi; le eventuali determinazioni di carattere merceologico; la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi; la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato; le determinazioni in materia di posteggi per gli operatori appartenenti a categorie particolari di cui all'articolo 30, comma 8, della presente legge e per i produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001; le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante compresa l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari; la determinazione delle giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati con riferimento alla loro eventuale stagionalità, agli orari di vendita, alle eventuali sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari; le determinazioni per il pagamento dei canoni per l'occupazione di aree pubbliche nonché eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate;

- e) i regolamenti per le fiere e i mercati contenenti: la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica; le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare; le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati; le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto; le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita; le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori.

In un contesto di evoluzioni e dinamiche globali il DSC rappresenta lo strumento utile per gestire il cambiamento, dal momento che i processi d'acquisto, di consumo, la domanda, l'offerta, gli spazi, i tempi, le modalità risentono delle evoluzioni socio-economiche di un territorio in movimento.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1.2.3 Strumenti di promozione del commercio

All'interno del Documento Strategico del Commercio i comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno delle aree individuate dal comune. In relazione alle problematiche rilevate il comune può:

- a) promuovere la creazione di **distretti urbani del commercio**. I distretti urbani del commercio prevedono accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.
- b) attivare **progetti di valorizzazione commerciale** in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali. Nell'elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti. Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere: interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale; disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale; misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario; la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana; l'attivazione o la modifica di servizi urbani; il riuso di contenitori



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita; l'attuazione di azioni di promozione dell'area; l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio. Il comune, sulla base del progetto, può inoltre: incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento anche attraverso l'utilizzo della fiscalità locale, la monetizzazione o la ridefinizione dei requisiti urbanistici, facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi; vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.

- c) Individuare, nelle aree a rischio di degrado e desertificazione commerciale, **strumenti di promozione di servizi di prossimità** comprendenti la realizzazione di centri polifunzionali di servizio. I centri polifunzionali possono prevedere la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque rientrante entro i limiti delle medie strutture di tipo M1 di: attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi; servizi per la promozione del territorio; attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione. I comuni possono prevedere provvidenze per lo sviluppo dei servizi di prossimità e dei centri polifunzionali sotto forma di semplificazioni, esenzione da tributi e contributi alle attività e provvedono a comunicarne la creazione alla Regione per l'eventuale erogazione di contributi regionali.

Capitolo 2 - Analisi del territorio e della popolazione



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Nardò (*Neritum* o *Neretum* in latino, *Neriton* in greco, *Naretòn* in messapico) è un comune di 31.564 abitanti¹ della provincia di Lecce. Con quasi 32.000 abitanti e 190 chilometri quadrati di territorio è il secondo centro della provincia per popolazione ed estensione territoriale ed uno dei centri più popolosi e culturalmente attivi del Salento. Sorge in posizione pianeggiante a sud-ovest del capoluogo provinciale e include un tratto della costa ionica del Salento e dal 1952 si fregia del titolo di città².

Il comune di Nardò è posizionato nella parte nord-occidentale della provincia e occupa una superficie di 190,48 km². È posto sul versante ionico del Tavoliere salentino, al limite settentrionale delle Serre omonime, in posizione subcostiera; il suo territorio è attraversato dal Canale dell'Asso, probabile traccia di un antico corso d'acqua.

La città sorge a 45 m sopra il livello del mare³, mentre l'altitudine massima raggiunta nel territorio comunale è di 99 metri sul livello del mare. La parte settentrionale del territorio comunale è compresa nella Terra d'Arneo, ovvero in quella parte della penisola salentina compresa nel versante ionico fra San Pietro in Bevagna e Torre Inserraglio e che prende il nome da un antico casale, attestato in epoca normanna e poi abbandonato, localizzabile nell'entroterra a nord-ovest di Torre Lapillo.

Nardò confina a nord con i comuni di Porto Cesareo, Avetrana (TA), Salice Salentino e Veglie, a est con i comuni di Leverano, Copertino e Galatina, a sud con il comune di Galatone, a ovest con il mar Ionio. Ha una fascia costiera di 22 Km ed è costituito dal Centro Urbano, dalla Frazione di S. Maria al Bagno e dalle località S. Caterina, S. Isidoro, Genate, Corsari e Villaggio Boncore.

Di seguito i principali collegamenti stradali e ferroviari.

In auto:

- Da Brindisi e Lecce: dalla tangenziale di Lecce immettersi nella SS 101 salentina, direzione Gallipoli e prendere per l'uscita di Nardò;

1 Dato Istat - Popolazione residente al 1° gennaio 2016.

2 Comune di Nardò - Statuto Comunale D.P.C.M. 11 novembre 1952


3 Clima e dati geografici del comune su Comuni Italiani.it, comuni-italiani.it.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- Da Taranto: immettersi sulla Taranto – Lecce (SS 7 ter) fino a Manduria, dopo di che prendere per Avetrana e successivamente proseguire per la SP 359 Avetrana – Nardò.



2.1 Cenni storici

La storia di Nardò viene da lontano e le sue origini sono ancora oggi oggetto di studio: alcuni studiosi affermano che la città di *Neriton* fu fondata dai Micenei, altri che siano stati gli Egizi, altri ancora che fu fondata da Nereo, proveniente dall'isola greca di



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Leucade. Come ogni paese d'Italia che si rispetti, anche Nardò ha la sua buona leggenda che narra le origini della sua nascita raffigurata anche nello stemma cittadino: la città, secondo le narrazioni popolari, venne fondata lì dove un toro raschiò il terreno trovando dell'acqua. *Nar* in Illirico (trasformato poi in *Neriton* in greco e *Neretum* in latino) vuol dire acqua e lo stemma cittadino è raffigurato da un "toro di rosso contornato d'oro, sulla pianura erbosa, con la zampa anteriore destra sollevata, su di uno zampillo d'acqua. Sotto lo scudo su lista bifida d'argento, la scritta in nero: "tauro non bovi". Di sicura datazione è la nascita del centro abitato che avviene circa nel X sec. a.C. ad opera dei Messapi, antichi abitanti del Salento, alleati ai Greci che aiutavano Siracusa e Taranto nella lotta contro i Romani. La fedeltà ai Greci e la conseguente ribellione di Nardò alla colonizzazione romana, costò cara ai Messapi, tanto da costringere Roma a distruggere l'antica *Neretum*, in seguito alla cosiddetta "Guerra Sociale". Nel 26 a.C., dopo decenni di abbandono, la città venne riedificata da Ottaviano Augusto e successivamente venne inserita da Traiano nella rete viaria romana, lungo la Traiana Salentina che univa Taranto, Manduria, Nardò, Alezio, Ugento e Vereto. Dopo la caduta dell'Impero Romano, *Neretum* fu colonizzata dai Bizantini e in seguito, per un breve periodo, dai Longobardi. Nella seconda metà dell'VIII sec. arrivarono a Nardò i Monaci Basiliani, che vi si stabilirono per oltre 200 anni, lasciando segni indelebili del loro passaggio. In quest'arco di tempo la città conobbe un momento di fervore culturale ed economico di notevole importanza. Grazie all'opera dei *Basiliani* veniva insegnato il Greco, vennero erette nuove chiese che servivano anche ad ospitare le numerose reliquie portate dai monaci (un *Crocifisso Nero*, le spoglie di *San Clemente* e quelle di *San Gregorio Armeno*), vennero rinsaldati i rapporti tra Oriente ed Occidente e venne fondata una scuola di grafi a greca che migliorò lo stile di scrittura ellenico. Nel 900 d.C. le scorrerie dei Turchi, che attanagliavano tutto il Salento, toccarono anche Nardò, che fu conquistata dagli Arabi, scacciati solamente dopo cento anni dai *Normanni*. Dopo l'anno Mille cominciò per Nardò un periodo lungo (quasi sette secoli) di continui "passamani" tra casati e principati dell'epoca: dai Normanni, agli Aragonesi, ai Francesi fino agli Altavilla. Nel 1700 l'elezione di un Vescovo neretino, *Antonio Sanfelice*, segnò una svolta per la città. Nei trent'anni di vescovado, l'illuminato mecenate diede una notevole spinta propulsiva allo sviluppo culturale ed artistico di Nardò: le chiese vennero recuperate e adornate con fregi e decorazioni in stile Barocco,



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
le piazze furono riportate ad antichi splendori e l'amore per le arti rifiorì nelle scuole classiche di nuova creazione. Nel XIX sec. le sorti della città furono legate a quelle generali del Regno delle Due Sicilie e a quelle del nascente Regno d'Italia. Inizialmente si vide il diffondersi di un sentimento avverso ai Borboni, con la nascita di alcune sezioni cittadine della *Carboneria*, per arrivare, alla fine del 1800, ad un generale risentimento nei confronti dei Savoia, dovuto alla profonda delusione per le innumerevoli leggi che sconvolsero il tessuto sociale meridionale (leva obbligatoria, sviluppo del latifondo, tassa sulla macina, ecc.). Durante la II Guerra Mondiale, il Comune di Nardò si rese protagonista di una bellissima storia di altruismo e solidarietà: *“Negli anni tra il 1943 e il 1947, il Comune di Nardò, al fine di fornire la necessaria assistenza in favore degli ebrei liberati dai campi di sterminio, in viaggio verso il nascente Stato di Israele, dava vita, nel proprio territorio, ad un centro di esemplare efficienza. La popolazione tutta, nel solco della tolleranza religiosa e culturale, collaborava a questa generosa azione posta in essere per alleviare le sofferenze degli esuli, e, nell'offrire strutture per consentire loro di professare liberamente la propria religione, dava prova dei più elevati sentimenti di solidarietà umana e di elette virtù civiche”*⁴.

2.2 Patrimonio culturale

Il territorio neretino è caratterizzato da elementi faunistici e floristici rari, da un clima mite, e soprattutto da ben 25 km di fascia costiera balneabile che comprende Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Sant'Isidoro. Inoltre, anche la presenza di importanti aree protette come il Parco Regionale di Porto Selvaggio e la Palude del Capitano, un'area di grande interesse storico-naturalistico la cui costa rocciosa e frastagliata è caratterizzata da pinete, ha portato Nardò a ricevere degli importanti riconoscimenti a livello nazionale. Il Parco, istituito con Legge Regionale n. 6 del 15 marzo 2006, si

⁴ Nota del Quirinale per l'assegnazione della Medaglia d'Oro al Merito Civile - Roma 25 gennaio 2005.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
estende su 1.122 ettari e comprende 300 ettari di pineta attrezzata e circa 7 km di costa balneabile.

Il territorio di Nardò ha, inoltre, un entroterra ricco di masserie fortificate risalenti al XV - XVIII secolo, cui corrisponde il sistema di avvistamento costituito dalle torri costiere; la baia di Uluzzo è uno dei distretti dell'archeologia preistorica più importanti e conosciuti a livello mondiale. Numerose anche le testimonianze architettoniche degli anni più recenti. La zona delle Cenate, è ricchissima di ville signorili di straordinario pregio risalenti alla fine del 1800 e ai primi anni del 1900. A tale patrimonio si aggiungono numerosissime ville di varie epoche, fra le quali molto note quelle, seminascoste nel verde, disseminate nella campagna e poste anche in strade interne: pregevole la zona delle "Cenate Vecchie"; il Centro Storico di Nardò è inoltre uno dei più ricchi di monumenti e dei meglio conservati della provincia di Lecce. Di seguito un elenco di alcuni tra i principali monumenti e luoghi d'interesse della città:

- a) Castello⁵

⁵ Fu edificato nella 2° metà del XV secolo per volere di Giovanni Antonio Acquaviva d'Aragona. Presenta una pianta quadrangolare con 4 torrioni cilindrici agli spigoli. Rivisitato nei suoi tratti stilistici nel corso dei secoli, conserva ancora una parte del fossato del 1463, al quale si accede da un grazioso giardino in cui è possibile ammirare interessanti esemplari botanici ed un ottocentesco gazebo maiolicato. Il castello oggi è sede del Municipio. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- b) Chiese: Chiesa di San Giuseppe⁶, Chiesa della Purità⁷, Chiesa di Santa Chiara⁸, Chiesa di San Domenico⁹, Cattedrale¹⁰, Chiesa del Carmine¹¹, Chiesa di Sant'Antonio¹²
- c) Tempietto Osanna¹³ e Piazza Salandra¹⁴
- d) Palazzi: Palazzo Caputo (già Tafuri), Palazzo Personè, Palazzo Zuccaro (già De' Pandi), Palazzo Romano-Personè, Palazzo Fonte-Papadia (già Zuccaro-Antico), Palazzo Tarantino, Palazzo Vaglio (già Muci), Palazzo Calabrese (già Saetta), Palazzo Zuccaro (già Dell'Abate), Palazzo Fonte (già Tafuri-Sangiovanni), Palazzo Giulio (già Zuccaro), Palazzo Mera (già Tafuri), Palazzo Colosso

6 Ricostruita nel 1757 sul nucleo originario di una Chiesa più antica, San Giuseppe è unica nel suo genere per la facciata a tamburo. Presenta una pianta ottagonale e può essere ascritta alla fase postbarocca, percepibile dalla semplicità degli altari di Sant'Oronzo e Sant'Apollonia. L'eco del trascorso periodo barocco lo si ritrova nell'altare maggiore, con un bassorilievo in pietra dorata dedicato alla Fuga in Egitto. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

7 Progettata dall'architetto Ferdinando Sanfelice su incarico del fratello, il Vescovo Antonio, che è qui sepolto. La facciata è movimentata dall'alternarsi di superfici concave e convesse. Realizzata nel 1722, presenta una pianta a croce greca con tre grandi cappelle. Accanto sorge il Conservatorio, che un tempo era un edificio per l'accoglienza di giovani donne disagiate. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

8 Fu edificata nel XVIII secolo accanto al vecchio e storico Convento delle Clarisse che risale alla seconda metà del '300. La sobrietà della facciata non lascia certo presagire l'apoteosi barocca dell'interno con preziose decorazioni di stucchi dorati e dipinti del XVII e XVIII secolo. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

9 Progettata da G.M.Tarantino nel 1580, è tra i più importanti monumenti barocchi di Nardò. La facciata, in carparo scuro, è ornata nella parte inferiore con elementi e dettagli sorprendenti come figure umane, vegetali, maschere apotropiche e putti con cesti ricolmi di frutta. L'interno evidenzia la ricostruzione post-barocca in seguito al terremoto del 1743. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

10 Dedicata alla Madonna Assunta, fu costruita tra il 1080 e il 1088 sui resti di un'antica Chiesa probabilmente già esistente nel XI secolo. L'edificio è il risultato di ricostruzioni e aggiunte fino al 1725, anno del rifacimento della facciata da parte dell'architetto F. Sanfelice. All'interno sopravvive l'impostazione dell'antica chiesa romanica. Di rilievo artistico è il Crocifisso Nero in cedro del Libano. Le principali aggiunte barocche sono l'altare delle Anime del Purgatorio e la cappella di S.Gregorio. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

11 La Chiesa del Carmine, risalente al XVI secolo, fu ricostruita all'interno in seguito al terremoto del 1743 ma conservò la facciata originale del 1532, caratterizzata da un portale con timpano e colonne da cui sporgono due leoni. Di rilievo artistico, all'interno, la tela di Sant'Eligio e quella della Pietà. L'altare della Trinità, grazie alla presenza di maschere simili a quelle di San Domenico, documenta l'intervento di G.M.Tarantino. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

12 Costruita a fine '400 nella Giudecca, (quartiere ebraico) su un'antica Sinagoga, risulta essere, nella versione attuale, edificio tardo-barocco del 1722. Di spiccato gusto barocco gli interni, come il prezioso soffitto ligneo a cassettoni riccamente decorato e l'altare maggiore. Nella sacrestia è conservato uno dei più interessanti esempi di scultura salentina di transizione dal Rinascimento al Barocco: il Cenotafio Acquaviva del 1545. Dell'attiguo convento rimangono il chiostro con il pozzo e alcuni affreschi. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- e) Ville delle Cenate¹⁵: Villa De Michele (già Saetta)¹⁶, Villa Caputo (già Vaglio-Massa)¹⁷, Villa del Vescovo (1755-1838)¹⁸, Villa Venturi (già Personè)¹⁹, Villa De Benedittis (già Villa Cristina dei Personé)²⁰, Villa Fonte (già Muci)²¹, Villa Del Prete²².
- f) Porto Selvaggio²³: La Palude del Capitano²⁴, Torre dell'Alto, Torre Uluzzo e Torre Inserraglio²⁵

13 Singolare costruzione arabeggiante del 1603 a pianta ottagonale con archetti polilobati su 8 colonne poste a sostegno di una cupola. La colonna centrale si ritiene svolga una funzione puramente simbolica in ricordo dei Menhir (misteriosi monoliti verticali in pietra). Probabilmente rappresenta il Cristianesimo che imprigiona il paganesimo. Il nome Osanna deriva dal grido che accolse Cristo all'entrata di Gerusalemme. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

14 Definita una tra le più belle piazze del Sud Italia, testimonia la transizione dallo stile tardo-rinascimentale (manierista) a quello post-barocco (rococò). Al centro della piazza la Guglia dell'Immacolata, eretta nel 1769 in carparo. Il Sedile, di fine '500, è l'edificio più antico della piazza e presenta sulla sommità un'aggiunta barocca costituita dalle statue di S. Gregorio Armeno, patrono di Nardò e di S. Antonio da Padova e S. Michele Arcangelo. Alla sinistra del Sedile, la Chiesa di San Trifone (1723). Sull'altro lato della piazza si trovano il Palazzo di Città, del 1772, e la Fontana del Toro, del 1930, dedicata all'animale simbolo della città. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

15 La vita in villa ha origini antiche: furono i Romani i primi a costruire monumentali ville; quando il vivere in campagna divenne pericoloso, le dimore furono abbandonate oppure trasformate in case fortificate o addirittura in castelli. La vita in villa riprese nel Rinascimento. Poi le fastose ville barocche del '600 e del '700. C'è chi dice che il termine «Cenate» derivi da una qualità di uva locale quasi asprigna, "acenuatu". Le ville si distinguono per l'ecclettismo, ovvero per un assortimento di stili che convivono uno accanto all'altro (Moresco, Liberty, Neoclassico, Neogotico) (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

16 Risalente al 1892, si caratterizza per un torrione centrale: un vistoso vano belvedere con apertura trifora. L'andamento del prospetto principale è concavo mentre quello secondario è convesso. La decorazione parietale è affidata a mattoncini bicolore disposti per fasce verticali. L'incorniciatura delle finestre è affidata a stilemi neogotici dalla accentuata verticalità in accordo con la slanciata loggia superiore in stile arabeggiante. Il portone d'ingresso ha una decorazione analoga a quella delle finestre con colonnine laterali dal capitello eclettico. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

17 Realizzata sul finire dell'800 si presenta più come un grande palazzo urbano che non come una villa di campagna. L'edificio (cui si accede attraverso un'imponente scalinata) dal colore rosso è interrotto simmetricamente dalle cornici in pietra leccese, da finestre e balconi sovrastati da timpani. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

18 Destinata ad essere sede estiva del Vescovo di Nardò. Lo stile di questa costruzione è neoclassico: timpani triangolari sulle finestre del piano superiore e cornicione a mensola che è un tipico motivo classico riproposto anche nei palazzi rinascimentali. Elementi barocchi riscontrabili nelle esuberanti decorazioni sotto le finestre del piano terra. Prospetto suddiviso da paraste con capitelli. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- g) Masserie Fortificate²⁶: Masseria Carignano Grande²⁷, Masseria Torre Nuova²⁸,
Masseria Sciogli²⁹, Masseria Nucci³⁰, Masseria Console³¹, Masseria Bellanova³²,
Masseria Giudice Giorgio³³
- h) Museo della Memoria³⁴

19 Stile manierista 1910. Scenografica scalinata d'accesso ; prospetto che si caratterizza per una trifora che, pur reinterpretando l'apertura ad arco (serliana), viene scandita verticalmente da 4 paraste dai capitelli eclettici. Fasce orizzontali emergenti nel basamento e paraste scanalate con capitello eclettico a fogliame che mettono in risalto gli elementi Aggettanti dei rispettivi prospetti e delimitanti verticalmente le suddivisioni verticali del piano nobile. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

20 Realizzata tra il 1920-30 è una delle massime espressioni dello stile eclettico che caratterizza gran parte delle ville sorte all'inizio del'900. Il suo scenografico prospetto è una sintesi di elementi manieristi, decorazioni orientaleggianti in cui domina la linea curva come nelle due suggestive scalinate che confluiscono verso la loggia con trifora. Evidente lo stile moresco delle finestre del primo piano. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

21 Realizzata nel 1896, è dotata di un portico voltato che funge da tramite al modesto ingresso. Il portico si caratterizza per le semicolonne binate concluse da capitelli di ordine ionico. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

22 A caratterizzare questa costruzione del 1912 è una torre angolare quadrata con una cupoletta d'impronta islamica che affianca in modo asimmetrico il lato destro del prospetto principale. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

23 Il parco è stato istituito ufficialmente con la legge regionale n.21 del 1980 che ha inteso salvaguardare 424 ettari di cui 230 di pineta impiantata agli inizi degli anni'50 dal Corpo Forestale dello Stato. Questo il nucleo iniziale dell'area salvaguardata dalla suddetta legge istitutiva: il perimetro è compreso tra la Masseria Madonna dell'Alto ed il promontorio di Torre dell'Alto (a nord della frazione balneare di S. Caterina), la strada litoranea che da Villa Tafuri giunge fino alla Masseria Torre Nova grazie all'apertura di apposita bretella di collegamento con la strada Brusca. Attualmente riunifica in un'unica area il parco naturale attrezzato del 1980 e l'area naturale protetta della Palude del Capitano, già classificata dalla L.R. n.19 del 1997, un rilevante fenomeno carsico rappresentato da varie risorgive a forma di dolina colme di acqua salmastra, localmente dette *spunnulate*, che presentano una caratteristica vegetazione igrofila a Ruppia. L'area del Parco comprende 3 siti di interesse comunitario (SIC): Torre Uluzzo, Torre Inserraglio e Palude del Capitano nonché altre aree di interesse archeologico e paleontologico. La gestione del parco è affidata ai sensi della L.R. n.06 del 2006 al Comune di Nardò. L'area originaria del Parco, quello istituito dalla legge del 1980, è investita prevalentemente da conifere insediate su terreno calcareo poco profondo e a tratti roccioso; le scelte del rimboschimento sono da collegarsi oltre che alle citate caratteristiche geomorfologiche, al clima tipicamente mediterraneo, con siccità estiva prolungata e piogge autunno-invernali intense, a cui si adatta il pino d'Aleppo, albero particolarmente indicato per il rimboschimento di ambienti sterili litoranei nei quali anche la macchia a stento riesce a svilupparsi. Lungo i viali tagliafuoco che solcano la pineta troviamo numerosi esemplari di cipresso comune, mentre in prossimità della costa l'acacia protegge la pineta dalla salsedine portata dai forti venti marini. Sporadicamente s'incontrano anche esemplari di eucalipto, tamerice, pino domestico e leccio. Concomitante alla crescita della pineta si è sviluppata la macchia composta di piante arbustive sempreverdi anch'esse adatte a sopportare la siccità estiva. In prevalenza lentisco (cespuglio a forma di cupola con il



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

fogliame lucido e le bacche rossastre); il mirto (pianta aromatica con foglie ovali di un verde brillante); l'olivastro (olivo inselvaticato che si presenta spinescente e anche in forma cespugliosa); il cisto marino (con rami e foglie vischiosi e fiori bianchi). Si tratta di piante che possiedono foglie coriacee, lucide, protette da una epidermide robusta praticamente impermeabile; oppure con foglie ridottissime, talora trasformate in spine per ridurre al minimo le perdite di acqua. Associata alla macchia una interessante vegetazione spontanea formata da asparago selvatico, timo dal forte odore aromatico, salvia, menta selvatica, luppolo, iris, malva, narciso invernale, ginestra spinosa, orchidea selvatica, e numerosi altri esemplari di una variegata flora.. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

24 La Palude del Capitano è un'area naturale protetta di elevato interesse naturalistico, grazie alla presenza di un rilevante fenomeno carsico costituito da risorgive a forma di dolina colme di acqua salmastra, (in salentino le cosiddette "spunnulate") che presentano una caratteristica vegetazione idrofila, la *Rupia maritima*. La palude del Capitano ospita al suo interno numerose biodiversità animali e vegetali, tra cui una rara varietà di Rosacea, la *Sarcopoterium Spinosum*, oggi a rischio di estinzione. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

25 Lungo i 7 chilometri di costa del Parco (tra la periferia nord di Santa Caterina e la Palude del Capitano) sorgono 3 torri di vedetta, da sud a nord: Torre dell'Alto, Torre Uluzzo e Torre Inserraglio. A queste si potrebbero aggiungere anche le due torri affiancate che costituiscono la Masseria di Torre Nova. Le torri erano un presidio della costa resosi necessario dopo che la presa di Otranto (luglio 1480) aveva messo in crisi il sistema difensivo medievale della città. Nel 1532-35 Carlo V d'Asburgo decise di attuare un piano straordinario di difesa ordinando la costruzione di nuove torri costiere una in vista dell'altra situate in posizione strategica per poter avvistare il nemico. Strettamente collegate alle torri costiere le masserie fortificate che, come nel caso di Torre Nova, si sviluppano a partire da un nucleo originario costituito da una Torre d'avvistamento. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

26 Il territorio neretino trovandosi lungo la fascia costiera Jonica è stato per secoli esposto agli attacchi provenienti dal mare (corsari Saraceni e pirati Turchi). Ciò spiega il proliferare della tipologia difensiva delle masserie fortificate, strettamente collegata con il sistema difensivo delle torri costiere, pur nella diversità della committenza. È da rilevare come molte delle Masserie (Torre Nuova, Sciogli, Console, Bellanova, Giudice Giorgio) siano sorte a seguito dell'ampliamento di una Torre di vedetta o più semplicemente addossando alla stessa gli ambienti di servizio (stalle, abitazioni dei contadini, ecc.). Nelle Masserie fortificate l'altezza fu l'elemento principale di difesa, sia perché potenziava la funzione di vedetta e vigilanza sui fondi, sia perché aumentava le capacità offensive dei tiri e lanci dalle caditoie poste alla sommità perpendicolarmente alle finestre e agli ingressi. Spesso avevano elementi difensivi mutuati dai castelli come il piano-base scarpato e il cordone marcapiano (detto anche toro). Il termine masseria è riconducibile al latino massa con cui si voleva significare il blocco di cose possedute; nel tempo è servito ad indicare un edificio che sovrintende alla produzione agricola e che è pertanto funzionale ad essa. In base alla distinzione produttiva possiamo avere la masseria di campo tipica dell'agricoltura cerealicola del Tavoliere o masseria pastorale in relazione all'allevamento di pecore e quindi con recinti all'aperto (Jazzi) oppure olivicola e quindi dotata di frantoi. La



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

2.3 Contesto economico e produttivo locale

masseria fortificata è il risultato di una situazione storica ben precisa ossia l'incapacità da parte del potere centrale di garantire la sicurezza del territorio e quindi la necessità da parte del proprietario terriero di sostituirsi nella funzione di vigilanza e difesa della campagna. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

27 La costruzione, dei primi decenni del '500, è in tutto assimilabile ad una residenza aristocratica cittadina salvo per le tre caditoie poste alla sommità del prospetto. Le 4 finestre al primo piano e i due portali a pian terreno sono evidenziati da bugnato molto profondo. Sul portale principale l'incorniciatura rettilinea si innalza al centro per formare un riquadro che doveva accogliere l'arma dei Carignano. Sulla destra la Chiesetta con campaniletto a vela ed ingressi decorati a bugnato. Di fronte, seminascosta dall'uliveto, la Torre Colombaia cilindrica della stessa epoca della Masseria. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

28 La masseria è composta da due torri addossate di cui una, vista la presenza di un portale catalanodurazzesco, inequivocabilmente cinquecentesca. L'altra torre si suppone possa essere di epoca normanna in analogia con tipologie accertate (ved. Torre di Leverano). Torre Nuova trovandosi all'interno del Parco di Porto Selvaggio è stata destinata, dopo accurato restauro, ad ospitare il centro direzionale del Parco. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

29 Costruzione poderosa con caditoie sui quattro lati posizionate simmetricamente alle aperture del primo piano. Osservandone con attenzione il prospetto si nota come l'edificio sia il risultato della fusione di due corpi di fabbrica di epoche diverse, una quattrocentesca e l'altra quella cinquecentesca, individuata dalla base scarpata e dai due contrafforti addossati al lato sinistro in corrispondenza all'ingresso posto sul muro di cinta. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

30 L'edificio, risalente agli inizi del XVI secolo, ha subito nel tempo rimaneggiamenti che hanno offuscato le caratteristiche originarie a cui si può risalire attraverso indizi come ad esempio una caditoia diroccata posta tra cornicione marcapiano e finestra del corpo di fabbrica più elevato. Di notevole interesse è la Torre Colombaia che viene fatta risalire ad inizio '400 eccettuata la merlatura aggiunta in epoca successiva. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

31 Si nota subito la monolitica Torre di avvistamento con le caditoie a livello degli archetti pensili che abbelliscono il cornicione. Tutto intorno all'ampio cortile sono sorti vari ambienti in epoche diverse con volte a botte e a crociera. Il complesso è stato recuperato con un attento restauro. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

32 La Masseria, del XV secolo, è costituita da una torre d'avvistamento a forma di parallelepipedo su base quadrata con gli spigoli evidenziati da paraste e conclusa da un'originale coronamento composto da archetti ciechi e mensole. Tra le modifiche intervenute nei secoli l'aggiunta di un edificio ottocentesco. In tempi recenti è stata recuperata e riconvertita in azienda Agrituristica. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

33 La costruzione, del XVI secolo, è sicuramente tra le più suggestive per imponenza e caratteristiche architettoniche che gli conferiscono l'aspetto di un fortilizio con corpo quadrato e compatto avente base



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Nardò si posiziona al 2° posto tra i comuni della Provincia di Lecce per numero di imprese attive in Camera di Commercio³⁵.

TOTALE IMPRESE: Anno 2016				
Comune	Attive	Tasso di natalità	Tasso di mortalità	Tasso di sviluppo
LECCE	10.175	8,6	5,7	2,9
NARDO'	2.433	7,8	6,1	1,7
GALATINA	1.935	7,3	6,2	1,1
CASARANO	1.622	7,6	6,6	1,0
COPERTINO	1.554	7,2	5,9	1,4

Storicamente Nardò vanta una forte vocazione agricola ancora molto importante per l'economia locale. La produzione è affidata ad imprese, generalmente a conduzione familiare e di piccole dimensioni. Tra le produzioni più rilevanti vi sono le angurie, le patate, le barbabietole, gli ortaggi i pomodori rurali e da industria, le insalate (radicchio, brasiliana e pan di zucchero), il vino e l'ottimo olio ottenuto dall'oliva cellina di Nardò. I coltivatori dei vigneti rappresentano il numero più folto dei produttori agricoli; alcuni di

scarpata. La parte alta è dotata di caditoie in asse con le finestre e garitte angolari sul parapetto di coronamento. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

34 Il Museo è stato progettato dall'Architetto Luca Zevi per il Comune di Nardò. Nella struttura, la tragica esperienza dei pochi sopravvissuti allo sterminio del popolo ebraico è rappresentata dal grigio incolore della facciata, senza finestre, interrotto da strisce del colore della pietra leccese. Le strisce, che simboleggiano l'incontro con un ambiente naturale ed umano generoso ed ospitale, si arrampicano lungo la scatola grigia e aprono progressivamente squarci sempre più ampi nell'oscurità del ricordo, permettendo l'avvio di un cammino difficoltoso, ma attraversato da sprazzi di luce. (Fonte: www.comune.nardo.le.it)

35 Fonte: Camera di Commercio - Infocamere. Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
loro ottengono degli ottimi prodotti che trovano mercato a livello non solo locale, anche se il sistema di produzione e distribuzione è ancora prevalentemente orientato ai mercati locali, con una debole politica di esportazione e internazionalizzazione.
Nardò si posizione al 3° posto tra i comuni della Provincia di Lecce per numero di aziende agricole registrate in Camera di Commercio³⁶.

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA: Anno 2016				
Comune	Registrate	Tasso di natalità	Tasso di mortalità	Tasso di sviluppo
LEVERANO	690	2,9	4,1	-1,3
LECCE	656	5,9	4,0	1,9
NARDO'	415	3,1	3,8	-0,7
UGENTO	250	1,6	1,6	0,0
COPERTINO	248	6,7	2,9	3,8

Nardò vanta anche una lunga tradizione nel settore manifatturiero legato, in particolar modo, alla produzione di capi d'abbigliamento per conto di aziende dell'Italia centro-settentrionale. Uno dei fattori che ha inciso sullo sviluppo del tessile-abbigliamento in provincia di Lecce è stato, senza dubbio, la notevole disponibilità di manodopera femminile, espulsa dall'agricoltura e con una consolidata tradizione artigianale nel confezionamento di abiti su misura. Il connubio *manodopera femminile-manodopera a basso costo* è stata la spinta decisiva all'impianto di nuovi laboratori, supportati da abbondanti e convenienti commesse, provenienti dalle grandi imprese del Nord, che,

³⁶ Fonte: Camera di Commercio - Infocamere. Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò fino ai primi anni Novanta, hanno assicurato notevoli introiti³⁷. Tuttavia, all'inizio anni Novanta, le imprese del settore sono state travolte da una profonda crisi dovuta al loro carattere prevalentemente monoprodotto (beni finali destinati al consumo) che le ha rese particolarmente deboli e sensibili alle oscillazioni del mercato, allo scarso bagaglio di professionalità in termini di risorse umane e tecniche, all'organizzazione ed alla dimensione, rivolte esclusivamente al processo di produzione, con scarsa apertura verso il mercato internazionale³⁸ e, infine, alla forte competitività dei Paesi dell'Est, in termini di basso costo di manodopera, che ha spinto le grandi firme della moda a delocalizzare all'estero alcuni segmenti della produzione.

Il sistema artigianale neretino, risulta basato su imprese di media e piccola dimensione, generalmente ancora poco propense all'internazionalizzazione e all'esportazione dei

37 Nel **Distretto Industriale di Nardò-Gallipoli** comprendente i comuni di Alezio, Alliste, Aradeo, Galatone, Gallipoli, Melissano, Nardò, Neviano, Porto Cesareo, Racale, Sannicola, Seclì, Taviano e Ugento operavano numerose imprese specializzate, tra le altre cose, nella produzione di abbigliamento esterno uomo-donna di tipo classico (capi spalla, gonne, pantaloni, camice, cravatte) e abbigliamento esterno uomo-donna di tipo casual (t-shirt, maglieria, jeanseria).

38 Trono A. 1997, *Sviluppo e impresa nel Salento meridionale*, Regione Puglia, Assessorato alla Pubblica Istruzione - Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Poggiardo, Casarano, Tricase e Ugento, Lecce, Martano Ed.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
loro prodotti. Attualmente Nardò si posiziona al 2° posto tra i comuni della Provincia di
Lecce per numero di aziende manifatturiere registrate in Camera di Commercio³⁹.

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE: Anno 2016				
Comune	Registrate	Tasso di natalità	Tasso di mortalità	Tasso di sviluppo
LECCE	684	3,7	6,4	-2,7
NARDO'	272	5,1	5,1	0,0
CASARANO	265	4,5	5,6	-1,1
GALATINA	193	2,0	6,0	-4,0
RACALE	173	3,9	6,7	-2,8

Il turismo è indubbiamente il settore economico più in crescita. Fino ad una ventina di anni fa, nonostante la diffusa presenza di attrattori turistici l'attività ricettiva, salvo poche eccezioni, era limitata all'offerta di seconde case per vacanza con una connotazione nettamente stagionale; il turismo a Nardò era quasi esclusivamente di tipo balneare con un sistema del flusso fortemente stagionalizzato, che faceva registrare la maggior parte delle presenze nel solo mese di Agosto. Negli ultimi anni si è notata un'inversione di tendenza rappresentata dalla nascita di attrezzature ricettive di tipo alberghiero e dalla presentazione da parte di operatori private di piani e progetti per l'insediamento di nuove strutture di tale tipo; parallelamente, si è sviluppata la ricettività diffusa dei B&B ed è cresciuta la coscienza nella comunità locale della necessità di salvaguardare le risorse territoriali esistenti e valorizzarle ai fini dello sviluppo economico.

³⁹ Fonte: Camera di Commercio - Infocamere. Elaborazioni Ufficio Statistica e Studi



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Nardò si è collocata, nel 2017, al 7° posto per arrivi e presenze tra le principali mete turistiche della provincia di Lecce⁴⁰.

Regione PUGLIA						
REPORT MOVIMENTO TURISTICO ANNUALE PER COMUNE						
Dati numerici definitivi - ANNO 2017						
Comune	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Castrignano del Capo	17.892	68.844	6.901	19.522	24.793	88.366
Castro	8.840	27.775	2.300	7.701	11.140	35.476
Gallipoli	91.392	415.896	25.671	100.370	117.063	516.266
Lecce	187.785	508.934	81.330	237.413	269.115	746.347
Melendugno	66.899	436.594	5.530	23.454	72.429	460.048
Nardò	39.587	236.342	4.993	25.424	44.580	261.766
Otranto	119.462	674.543	29.414	125.755	148.876	800.298
Porto Cesareo	54.071	291.083	10.134	53.635	64.205	344.718
Salve	14.522	105.896	1.013	5.167	15.535	111.063
Santa Cesarea Terme	20.661	88.632	3.983	14.690	24.644	103.322
Ugento	92.148	685.158	22.280	180.349	114.428	865.507
Vernole	15.955	77.769	3.330	20.235	19.285	98.004

La tabella seguente riporta il dettaglio dei dati riguardanti l'ammontare delle diverse fasce di reddito complessivo, espresso in euro, dei contribuenti del Comune di Nardò nell'anno d'imposta 2015 e nell'anno d'imposta 2016.

	Anno d'imposta 2015	Anno d'imposta 2016	Differenza
Numero contribuenti	20.300	20.443	143
Reddito complessivo minore o uguale a zero €	€ -1.098.090	-€ 1.242.670	-144.580
Reddito complessivo da 0 a 10000	€ 43.116.781	€ 43.215.960	99.179
Reddito complessivo da 10000 a 15000 €	€ 41.584.514 €	€ 40.061.736	-1.522.778
Reddito complessivo da 15000 a 26000 €	€ 87.443.420 €	€ 90.775.724	3.332.304
Reddito complessivo	€ 97.792.262	€ 98.448.601	656.339

40 Fonte: *Pugliapromozione*



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

da 26000 a 55000 €			
Reddito complessivo da 55000 a 75000 €	€ 12.872.146 €	€ 13.256.620	384.474
Reddito complessivo da 75000 a 120000 €	€ 14.336.348 €	€ 14.344.386	8.038
Reddito complessivo oltre 120000 €	€ 7.541.901 €	€ 8.975.745	1.433.844

La tabella seguente riporta il dettaglio dei dati riguardanti l'ammontare complessivo, espresso in euro, del reddito imponibile dei contribuenti di alcuni comuni della Provincia di Lecce nell'anno d'imposta 2016.

Comune	Reddito imponibile (valori in €)	Contribuenti (N°)
Lecce	1.281.324.161	61.799
Nardò	296.393.589	20.443
Galatina	264.245.560	16.774
Copertino	207.537.404	15.786
Gallipoli	199.795.137	12.710
Casarano	176.935.146	12.875
Tricase	171.222.672	11.119
Maglie	169.868.316	9.548
Trepuzzi	134.667.817	9.125



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

2.4 Assetto delle reti e dei servizi di trasporto

Rispetto al sistema viario, locale e sovralocale, Nardò evidenzia un elevato livello di dotazione infrastrutturale con oltre 800 km di arterie stradali. Da una ricognizione presso gli uffici tecnici comunali si è potuto ricostruire l'assetto attuale della rete sintetizzato nella tabella seguente⁴¹.

TIPOLOGIA	KM
viabilità urbana	325
strade comunali (extraurbane principali e rurali)	345
strade provinciali	135
TOTALE	805

Le principali arterie con andamento radiale che connettono il centro urbano di Nardò con i Comuni confinanti e con la viabilità di ordine superiore sono:

- a nord-ovest, la direttrice per Avetrana e Taranto (SP 359, ex SS174, cosiddetta Strada Tarantina);
- a nord, le direttrici per Leverano (SP 115) e Copertino (SP 17);
- a nord-est, la SP 19 di collegamento con la SS 101;
- a est, la direttrice per Galatone (SP 359, ex SS174) e di collegamento con la SS 101;

⁴¹ Fonte: Rete Cicloturistica del Comune di Nardò. Rapporto Finale. Febbraio 2013



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- a sud, la direttrice per Gallipoli (SP17) e di collegamento con la SS 101;


Altre strade provinciali mettono invece in collegamento diretto le frazioni di Nardò con i Comuni confinanti:

- la SP 90 tra Santa Maria al Bagno e Galatone;
- la SP 114 tra Sant'Isidoro e Copertino;
- la SP 109 tra Villaggio Boncore e San Pancrazio;
- la SP 110 tra Villaggio Boncore e Veglie.

L'itinerario della SP 112 (cosiddetta Nardò - Avetrana) taglia trasversalmente il territorio comunale a sud-ovest, evitando l'attraversamento del centro abitato al traffico motorizzato di lunga percorrenza in direzione sud verso la SP 17. La Nardò - Avetrana collega anche il centro urbano al Villaggio Resta attraverso la SP 261. La strada litoranea provinciale SP286 mette in connessione le marine di Nardò e il Parco di Porto Selvaggio con Porto Cesareo, a nord-ovest, e le marine di Lido Conchiglie (Sannicola) e Rivabella (Gallipoli) a sud. Altre strade provinciali attraversano per brevi tratti il territorio neretino mettendo in collegamento altri centri urbani tra di loro: la SP 21 Leverano - Porto Cesareo e la SP 113 Porto Cesareo -Veglie). La SP 218 collega orizzontalmente la Nardò - Copertino e la Nardò - Leverano alla direttrice tarantina (SP359). Completano il quadro delle arterie provinciali la SP 129 (Strada Santa Caterina) e la SP 127 (Santa Maria al Bagno - Cenate) che tuttavia rappresentano delle strade urbane a tutti gli effetti poiché attraversano ormai un'unica area urbana continua dal centro di Nardò fino alle marine di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno (ricomprensente anche le zone Pagani, Cenate, Vacanze Serene, Mondonuovo e Masserei). Una visione d'insieme è fornita dalla figura seguente .



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò



Fonte: Provincia di Lecce

Riguardo al sistema ferroviario, Nardò può contare su un livello di accessibilità piuttosto elevato disponendo di ben due stazioni della rete delle Ferrovie del Sud Est (FSE): Nardò Città, nel centro cittadino, e Nardò Centrale, a circa 1,5 km dal centro abitato lungo la SP 359 in direzione di Galatone. Entrambe le stazioni sono poste lungo la linea ferroviaria Novoli – Gagliano del Capo, mentre la stazione di Nardò Centrale incrocia anche la linea Zollino – Gallipoli sulla quale sono operati treni diretti da e per Lecce.


Ferrovia Novoli-Gagliano del Capo

Ferrovia Zollino-Gallipoli



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò



2.5 Analisi demografica sulla popolazione residente

Di seguito una serie di elaborazioni statistiche grafiche e tabellari per l'analisi e l'interpretazione dei fenomeni demografici, economici e sociali di Nardò.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò


2.5.1 Andamento demografico

La seguenti tabelle rappresentano rispettivamente l'**andamento demografico** della popolazione residente nel comune di Nardò dal 2001 al 2017 ed il dettaglio della **variazione della popolazione** residente dal 2012 al 2017⁴².

⁴² Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò



Anno	Maschi	Femmine	Totale	Variazione
2011	15049	16615	31664	
2012	15157	16611	31768	104
2013	15173	16689	31862	-94
2014	15180	16605	31785	-77
2015	15099	16465	31564	-221
2016	15064	16447	31511	-53
2017	14998	16433	31431	-80


2.5.2 Popolazione per età, sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Nardò per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
 diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati⁴³.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2018
 COMUNE DI NARDÒ (LE) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

2.5.3 Distribuzione della popolazione

Le seguenti tabelle rappresentano la popolazione residente nel comune di Nardò al 01/01/2018 divisa per sesso, stato civile e classi di età⁴⁴.

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	567	569	1.136	3,6%

⁴³ In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

⁴⁴ Fonte: <http://www3.provincia.le.it/>



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

	49,9%	50,1%		
5-9	674 53,4%	588 46,6%	1.262	4,0%
10-14	762 51,7%	711 48,3%	1.473	4,7%
15-19	828 51,2%	790 48,8%	1.618	5,1%
20-24	896 51,2%	854 48,8%	1.750	5,6%
25-29	941 52,0%	868 48,0%	1.809	5,8%
30-34	898 50,7%	874 49,3%	1.772	5,6%
35-39	934 48,1%	1.006 51,9%	1.940	6,2%
40-44	1.090 48,0%	1.179 52,0%	2.269	7,2%
45-49	1.184 48,5%	1.255 51,5%	2.439	7,8%
50-54	1.202 46,6%	1.378 53,4%	2.580	8,2%
55-59	1.040 47,4%	1.154 52,6%	2.194	7,0%
60-64	922 46,0%	1.084 54,0%	2.006	6,4%
65-69	823 45,7%	978 54,3%	1.801	5,7%
70-74	734 43,7%	946 56,3%	1.680	5,3%
75-79	667 45,0%	816 55,0%	1.483	4,7%
80-84	464 41,5%	653 58,5%	1.117	3,6%
85-89	262 36,3%	459 63,7%	721	2,3%
90-94	89 28,8%	220 71,2%	309	1,0%
95-99	19 30,2%	44 69,8%	63	0,2%
100+	2 22,2%	7 77,8%	9	0,0%
Totale	14.998 47,7%	16.433 52,3%	31.431	100,0%



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
 Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

<i>Età</i>	<i>Celibi /Nubili</i>	<i>Coniugati /e</i>	<i>Vedovi /e</i>	<i>Divorziati /e</i>	<i>Totale</i>	
						<i>%</i>
0-4	1.136	0	0	0	1.136	3,6%
5-9	1.262	0	0	0	1.262	4,0%
10-14	1.473	0	0	0	1.473	4,7%
15-19	1.617	1	0	0	1.618	5,1%
20-24	1.721	29	0	0	1.750	5,6%
25-29	1.553	253	0	3	1.809	5,8%
30-34	1.035	724	0	13	1.772	5,6%
35-39	707	1.200	7	26	1.940	6,2%
40-44	572	1.635	6	56	2.269	7,2%
45-49	452	1.877	32	78	2.439	7,8%
50-54	403	2.028	53	96	2.580	8,2%
55-59	258	1.762	78	96	2.194	7,0%
60-64	199	1.627	124	56	2.006	6,4%
65-69	132	1.417	208	44	1.801	5,7%
70-74	138	1.191	311	40	1.680	5,3%
75-79	118	972	369	24	1.483	4,7%
80-84	104	586	415	12	1.117	3,6%
85-89	72	252	391	6	721	2,3%
90-94	37	50	222	0	309	1,0%
95-99	8	5	49	1	63	0,2%
100+	0	1	8	0	9	0,0%
Totale	12.997	15.610	2.273	551	31.431	100,0%

2.5.4 Movimento naturale, migratorio e flussi turistici

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi nell'anno 2017.

Sesso	Popolazione residente al 01/01/2017	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
Maschi	15064	126	206	-80
Femmine	16447	113	195	-82
Totale	31511	239	401	-162

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio della popolazione del Comune di Nardò nell'anno 2017.

<i>Sesso</i>	<i>Iscritti</i>			<i>Cancellati</i>			<i>Saldo</i>
	<i>Da altri comuni</i>	<i>Dall'estero</i>	<i>Altri iscritti</i>	<i>Per altri comuni</i>	<i>Per l'estero</i>	<i>Altri cancellati</i>	
M	204	31	20	162	47	32	14
F	241	42	8	156	35	32	68
TOT	445	73	28	318	82	64	82

La tabella seguente riporta il dettaglio del movimento anagrafico della popolazione del Comune di Nardò nell'anno 2017.

Sesso	Popolazione residente al 01/01/2017	Saldo Naturale	Saldo Migratorio	Popolazione residente al 31/12/2017
Maschi	15064	-80	14	14998
Femmine	16447	-82	68	16433



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Totale	31511	-162	82	31431
---------------	-------	------	----	-------

La tabella seguente riporta il dettaglio dei flussi turistici nel Comune di Nardò dall'anno 2013 all'anno 2017⁴⁵.

	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
2017	39587	236342	4993	25424	44580	261766
2016	31349	207548	4884	30102	36233	237650
2015	33037	209368	2275	12183	35312	221551
2014	33037	209368	2275	12183	35.312	221551
2013	32620	214602	1750	10167	34370	224769

2.5.5 Indicatori demografici

Anno	Indice di vecchiaia ⁴⁶	Indice di dipendenza strutturale ⁴⁷	Indice di ricambio della popolazione attiva ⁴⁸	Indice di struttura della popolazione attiva ⁴⁹	Indice di carico di figli per donna feconda ⁵⁰
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio
'12	151,6	52,9	113,8	111,3	22,6

45 Fonte: *Pugliapromozione*

46 Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di Nardò dice che ci sono 183,8 anziani ogni 100 giovani.

47 Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Nardò nel 2017 ci sono 54,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

'13	158,1	53,6	104,4	113,3	23,5
'14	163,4	53,8	105,6	116,0	23,6
'15	169,6	54,2	107,3	119,7	24,0
'16	177,2	54,3	109,0	123,5	24,0
'17	183,8	54,3	111,9	126,4	24,3

Capitolo 3 - Analisi dello stato del commercio

Sulla scorta delle indicazioni impartite dall'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio", appare determinante, nella redazione del Documento Strategico del Commercio, un'indagine preliminare sui sistemi commerciali urbani esistenti, in maniera tale da individuare i punti di forza e quelli di debolezza sui quali fare leva per la rivitalizzazione economica e la riqualificazione urbana. L'impegno è quello di definire linee di indirizzo strategico per la predisposizione di un documento di azioni integrate, che sia capace di favorire una sintesi tra obiettivi urbanistici e interessi economico-commerciali, finalizzati a fornire contributi allo sviluppo della Città e che preveda la partecipazione di associazioni e parti sociali per condividere i piani di sviluppo economico del territorio e i progetti strategici da realizzare nel prossimo futuro.

Il documento di valutazione del commercio nel Comune di Nardò descrive, dunque, l'articolazione della rete commerciale cittadina, distinguendo gli esercizi commerciali per settore merceologico (Alimentare e Misto - Non Alimentare Beni per la Persona - Non Alimentare Beni a Basso Impatto Urbanistico - Non Alimentare Altri Beni) e per

48 Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Nardò nel 2017 l'indice di ricambio è 111,9 e significa che la popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana.

49 Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

50 È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
tipologia di classificazione in funzione delle dimensioni (Esercizi di Vicinato; Medie Strutture di Vendita M1 – M2 – M3).

La ricognizione è stata effettuata sulla scorta delle risultanze delle autorizzazioni commerciali in essere al 31.12.2017 e prevede la classificazione delle strutture secondo la loro tipologia dimensionale, il settore merceologico, la superficie di vendita autorizzata e la localizzazione della struttura nel contesto urbano.

Al fine di realizzare un'analisi commerciale quanto più dettagliata e particolareggiata possibile, si è operata una mappatura ed un'individuazione univoca di n. 5 zone della città:

1	CENTRO STORICO
2	AREA NORD
3	AREA SUD
4	SANTA MARIA - SANTA CATERINA
5	SANT'ISIDORO TORRE SQUILLACE



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

CENTRO STORICO	
VIA	ANGELO CUSTODE
VIA	CAIROLI
PIAZZA	DELLA REPUBBLICA
PIAZZA	DIAZ ARMANDO
VIA	DON MINZONI
VIA	DUCA DEGLI ABRUZZI
VIA	DUOMO
VIA	FANTI MANFREDO
CORSO	GALLIANO GIUSEPPE
CORSO	GARIBALDI GIUSEPPE
VIA	GRASSI GIUSEPPE
VIA	LATA
VIA	LOPEZ GIOVANNI
VIA	MAZZINI GIUSEPPE
PIAZZA	MAZZINI GIUSEPPE
VIA	MURICINO
STRADA	MURICINO
VIA	PELETTIERI
VIA	REGINA ELENA
VIA	RISORGIMENTO
VIA	ROMA
VIA	ROSARIO
STRADA	ROSARIO
PIAZZA	SALANDRA
PIAZZA	SAN DOMENICO
VIA	SPINELLI FRANCESCO
VIA	STROZZA
PIAZZA	UMBERTO I
CORSO	VITTORIO EMANUELE II

AREA NORD



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

VIA	ACQUAVIVA BELLISARIO
VIA	ADUA
VIA	BALILLA
VIA	BOTTEGO
VIA	BUCCARI
VIA	BURRASCA ANACLETO
VIA	CARDUCCI GIOSUE'
STRADA	CASTELLINO
VIA	CAVOUR
VIA	CECCHI ANTONIO
VIA	CONTE VERDE
STRADA	COPERTINO PROV.LE
VIA	DE GASPERI ALCIDE
VIA	DE PINEDO FRANCESCO
VIA	DE VITI DE MARCO ANTONIO
VIA	DEI MILLE
VIALE	DELLA LIBERTA'
VIA	DI VAGNO GIUSEPPE
VIA	DUE AIE
VIA	FERMI ENRICO
VIA	FIRENZE
VIA	FIUME
VIA	FLEMING ALESSANDRO
VIA	GABALLO MICHELE
VIA	GABELLI ARISTIDE
VIA	GALATEO ANTONIO
STRADA	GALATONE
VIA	GEMELLI PADRE AGOSTINO
VIA	GENERALE CANTORE
VIA	GIANNONE PIETRO
VIA	GIOVANNI XXIII
VIA	KENNEDY JOHN
STRADA	LEVERANO
STRADA	LEVERANO PROVINCIALE
VIA	LOMBARDIA
VIA	MAGNA GRECIA
VIA	MANIERI ALBERTO SINDACO
VIA	MARCONI GUGLIELMO
VIA	MILANO
LARGO	NEGRI ADA
STRADA	NELO
VIA	NENNI PIETRO
STRADA	PADULI
VIA	PALERMO



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

VIA	PASTRENGO
VIA	PAZIENZA RUGGERO
VIA	PILANUOVA
VIA	PITAGORA
VIA	PRINCIPE AMEDEO
VIA	PRINCIPI DI SAVOIA
VIA	RAHO
VIA	REDIPUGLIA
VIA	ROMAGNA
VIA	ROMANO SANTO
VIA	ROSSELLI CARLO
VIA	RUBICHI FRANCESCO
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO
VIA	SANSEVERINO
STRADA	SUOR LUCIA
VIA	TAFURI MICHELE
VIA	TARANTINO ING. QUINTINO
VIA	TASSO TORQUATO
VIA	TOTI ENRICO
VIA	TURATI FILIPPO
VIA	URETA
VIA	XX SETTEMBRE
VIA	XXV LUGLIO

AREA SUD	
VIA	ALIGHIERI DANTE
VIA	ANTONACI CLEMENTE
VIA	BETTI UGO
VIA	BONFANTE PIETRO
VIA	BRINDISI
VIA	BRUNO GIORDANO
VIALE	CADUTI DI NASSIRYA
VIA	CANONICA PIETRO
STRADA	CARIGNANO GRANDE
VIA	CELSO AULO CORN.
VIA	CIMITERO
VIA	CRISPI FRANCESCO
VIA	DE NICOLA ENRICO
VIA	DEI BERNARDINI
VIALE	DELLA COSTITUZIONE
VIA	DELLE MEDAGLIE D'ORO
VIA	D'ORLANDO ANTONIO D.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

VIA	EINAUDI LUIGI
VIA	FERRI ENRICO
VIA	FERRINI CONTARDO
VIA	FIERAMOSCA ETTORE
VIA	FILZI FABIO
VIA	FLASCASSOVITTI LEONIDA
VIA	GALLIPOLI
VIA	IMBRIANI MATTEO RENATO
VIA	INCORONATA
CORSO	ITALIA
VIA	LINNEO CARLO
VIA	MADDALENA UMBERTO
VIA	MADONNA DI COSTANTINOPOLI
VIA	MANZONI ALESSANDRO
VIA	MARINAI D'ITALIA
VIA	MENOTTI CIRO
VIA	MORO ALDO
VIA	MURAT
VIA	NAPOLI
VIA	NICOTERA GIOVANNI
VIA	OLIVIERI CESARE
STRADA	PANTALEI
STRADA	PANTALEI -TAGLIATE
VIA	POMPONAZZI
VIA	PUGLIA
VIA	QUARTA ORONZO
VIA	QUATTRO NOVEMBRE
VIA	RESPIGHI OTTORINO
VIA	SALVEMINI GAETANO
VIA	SARAGAT GIUSEPPE
VIA	SECCHI ANGELO
VIA	SONNINO SIDNEY
VIA	STRAFELLA GIANSERIO
VIA	TARANTINO GIOVANNI MARIA
VIA	TARANTO
VIA	TOLLEMETO MANFREDI
VIA	TOMMASEO NICCOLO'
VIA	VETERE BENEDETTO
VIA	VITTORIO EMANUELE III
VIA	VOLTA ALESSANDRO
VIA	XXV APRILE
VIA	ZANARDELLI GIUSEPPE



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

SANTA MARIA - SANTA CATERINA	
VIA	BUONARROTI MICHELANGELO
VIA	CANTU' CESARE
VIA	CIMAROSA DOMENICO
VIA	DEI BASILIANI
VIA	DELLA SCOLTA
VIA	FILIBERTO EMANUELE
VIA	GALVANI GIOVAN BATTISTA
VIA	GIOFFREDA MASTRO FRANCESCO
VIA	GIOVAN BATTISTA VICO
VIA	LAMARMORA ALFONSO
PIAZZA	NARDO'
VIA	PUCCINI GIACOMO
STRADA	SANTA CATERINA
PIAZZA	SANTA CATERINA
VIA	SANTA CATERINA DA SIENA
STRADA	SANTA MARIA GALATONE
VIA	SICILIANI PIETRO
STRADA	TORREMOZZA
VIA	TRENTO
VIA	TRIESTE
VIA	VERGA GIOVANNI

SANT'ISIDORO - TORRE SQUILLACE	
STRADA	BONCORE CORDA DI LANA
LUNGOMARE	COLOMBO CRISTOFORO
STRADA	FATTIZZE
VIA	GIUSTI GIUSEPPE
VIA	LEUCA
VIA	MARSALA
STRADA	SAN PANCRAZIO
STRADA	SANT'ISIDORO
STRADA	SANT'ISIDORO-COPERTINO
STRADA	SCIOGLI S.ISIDORO
VIA	TORRE SQUILLACE
STRADA	VEGLIE

I dati così organizzati hanno consentito la definizione di alcuni indicatori di equilibrio e di dotazione di servizi commerciali ai consumatori, utili alla comprensione delle dinamiche della rete distributiva sia con riferimento al contesto urbano cittadino



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò considerato nella sua interezza e complessità, sia con riferimento alle singole porzioni di territorio identificate.

Lista degli acronimi

EV	ESERCIZI DI VICINATO
MSV	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
M1	MEDIE STRUTTURE DI LIVELLO LOCALE CON SUPERFICIE DI VENDITA DA 251 FINO A 600 M ²
M2	MEDIE STRUTTURE INTERMEDIE CON SUPERFICIE DI VENDITA DA 601 A 1.500 M ²
M3	MEDIE STRUTTURE ATTRATTIVE CON SUPERFICIE DI VENDITA DA 1501 A 2500 M ²
AM	ALIMENTARE E MISTO
NA	NON ALIMENTARE
BP	BENI ALLA PERSONA
BI	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO
AB	ALTRI BENI
PDV	PUNTI DI VENDITA

3.1 Commercio al dettaglio in sede fissa

Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa rappresentano la parte più consistente e tradizionalmente più importante del tessuto imprenditoriale neretino. L'analisi della loro distribuzione sul territorio comunale ha tenuto conto della tipologia dimensionale (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita) del settore merceologico (alimentare, non alimentare) di appartenenza, della superficie di vendita autorizzata e della localizzazione nel contesto urbano. Sulla scorta della rilevazione dei dati sono stati individuati cinque indicatori, utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito ai consumatori. Infine si è ritenuto utile



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
confrontare i dati della rete distributiva al dettaglio del comune di Nardò con quelli dei principali centri della Provincia di Lecce.

3.1.1 Analisi per tipologia di struttura

Alla data del 31/12/2017 risultano operativi nel territorio di Nardò n. 679 esercizi commerciali al dettaglio (con esclusione di quelli che svolgono attività prevalente di farmacia, tabacchi, distributori di carburante, artigianato, ecc.), per un totale di m² 68925 suddivisi per tipologia dimensionale nel seguente modo:

		n	m²
PUNTI DI VENDITA	ESERCIZI DI VICINATO	654	50494
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1	15	6713
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M2	9	9478



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M2	1	2240
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	25	18431
		679	68925

Sono presenti n. 654 esercizi di vicinato aventi una superficie commerciale complessiva pari a m² 50494 suddivisa, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m ²
ESER CIZI DI VICIN ATO	ALIMENTARE E MISTO	200	11537
	BENI ALLA PERSONA	89	8171
	BENI A BASSO IMPATTO URBAN.	18	3974
	ALTRI BENI	347	26812
	NON ALIMENTARE	454	38957
		654	50494

Inoltre, risultano operative n. 25 medie strutture di vendita aventi una superficie complessiva pari a m² 18431 suddivisa, per tipologia dimensionale e settore merceologico, nel seguente modo:

		M1		M2		M3		MSV	
		n	m ²	n	m ²	n	m ²	n	m ²



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

ALIMENTARE E MISTO	4	1708	6	6164	1	2240	11	10112
BENI ALLA PERSONA	2	797	1	1500	0	0	3	2297
ALTRI BENI	9	4208	2	1814	0	0	11	6022
NON ALIMENTARE	11	5005	3	3314	0	0	14	8319
	15	6713	9	9478	1	2240	25	18431

Zona 1 centro storico

Nella *zona 1 - centro storico* di Nardò risultano operativi n. 171 esercizi commerciali al dettaglio per un totale di m² 10943 suddivisi, per tipologia dimensionale, nel seguente modo:

		n	m²
PDV	ESERCIZI DI VICINATO	169	10111
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	2	832
		171	10943

Sono presenti n. 169 esercizi di vicinato aventi una superficie commerciale complessiva pari a m² 10111 suddivisa, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m²
--	--	----------	----------------------



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

ESER CIZI DI VICIN ATO	ALIMENTARE E MISTO	35	1192
	BENI ALLA PERSONA	37	3121
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	2	43
	ALTRI BENI	95	5755
	NON ALIMENTARE	134	8919
		169	10111

Inoltre, risultano operative n. 2 medie strutture di vendita aventi una superficie complessiva pari a m² 832 suddivisa, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m ²
MEDI E STRU TUR E DI VEND ITA	ALIMENTARE E MISTO	1	388
	BENI ALLA PERSONA	1	444
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	0	0
	ALTRI BENI	0	0
	NON ALIMENTARE	1	444
		2	832

Zona 2 - area nord

Nella *zona 2 - area nord* del comune di Nardò risultano operativi n. 255 esercizi commerciali al dettaglio per un totale di m² 31654 suddivisi, per tipologia dimensionale, nel seguente modo:

	n	m ²



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

PDV	ESERCIZI DI VICINATO	243	21966
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	12	9688
		255	31654

Sono presenti n. 243 esercizi di vicinato aventi una superficie commerciale complessiva pari a m² 21966 suddivisa, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m²
ESERCIZI DI VICINATO	ALIMENTARE E MISTO	66	4023
	BENI ALLA PERSONA	30	3001
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	9	2652
	ALTRI BENI	138	12290
	NON ALIMENTARE	177	17943
		243	21966

Inoltre, risultano operative n. 12 medie strutture di vendita aventi una superficie complessiva pari a m² 9688 suddivisa, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m²
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	ALIMENTARE E MISTO	6	6368
	BENI ALLA PERSONA	1	353
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	0	0
	ALTRI BENI	5	2967



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

	NON ALIMENTARE	6	3320
		12	9688

Zona 3 - area sud

Nella *zona 3 - area sud* del comune di Nardò risultano operativi n. 183 esercizi commerciali al dettaglio per un totale di m² 21874 suddivisi, per tipologia dimensionale, nel seguente modo:

		n	m²
PDV	ESERCIZI DI VICINATO	173	14777
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	10	7097
		183	21874

Sono presenti n. 173 esercizi di vicinato aventi una superficie commerciale complessiva pari a m² 14777 suddivisa, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m²
ESERCIZI DI VICINATO	ALIMENTARE E MISTO	58	3785
	BENI ALLA PERSONA	20	1986
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	7	1279
	ALTRI BENI	88	7727
	NON ALIMENTARE	115	10992
		173	14777



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Inoltre, risultano operative n. 10 medie strutture di vendita aventi una superficie complessiva pari a m² 797 suddivisa, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m²
MEDI E STRU TUR E DI VEND ITA	ALIMENTARE E MISTO	4	3356
	BENI ALLA PERSONA	1	1500
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	0	0
	ALTRI BENI	5	2241
	NON ALIMENTARE	6	3741
		10	7097

Zona 4 - santa maria - santa caterina

Nella *zona 4 - santa maria - santa caterina* del comune di Nardò risultano operativi n. 42 esercizi commerciali al dettaglio, per un totale di m² 2673 suddivisi, per tipologia dimensionale, nel seguente modo:

		n	m²
PDV	ESERCIZI DI VICINATO	41	1859
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	1	814
		42	2673

Sono presenti n. 41 esercizi di vicinato aventi una superficie commerciale complessiva pari a m² 1859 suddivisa, per settore merceologico, nel seguente modo:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
 Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

		n	m²
ESER CIZI DI VICIN ATO	ALIMENTARE E MISTO	21	1167
	BENI ALLA PERSONA	1	45
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	0	0
	ALTRI BENI	19	647
	NON ALIMENTARE	20	692
		41	1859

Inoltre, risulta operativa n. 1 media struttura di vendita avente una superficie pari a m² 814 appartenente al settore non alimentare.

		n	m²
MEDI E STRU TUR E DI VEND ITA	ALIMENTARE E MISTO	0	0
	BENI ALLA PERSONA	0	0
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	0	0
	ALTRI BENI	1	814
	NON ALIMENTARE	1	814
		1	814

Zona 5 - sant'isidoro - torre squillace

Nella zona 5 - sant'isidoro - torre squillace del comune di Nardò non sono presenti medie strutture di vendita e risultano operativi n. 28 esercizi di vicinato, per un totale di m² 1781 suddivisi, per settore merceologico, nel seguente modo:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

		n	m²
ESER CIZI DI VICIN ATO	ALIMENTARE E MISTO	20	1370
	BENI ALLA PERSONA	1	18
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	0	0
	ALTRI BENI	7	393
	NON ALIMENTARE	8	411
		28	1781

Studio comparato

Le seguenti tabelle aiutano a comprendere l'incidenza percentuale, in termini di numerosità e superficie commerciale, che i punti di vendita (esercizi di vicinato e medie strutture) distribuiti nelle diverse zone hanno sul totale dei punti di vendita presenti nella città di Nardò.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

		n	%	m²	%
PUNTI DI VENDITA	CENTRO STORICO	171	25,18%	10943	15,88%
	AREA NORD	255	37,56%	31654	45,93%
	AREA SUD	183	26,95%	21874	31,74%
	S.MARIA - S. CATERINA	42	6,19%	2673	3,88%
	S. ISIDORO - TORRE SQUILLACE	28	4,12%	1781	2,58%
	TOTALE NARDÒ	679	100%	68925	100%

		n	%	m²	%
ESERCIZI DI VICINATO	CENTRO STORICO	169	25,84%	10111	20,02%
	AREA NORD	243	37,16%	21966	43,50%
	AREA SUD	173	26,45%	14777	29,26%
	S.MARIA - S. CATERINA	41	6,27%	1859	3,68%
	S. ISIDORO - TORRE SQUILLACE	28	4,28%	1781	3,53%
	TOTALE NARDÒ	654	100%	50494	100%

n	%	m²	%
----------	----------	----------------------	----------



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

MEDI E STRU TUR E DI VEND ITA	CENTRO STORICO	2	8,00%	832	4,51%
	AREA NORD	12	48,00%	9688	52,56%
	AREA SUD	10	40,00%	7097	38,51%
	S.MARIA - S. CATERINA	1	4,00%	814	4,42%
	S. ISIDORO - TORRE SQUILLACE	0	0,00%	0	0,00%
	TOTALE NARDÒ	25	100%	18431	100%

3.1.2 Analisi per settore merceologico

Alla data del 31/12/2017 risultano operativi nel territorio di Nardò n. 679 esercizi commerciali al dettaglio (con esclusione di quelli che svolgono attività prevalente di farmacia, tabacchi, distributori di carburante, artigianato, ecc.), per un totale di m² 68925 suddivisi per settore merceologico nel seguente modo:

		n	m²
PUN TI DI VEND ITA	ALIMENTARE E MISTO	211	21649
	BENI ALLA PERSONA	92	10648
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	18	3974
	ALTRI BENI	358	32834
	NON ALIMENTARE	468	47276
		679	68925



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Sono presenti n. 211 esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore alimentare e misto, aventi una superficie commerciale pari a m² 21649 suddivisa, per tipologia dimensionale, nel seguente modo:

		n	m ²
ALIM ENT ARE E MIST O	ESERCIZI DI VICINATO	200	11537
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1	4	1708
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M2	6	6164
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M3	1	2240
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	11	10112
		211	21649

Inoltre, risultano operativi n. 468 esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore non alimentare aventi una superficie complessiva pari a m² 47276 suddivisa, per tipologia dimensionale, nel seguente modo:

		n	m ²
NON ALIM ENTA RE	ESERCIZI DI VICINATO	454	38957
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1	11	5005
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M2	3	3314
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M3	0	0
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	14	8319
		468	47276



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

La superficie commerciale ed il numero degli esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore non alimentare risultano suddivisi, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m²
NON ALIME NTAR E BENI ALLA PERSO NA	ESERCIZI DI VICINATO	89	8171
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1	2	797
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M2	1	1500
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M3	0	0
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	3	2297
		92	10648

		n	m²
NA - BENI A BASS O IMPA TTO URBA NISTI CO	ESERCIZI DI VICINATO	18	3974
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1	0	0
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M2	0	0
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M3	0	0
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		18	3974

		n	m²



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

NON ALIMEN TARE ALTRI BENI	ESERCIZI DI VICINATO	347	26812
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M1	9	4208
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M2	2	1814
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA M3	0	0
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	11	6022
		358	32834

Zona 1 - centro storico

Nella *zona 1 - centro storico* di Nardò risultano operativi n. 171 esercizi commerciali al dettaglio, per un totale di m² 10943 suddivisi, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m ²
PUN TI DI VEN DITA	ALIMENTARE E MISTO	36	1580
	BENI ALLA PERSONA	38	3565
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	2	43
	ALTRI BENI	95	5755
	NON ALIMENTARE	135	9363
		171	10943



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Sono presenti n. 36 esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore alimentare e misto, aventi una superficie commerciale pari a m² 1580 suddivisa, per tipologia dimensionale, nel seguente modo:

		n	m²
AM	ESERCIZI DI VICINATO	35	1192
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	1	388
		36	1580

Inoltre, risultano operativi n. 135 esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore non alimentare aventi una superficie complessiva pari a m² 9363 suddivisa, per tipologia dimensionale e settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m²
NA	ESERCIZI DI VICINATO	134	8919
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	1	444
		135	9363

		n	m²
--	--	----------	----------------------



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

NA BP	ESERCIZI DI VICINATO	37	3121
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	1	444
		38	3565

		n	m²
NA BBIU	ESERCIZI DI VICINATO	2	43
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		2	43

		n	m²
NA AB	ESERCIZI DI VICINATO	95	5755
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		95	5755

Zona 2 - area nord



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Nella *zona 2 - area nord* del comune di Nardò risultano operativi n. 255 esercizi commerciali al dettaglio per un totale di m² 31654 suddivisi, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m²
PUNTI DI VENDITA	ALIMENTARE E MISTO	72	10391
	BENI ALLA PERSONA	1	353
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	9	2652
	ALTRI BENI	95	5755
	NON ALIMENTARE	183	21263
		255	31654

Sono presenti n. 72 esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore alimentare e misto, aventi una superficie commerciale pari a m² 10391 suddivisa, per tipologia dimensionale, nel seguente modo:

		n	m²
AM	ESERCIZI DI VICINATO	66	4023
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	6	6368
		72	10391



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Inoltre, risultano operativi n. 183 esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore non alimentare aventi una superficie complessiva pari a m² 21263 suddivisa, per tipologia dimensionale e settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m²
NA	ESERCIZI DI VICINATO	177	17943
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	6	3320
		183	21263

		n	m²
NA BP	ESERCIZI DI VICINATO	30	3001
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	1	353
		31	3354

		n	m²
NA BBIU	ESERCIZI DI VICINATO	9	2652
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

		9	2652
		n	m²
NA AB	ESERCIZI DI VICINATO	138	12290
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	5	2967
		143	15257

Zona 3 - area sud

Nella *zona 3 - area sud* del comune di Nardò risultano operativi n. 183 esercizi commerciali al dettaglio, per un totale di m² 21874 suddivisi per settore merceologico nel seguente modo:

		n	m²
PUNTI DI VENDITA	ALIMENTARE E MISTO	62	7141
	BENI ALLA PERSONA	21	3486
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	7	1279
	ALTRI BENI	93	9968
	NON ALIMENTARE	121	14733
		183	21874



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Sono presenti n. 62 esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore alimentare e misto, aventi una superficie commerciale pari a m² 7141 suddivisa, per tipologia dimensionale, nel seguente modo:

		n	m ²
AM	ESERCIZI DI VICINATO	58	3785
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	4	3356
		62	7141

Inoltre, risultano operativi n. 121 esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore non alimentare aventi una superficie complessiva pari a m² 14733 suddivisa, per tipologia dimensionale e settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m ²
NA	ESERCIZI DI VICINATO	115	10992
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	6	3741
		121	14733

n	m ²
---	----------------



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

NA BP	ESERCIZI DI VICINATO	20	1986
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	1	1500
		21	3486

		n	m²
NA BBIU	ESERCIZI DI VICINATO	7	1279
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		7	1279

		n	m²
NA AB	ESERCIZI DI VICINATO	88	7727
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	5	2241
		93	9968

Zona 4 - santa maria - santa caterina



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Nella zona 4 - santa maria - santa caterina del comune di Nardò risultano operativi n. 42 esercizi commerciali al dettaglio, per un totale di m² 2673 suddivisi per settore merceologico nel seguente modo:

		n	m²
PUNTI DI VENDITA	ALIMENTARE E MISTO	21	1167
	BENI ALLA PERSONA	1	45
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	0	0
	ALTRI BENI	20	1461
	NON ALIMENTARE	21	1506
		42	2673

Sono presenti n. 21 esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore alimentare e misto, aventi una superficie commerciale pari a m² 1167 suddivisa, per tipologia dimensionale, nel seguente modo:

		n	m²
AM	ESERCIZI DI VICINATO	21	1167
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		21	1167



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Inoltre, risultano operativi n. 21 esercizi commerciali al dettaglio appartenenti al settore non alimentare aventi una superficie complessiva pari a m² 1506 suddivisa, per tipologia dimensionale e settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m²
NA	ESERCIZI DI VICINATO	20	692
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	1	814
		21	1506

		n	m²
NA BP	ESERCIZI DI VICINATO	1	45
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		1	45

		n	m²
NA BBIU	ESERCIZI DI VICINATO	0	0
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

		0	0
		n	m²
NA AB	ESERCIZI DI VICINATO	19	647
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	1	814
		20	1461

Zona 5 - sant'isidoro - torre squillace

Nella *zona 5 - sant'isidoro - torre squillace* del comune di Nardò risultano operativi n. 28 esercizi commerciali al dettaglio, per un totale di m² 1781 suddivisi per settore merceologico nel seguente modo:

		n	m²
PUNTI DI VENDITA	ALIMENTARE E MISTO	20	1370
	BENI ALLA PERSONA	1	18
	BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	0	0
	ALTRI BENI	7	393
	NON ALIMENTARE	8	411
		28	1781



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Sono presenti n. 20 esercizi di vicinato appartenenti al settore alimentare e misto, aventi una superficie commerciale pari a m² 1167:

		n	m ²
AM	ESERCIZI DI VICINATO	20	1370
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		20	1370

Inoltre, risultano operativi n. 8 esercizi di vicinato appartenenti al settore non alimentare, aventi una superficie commerciale pari a m² 411 suddivisa, per settore merceologico, nel seguente modo:

		n	m ²
NA	ESERCIZI DI VICINATO	8	411
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		8	411

n	m ²
---	----------------



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

NA BP	ESERCIZI DI VICINATO	1	18
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		1	18

		n	m²
NA BBIU	ESERCIZI DI VICINATO	0	0
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		0	0

		n	m²
NA AB	ESERCIZI DI VICINATO	7	393
	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	0	0
		7	393

3.1.3 Indicatori di dotazioni di servizio al consumatore

Sulla scorta della rilevazione dei dati della rete distributiva cittadina, sono stati individuati cinque indicatori, utili a valutare le condizioni di equilibrio della struttura commerciale ed il livello di servizio garantito ai consumatori:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

L'**indice di servizio al consumatore (IS)** è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibili per ogni mille abitanti ($MqV/Ab*1000$): con tale formula, pertanto, l'indice di servizio al consumatore è dato dal totale dei mq di vendita di superficie commerciale diviso per la popolazione espressa in migliaia. Anche l'indice di servizio al consumatore, come tutti gli altri indici, si può calcolare separatamente per le diverse tipologie merceologiche e dimensionali.

L'**indice di distribuzione territoriale (ID)** è dato dal rapporto fra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Con tale Indice è possibile misurare e valutare la diffusione e la disponibilità dei punti di vendita rispetto alle necessità di servizio del consumatore/residente.

L'**indice di copertura territoriale (ICT)** è dato dal rapporto fra la superficie di vendita e l'estensione territoriale del comune o dell'area presa in considerazione. Si tratta di rapporto che consente di rilevare quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio.

L'**indice di densità territoriale (IDT)** rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita e si calcola dividendo il numero di punti vendita per l'estensione territoriale del comune o dell'area. Viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, aiutando a rilevare la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

L'**indice di equilibrio commerciale (IEC)** misura il livello di equilibrio esistente sul territorio comunale fra gli esercizi di vicinato da un lato e le medie e grandi distribuzioni dall'altro. L'indice scaturisce da una frazione dove al numeratore è posta la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato e al denominatore quella delle medie e grandi strutture. Si tratta ovviamente di un indice dinamico, calcolato in



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
termini reali attraverso le superfici di vendita autorizzate, e che si può anche calcolare distintamente per il settore alimentare e quello non alimentare. In una situazione di equilibrio assoluto l'indice dovrebbe essere pari a 1,0, qualora i metri quadri di vendita degli esercizi di vicinato e della media e grande Distribuzione fossero totalmente equivalenti; lo stesso è superiore ad 1,0 quando i metri quadrati di vendita degli esercizi di vicinato prevalgono su quelli delle medie e grandi superfici ed è, viceversa inferiore a 1,0 quando sono le superfici delle medie e grandi strutture a superare quelle degli esercizi di vicinato.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

L'Indice di servizio al consumatore (IS), come definito dall'art. 6 comma 5.2 del Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27 è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibili per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali. L'indice permette di misurare il livello di disponibilità del servizio distributivo per l'approvvigionamento dei beni.

	n	m ²
POPOLAZIONE RESIDENTE IN CITTÀ AL 31/12/2016	31511⁵¹	
PUNTI DI VENDITA NARDÒ		68925
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE <i>(superficie di vendita / popolazione x 1000)</i> <i>68925 / 31511 x 1000 = 2187,33</i>		

L'indice di servizio può essere scomposto per settore merceologico (alimentare e misto, non alimentare):

		m ²	IS
PDV	ALIMENTARE E MISTO	21649	687,03
	NON ALIMENTARE	47276	1500,30
		68925	2187,33

L'indice di servizio può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita):

		m ²	IS

⁵¹ (Fonte: tuttitalia.it)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

EV	ALIMENTARE E MISTO	11537	366,13
	NON ALIMENTARE	38957	1236,30
		50494	1602,43

		M1		M2		M3		TOTALE	
		m²	IS	m²	IS	m²	IS	m²	IS
MS V	AM	1708	54,20	6164	195,61	2240	71,09	10112	320,90
	NA	5005	158,83	3314	105,17	0	0	8319	264
		6713	213,03	9478	300,78	2240	71,09	18431	584,90

La disponibilità di oltre 2187 mq di superficie commerciale ogni mille abitanti restituisce una dotazione di servizio che va ben oltre il fabbisogno dei residenti e che evidenzia il ruolo attrattivo che Nardò esercita in ambito commerciali tra i comuni limitrofi.

A tal proposito, comparando il dato dell'**indice di servizio al consumatore (IS)** della città di Nardò con quello di alcuni comuni confinanti (Copertino, Porto Cesareo, Veglie, Salice Salentino, Avetrana), utilizzando i dati disponibili sull'Osservatorio Regionale del Commercio, si nota come sia nel settore alimentare e misto (687,03 m² ogni mille abitanti) che nel settore non alimentare (1500,30 m² ogni mille abitanti) il più alto indice di servizio al consumatore appartenga al comune di Nardò.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

PUNTI DI VENDITA	INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)		
	ALIMENTARE E MISTO	NON ALIMENTARE	GENERALE
NARDÒ	687,03	1500,30	2187,33
COPERTINO	559	905	1464
PORTO CESAREO	514	639	1153
VEGLIE	397	1005	1402
SALICE SALENTINO	413	816	1229
AVETRANA	362	808	1170

Molto interessante è, inoltre, il confronto con gli altri principali centri della Provincia di Lecce:

PUNTI DI VENDITA	INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (IS)		
	POPOLAZIONE	SUPERFICIE DI VENDITA	IS
NARDÒ	31511	68925	2187,33



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

LECCE	95619	229360	2398,70
MAGLIE	14345	58738	4094,70
GALLIPOLI	20150	47730	2368,70
GALATONE	15584	24857	1595,00
GALATINA	27337	47943	1753,80
TRICASE	17640	49490	2805,60

Il dato neretino è leggermente al di sotto della media dei principali comuni della Provincia di Lecce. Maglie presenta il valore più alto come disponibilità di metri quadri ogni mille abitanti a testimonianza della forte polarità commerciale che tale comune rappresenta all'interno dell'intero territorio salentino.

L'indice di distribuzione territoriale (ID)

L'indice di distribuzione territoriale (ID) è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore.

	n
POPOLAZIONE RESIDENTE IN CITTÀ AL 31/12/2016	31511⁵²
PUNTI DI VENDITA	679

52 (Fonte: *tuttitalia.it*)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

(n° punti di vendita / popolazione x 1000)

$$679 / 31511 \times 1000 = \mathbf{21,55}$$

L'indice di distribuzione territoriale può essere scomposto per settore merceologico (alimentare e misto, non alimentare):

		n	ID
PDV	ALIMENTARE E MISTO	211	6,70
	NON ALIMENTARE	468	14,85
		679	21,55

La disponibilità di ben 21 punti vendita ogni mille abitanti (Indice di Distribuzione Territoriale) restituisce una dotazione di servizio che va ben oltre il fabbisogno dei residenti e che restituisce chiaramente il ruolo attrattivo che Nardò esercita in ambito commerciale nei comuni limitrofi. In effetti comparando il dato dell'**indice di distribuzione territoriale (ID)** della città di Nardò con quello dei comuni confinanti (Copertino, Porto Cesareo, Veglie, Salice Salentino, Avetrana), utilizzando i dati disponibili sull'Osservatorio Regionale del Commercio, si nota come il comune di Nardò con 21,55 punti di vendita ogni mille abitanti presenti il più alto indice di distribuzione territoriale. Tuttavia, scomponendo l'indice di distribuzione territoriale per settore, si nota come nel settore alimentare e misto (8,66 punti di vendita ogni mille abitanti) l'indice di distribuzione territoriale più alto appartenga al comune di Porto Cesareo.

PUNTI DI VENDITA	INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)		
	ALIMENTARE E MISTO	NON ALIMENTARE	GENERALE



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

NARDÒ	6,70	14,85	21,55
COPERTINO	3,61	8,69	12,30
PORTO CESAREO	8,66	11,04	19,7
VEGLIE	3,91	11,93	15,84
SALICE SALENTINO	4,35	12,7	17,05
AVETRANA	4,46	9,78	14,24

Molto interessante è il confronto con gli altri principali centri della Provincia di Lecce:

PUNTI DI VENDITA	INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE (ID)		
	POPOLAZIONE	PUNTI DI VENDITA	ID
NARDÒ	31511	679	21,55
LECCE	95619	2547	26,60
MAGLIE	14345	509	35,50
GALLIPOLI	20150	649	32,20
GALATONE	15584	257	16,50
GALATINA	27337	584	21,40
TRICASE	17640	423	24,00



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Il Comune di Nardò presenta un indice di distribuzione territoriale lievemente inferiore rispetto alla media dei principali centri della Provincia di Lecce. Maglie presente il valore più alto come disponibilità di punti vendita ogni mille abitanti a testimonianza della forte polarità commerciale che tale comune rappresenta all'interno dell'intero territorio salentino.

L'indice di copertura territoriale (ICT)

L'indice di copertura territoriale (ICT) è rappresenta la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanto il servizio sia distribuito, ovvero quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio. Questo rapporto è indicativo di quanto la rete del servizio di vendita sia effettivamente diffusa sulla grandezza scalare del territorio.

	m²	km²
ESTENSIONE TERRITORIO COMUNALE		193,24⁵³
PUNTI DI VENDITA	68925	
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE <i>(superficie di vendita / estensione territoriale in km²)</i> $68925 / 193,24 = \mathbf{356,68}$		

L'indice di copertura territoriale può essere scomposto per settore merceologico (alimentare e misto, non alimentare):

53 Fonte: *tuttitalia.it*



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
 Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

		m²	ICT
PDV	ALIMENTARE E MISTO	21649	112,03
	NON ALIMENTARE	47276	244,65
		68925	356,68

Comparando il dato dell'**indice di copertura territoriale (ICT)** della città di Nardò con quello dei comuni confinanti (Copertino, Porto Cesareo, Veglie, Salice Salentino, Avetrana), utilizzando i dati disponibili sull'Osservatorio Regionale del Commercio, si nota come il comune di Copertino, con 609 m² di superficie di vendita per km², presenti il più alto indice di copertura territoriale.

PUNTI DI VENDITA	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE (ICT)		
	ALIMENTARE E MISTO	NON ALIMENTARE	GENERALE
NARDÒ	112,03	244,65	356,68
COPERTINO	233	376	609
PORTO CESAREO	86	107	193
VEGLIE	91	231	450
SALICE SALENTINO	59	116	392
AVETRANA	34	76	110



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Il dato ovviamente risente estensione della conformazione territoriale di Nardò caratterizzato da ampie aree costiere e rurali.

Molto interessante è il confronto con gli altri principali centri della Provincia di Lecce:

PUNTI DI VENDITA	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE (ICT)		
	ESTENSIONE TERRITORIALE	SUPERFICIE DI VENDITA	ICT
NARDÒ	193,24	68925	356,68
LECCE	241	229360	951,70
MAGLIE	22,66	58738	2592,10
GALLIPOLI	41,22	47730	1157,90
GALATONE	47,08	24857	528,00
GALATINA	82,65	47943	580,10
TRICASE	43,33	49940	1142,20

Il dato va ovviamente ponderato con la diversa estensione territoriale dei comuni. Nardò così come Lecce hanno un territorio caratterizzato da ampie aree costiere e rurali a differenza di Maglie che ha un territorio meno esteso.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

L'indice di densità territoriale (IDT)

L'indice di densità territoriale (IDT) rappresenta la distribuzione sul territorio della rete di vendita. Esso viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita. Il dato aiuta a comprendere la probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino. Un rapporto alto può suggerire una maggiore probabilità di vicinanza del servizio distributivo al cittadino.

	n	km²
ESTENSIONE TERRITORIO COMUNALE		193,24
PUNTI DI VENDITA	679	
INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE <i>(n° punti di vendita / estensione territoriale)</i> $679 / 193,24 = \mathbf{3,51}$		

L'indice di densità territoriale può essere scomposto per settore merceologico (alimentare e misto, non alimentare):

		n	IDT
PDV	ALIMENTARE E MISTO	211	1,09
	NON ALIMENTARE	468	2,42
		679	3,51



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Comparando il dato dell'**indice di densità territoriale (IDT)** della città di Nardò con quello dei comuni confinanti (Copertino, Porto Cesareo, Veglie, Salice Salentino, Avetrana), utilizzando i dati disponibili sull'Osservatorio Regionale del Commercio, si nota come il Comune di Copertino, con 5,13 punti di vendita per km², presenti il più alto indice di densità territoriale.

PUNTI DI VENDITA	INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE (IDT)		
	ALIMENTARE E MISTO	NON ALIMENTARE	GENERALE
NARDÒ	1,09	2,42	3,51
COPERTINO	1,50	3,63	5,13
PORTO CESAREO	1,45	1,85	3,30
VEGLIE	0,89	2,74	3,63
SALICE SALENTINO	0,62	1,80	2,42
AVETRANA	0,42	0,91	1,33

Molto interessante è il confronto con gli altri principali centri della Provincia di Lecce:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

PUNTI DI VENDITA	INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE (IDT)		
	ESTENSIONE TERRITORIALE	PUNTI DI VENDITA	IDT
NARDÒ	193,24	679	3,51
LECCE	241	2547	10,6
MAGLIE	22,66	509	22,5
GALLIPOLI	41,22	649	15,7
GALATONE	47,08	257	5,5
GALATINA	82,65	584	7,1
TRICASE	43,33	423	9,8

Il dato va ovviamente ponderato con la diversa estensione territoriale dei comuni. Nardò ha un territorio caratterizzato da ampie aree costiere e rurali a differenza di Maglie che ha un territorio molto meno esteso.

L'indice di equilibrio commerciale (IEC)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

L'indice di equilibrio commerciale è dato dal rapporto tra la superficie di vendita delle diverse tipologie dei canali distributivi (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) e descrive l'equilibrio tra il servizio offerto al consumatore dai diversi canali distributivi.

	m²
ESERCIZI DI VICINATO	50494
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	18431
INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE <i>superficie esercizi di vicinato / superficie medie strutture</i> $50494 / 18431 = 2,74^{54}$	

L'indice di equilibrio commerciale può essere scomposto per settore merceologico (alimentare e misto, non alimentare):

	ALIMENTARE E MISTO		NON ALIMENTARE		m²	IEC
	m²	IEC	m²	IEC		
ESERCIZI DI VICINATO	11537	1,14	38957	4,68	50494	2,74
MEDIE STRUTTURE	10112		8319		18431	

L'indice di equilibrio commerciale può essere calcolato anche in relazione alla superficie commerciale dei punti di vendita distribuiti nelle diverse zone territoriali della città di Nardò:

ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
-----------------------------	-----------------------------------

54 L'indice di equilibrio commerciale (IEC) nel territorio comunale di Nardò è di 2,74. Tale dato è la risultante del rapporto fra i 50494 m² di vendita degli esercizi di vicinato e i 18431 m² autorizzati della media distribuzione e sintetizza una prevalenza in città della superficie degli esercizi di vicinato rispetto a quella delle medie strutture di vendita. Scorporando il dato per settore merceologico, si nota come la suddetta prevalenza divenga molto più marcata nel settore non alimentare (indice di equilibrio commerciale: 4,68), mentre, nel settore alimentare e misto (indice di equilibrio commerciale: 1,14) è riscontrabile una sostanziale equivalenza tra la superficie commerciale degli esercizi di vicinato e quella delle medie strutture di vendita.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

	m²	m²	IEC
ZONA 1 CENTRO STORICO	10111	832	12,15
ZONA 2 AREA NORD	21966	9688	2,27
ZONA 3 AREA SUD	14777	7097	2,08
ZONA 4 S.MARIA - S.CATERINA	1859	814	2,28
ZONA 5 S.ISIDORO - TORRE SQUILLACE	1781	0	
NARDÒ	50494	18431	2,74

SETTORE ALIMENTARE E MISTO	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	
	m²	m²	IEC
ZONA 1 CENTRO STORICO	1192	388	3,07
ZONA 2 AREA NORD	4023	6368	0,63



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

ZONA 3 AREA SUD	3785	3356	1,13
ZONA 4 S.MARIA - S.CATERINA	1167	0	0
ZONA 5 S.ISIDORO - TORRE SQUILLACE	1370	0	
NARDÒ	11537	10112	1,14

SETTORE NON ALIMENTARE	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	
	m²	m²	IEC
ZONA 1 CENTRO STORICO	8919	444	20,09
ZONA 2 AREA NORD	17943	3320	5,40



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

ZONA 3 AREA SUD	10992	3741	2,94
ZONA 4 S.MARIA - S.CATERINA	692	814	0,85
ZONA 5 S.ISIDORO - TORRE SQUILLACE	411	0	
NARDÒ	38957	8319	4,68

Infine può essere utile un confronto con alcuni dei principali centri della Provincia di Lecce che hanno provveduto o stanno provvedendo a redigere il proprio Documento Strategico del Commercio.

	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	
	m²	m²	IEC
NARDÒ	50494	18431	2,74
LECCE	177480	51880	3,42
MAGLIE	44446	14292	3,11



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

GALLIPOLI	37251	10479	3,55
GALATONE	17065	7792	2,19
GALATINA	40074	7869	5,09
TRICASE	34651	18439	2,34

Il dato di Nardò, come Indice di Equilibrio Commerciale totale è leggermente al di sotto della media rispetto ai valori degli altri principali centri della provincia, che oscillano tra il 2,19 di Galatone ed il 5,09 di Galatina.

Appare interessante, inoltre, il dettaglio merceologico dell'Indice di Equilibrio: le tabelle seguenti evidenziano come in tutti i principali centri della Provincia di Lecce nel settore alimentare tale indice si attesti intorno o addirittura al di sotto del valore equilibrio 1, che fotografa una parità di metri quadri di vendita tra esercizi di vicinato e media e grande distribuzione. Le medie superfici esprimono la maggioranza dei metri quadri alimentari a Maglie, Gallipoli, Galatone e Tricase. Ovunque, al contrario, nel settore non alimentare vi è una prevalenza dei metri quadri di vicinato.

SETTORE ALIMENTARE E MISTO	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	IEC
	m²	m²	
NARDÒ	11537	10112	1,14
LECCE	37683	25398	1,48
MAGLIE	5341	7592	0,70



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

GALLIPOLI	8977	9279	0,97
GALATONE	3984	5182	0,77
GALATINA	7069	5405	1,31
TRICASE	3847	6352	0,61
SETTORE NON ALIMENTARE	ESERCIZI DI VICINATO	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	
	m²	m²	IEC
NARDÒ	38957	8319	4,68
LECCE	139797	26842	5,28
MAGLIE	39105	6700	5,84
GALLIPOLI	28274	1200	23,56
GALATONE	13081	2610	5,01
GALATINA	33005	2464	13,39
TRICASE	30804	8487	3,63



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Prospetto riepilogativo

IS	INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE <i>(superficie commerciale / popolazione x 1000)</i>	2187,33
ID	INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE <i>(n° punti di vendita / popolazione x 1000)</i>	21,55
ICT	INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE <i>(superficie di vendita / estensione territoriale in km²)</i>	356,68
IDT	INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE <i>(n° punti di vendita / estensione territoriale)</i>	3,51
IEC	INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE <i>superficie esercizi di vicinato / superficie medie strutture</i>	2,74



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Mediamente, dunque, nel Comune di Nardò ci sono 21,55 punti di vendita e 2187,33 mq di vendita ogni mille abitanti. Considerando l'estensione territoriale del Comune, abbiamo un dato di 3,51 punti di vendita e 356,68 mq ogni Kmq.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei principali centri della Provincia di Lecce:

	IS	ID	ICT	IDT	IEC
NARDÒ	2187,33	21,55	356,68	3,51	2,74
LECCE	2398,70	26,60	951,70	10,6	3,42
MAGLIE	4094,70	35,50	2592,10	22,5	3,11
GALLIPOLI	2368,70	32,20	1157,90	15,7	3,55
GALATONE	1595,00	16,50	528,00	5,5	2,19
GALATINA	1753,80	21,40	580,10	7,1	5,09
TRICASE	2805,60	24,00	1142,20	9,8	2,34
MEDIA	2457,69	25,39	1044,10	10,67	3,21



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

3.1.4 Medie strutture di vendita

La pregressa attività di valutazione del commercio nel Comune di Nardò, svolta ai sensi della L.R. 24/2015, art. 12, comma 2, ha evidenziato che al 31.12.2017 risultano operative n. 25 medie strutture di vendita aventi una superficie complessiva pari a m² 18431 suddivisa, per tipologia dimensionale e settore merceologico, nel seguente modo:

	M1		M2		M3		MSV	
	n	m²	n	m²	n	m²	n	m²
ALIMENTARE E MISTO	4	1708	6	6164	1	2240	11	10112
BENI ALLA PERSONA	2	797	1	1500	0	0	3	2297
BENI A BASSO IMPATTO URBANISTICO	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI BENI	9	4208	2	1814	0	0	11	6022
NON ALIMENTARE	11	5005	3	3314	0	0	14	8319
	15	6713	9	9478	1	2240	25	18431

Le M1 rappresentano la maggioranza degli esercizi autorizzati sia in termini di punti vendita che in termini di superficie commerciale. L'unica struttura di tipo M3 (alimentare) rappresenta da sola il 12% dei metri quadri di vendita delle medie strutture ed il 22,15% di quelle alimentari.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Questo è nel dettaglio l'elenco e la localizzazione di tutte le medie strutture autorizzate nel Comune di Nardò, distinte per tipologia dimensionale con la relativa superficie di vendita:

<i>MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPO M1 (DA 251 A 600 MQ.)</i>			
N°	ZONA	MQ	SETTORE
1	2	353	NA - BENI ALLA PERSONA
2	2	450	AM
3	3	533	NA - ALTRI BENI
4	2	270	NA - ALTRI BENI
5	3	360	NA - ALTRI BENI
6	2	600	NA - ALTRI BENI
7	2	550	NA - ALTRI BENI
8	1	444	NA - BENI ALLA PERSONA
9	3	600	AM
10	3	600	NA - ALTRI BENI
11	3	350	NA - ALTRI BENI
12	1	388	AM
13	2	547	NA - ALTRI BENI
14	3	398	NA - ALTRI BENI
15	2	270	AM



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPO M2 (DA 601 A 1500 MQ.)			
N°	ZONA	MQ	SETTORE
1	3	1100	AM
2	4	814	NA - ALTRI BENI
3	2	1287	AM
4	2	1296	AM
5	2	825	AM
6	3	900	AM
7	3	756	AM
8	3	1500	NA - BENI ALLA PERSONA
9	2	1000	NA - ALTRI BENI

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI TIPO M3 (DA 1501 A 2500 MQ.)			
N°	ZONA	MQ	SETTORE
1	2	2240	AM

Localizzazione Medie Strutture di Vendita



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

L'Indice di servizio al consumatore (IS) è ricavato dal calcolo delle superfici di vendita disponibili per ogni mille abitanti nelle diverse tipologie merceologiche e dimensionali.

	n	m²
POPOLAZIONE RESIDENTE IN CITTÀ AL 31/12/2016	31511⁵⁵	
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AL 31/12/2017		18431
INDICE DI SERVIZIO AL CONSUMATORE (MSV) <i>(superficie di vendita / popolazione x 1000)</i> $18431 / 31511 \times 1000 = \mathbf{584,90}$		

La dotazione di servizio delle medie e grandi strutture di vendita esistenti sul territorio comunale è di **584,90 mq ogni mille abitanti**. Nel dettaglio, come evidenzia la seguente tabella, abbiamo **320,90 mq ogni mille abitanti nel settore alimentare e misto** e **264 mq ogni mille abitanti nel settore non alimentare**.

		M1		M2		M3		TOTALE	
		m ²	IS	m ²	IS	m ²	IS	m ²	IS
MSV	AM	1708	54,20	6164	195,61	2240	71,09	10112	320,90
	NA	5005	158,83	3314	105,17	0	0	8319	264
		6713	213,03	9478	300,78	2240	71,09	18431	584,90

Si tratta, indubbiamente, di dati significativi in considerazione del fatto che nell'epoca della pianificazione per contingenti, precedente all'entrata in vigore della Direttiva Bolkestein, diverse prassi pianificatorie regionali consideravano **indicatori di servizio ottimali 700 mq ogni mille abitanti: 200 mq ogni mille abitanti nel settore alimentare e misto e 500 mq ogni mille abitanti nel settore non alimentare**.

⁵⁵ (Fonte: tuttitalia.it)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Dalla precedente analisi della dotazione di servizio di medie strutture di vendita di Nardò emerge un sotto dimensionamento della dotazione di servizio al consumatore nel settore non alimentare a cui fa da contraltare un netto sovra dimensionamento della dotazione di servizio al consumatore nel settore alimentare.

Indicatori	Valori
Abitanti	31.511
Parametro di servizio MSV Alimentare e Misto	200 mq./1000 ab.
Dotazione attuale MSV Alimentare e Misto	320,90 mq./1000 ab
Risultato	+ 120,90 mq./1000 ab
Parametro di servizio MSV Non Alimentare	500 mq./1000 ab.
Dotazione attuale MSV Non Alimentare	264 mq./1000 ab
Risultato	- 236,00 mq./1000 ab

Nel paragrafo successivo, in un'ottica di approfondimento dei suddetti risultati, saranno analizzate le dotazioni di servizio al consumatore delle Medie Strutture di Vendita ubicate all'interno del bacino commerciale delimitato della curva isocrona di 26 minuti che separa Nardò dai principali comuni confinanti⁵⁶.

L'indice di servizio al consumatore (IS) del bacino commerciale sovra-comunale

L'analisi delle dotazioni di servizio di medie strutture nei comuni confinanti è elemento di grande rilevanza nella definizione delle strategie di pianificazione commerciale del Comune di Nardò. Essa, infatti, rappresenta la situazione attuale nell'intero bacino di utenza commerciale più prossimo alla città, che coinvolge ovviamente una popolazione di area vasta più ampia della popolazione di Nardò.

⁵⁶ L'analisi delle dotazioni di servizio di medie strutture e dei relativi indici di servizio nei comuni confinanti è elemento di grande rilevanza nella definizione delle strategie di pianificazione commerciale del Comune di Nardò. Essa infatti rappresenta la situazione attuale nell'intero bacino di utenza commerciale più prossimo alla città, che coinvolge ovviamente una popolazione di area vasta più ampia della popolazione di Nardò.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

L'elenco dei principali comuni limitrofi a Nardò ordinati per distanza crescente calcolata in linea d'area dal centro urbano ed i relativi tempi di percorrenza identificano il bacino di riferimento degli scambi commerciali su scala sovra-comunale⁵⁷:

	DISTANZA IN LINEA D'ARIA⁵⁸	TEMPO DI PERCORRENZA⁵⁹	POPOLAZIONE ABITANTI⁶⁰	ESTENSIONE KMQ.⁶¹
NARDO'	0 Km	0 Minuti	31511	193,24
GALATONE	5 Km	14 Minuti	15584	47,08
COPERTINO	11 Km	18 Minuti	24094	58,53
GALATINA	12 Km	20 Minuti	27337	82,65
PORTO CESAREO	15 Km	26 Minuti	6272	35,13
TOTALE			104798	416,63

Nell'area delimitata da un raggio massimo in linea d'aria di 15 Km. e da un tempo di percorrenza massimo (curva isocrona) di 26 minuti, la popolazione complessiva è di 104798 abitanti.

All'interno del circondario sono presenti n. 57 medie strutture di vendita di cui n. 33 appartenenti al settore alimentare e misto e n. 24 appartenenti al settore non alimentare.

SUPERFICIE DI VENDITA⁶²

PUNTI DI VENDITA⁶³

⁵⁷ Sono stati esclusi dal bacino di riferimento degli scambi commerciali su scala sovra-comunale i comuni di Veglie e Salice Salentino per la vicinanza geografica al polo commerciale di Lecce ed il Comune di Avetrana.

⁵⁸ Fonte: www.distanza.org

⁵⁹ Fonte: www.distanza.org

⁶⁰ Fonte: Istat

⁶¹ Fonte: Istat

⁶² Fonte: <http://osservatoriocommerciopuglia.it>



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

CIRCONDARIO	AM	NA	TOT	AM	NA	TOT
NARDO'	10112	8319	18431	11	14	25
GALATONE	5182	2610	7792	7	4	11
COPERTINO	3927	900	4827	6	1	7
GALATINA	5405	2464	7869	9	5	14
PORTO CESAREO	0,00	0,00	0,00	0	0	0
TOTALE	24626	14293	38919	33	24	57

La superficie di vendita ed il numero dei punti di vendita delle medie strutture di Nardò rappresenta quasi la metà del totale dei mq e dei punti di vendita di tutte le medie strutture del circondario. Tale dato evidenzia chiaramente la centralità commerciale che Nardò riveste all'interno dell'area di riferimento.

In base alla densità di popolazione del circondario e alla presenza di medie strutture di vendita in quattro dei cinque comuni compresi nell'area, l'indicatore generale di bacino commerciale in termini di dotazione di servizio al consumatore per le medie strutture di vendita è di **371,37 metri quadri di vendita per 1000 abitanti**. Approfondendo il dettaglio dell'analisi delle medie strutture, si distinguono situazioni significativamente diverse tra la tipologia Alimentare e Misto (AM) e Non Alimentare (NA).

CIRCONDARIO	POPOLAZIONE	SUPERFICIE DI VENDITA ⁶⁴			IS Mqv/ab*1000		
		AM	NA	TOT	AM	NA	TOT
NARDO'	31511	10112	8319	18431	320,90	264,00	584,91
GALATONE	15584	5182	2610	7792	332,52	167,48	500,00
COPERTINO	24094	3927	900	4827	162,99	37,35	200,34

63 Fonte: <http://osservatoriocommerciopuglia.it>

64 Fonte: <http://osservatoriocommerciopuglia.it>



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

GALATINA	27337	5405	2464	7869	197,72	90,13	287,85
PORTO CESAREO	6272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	104798	24626	14293	38919	234,99	136,39	371,37

Il calcolo delle superficie di **medie strutture di vendita di tipo alimentare e misto** eventualmente attivabili nel territorio del Comune di Nardò, anche con riferimento al più ampio bacino commerciale del circondario, restituisce una possibilità di nuovi insediamenti di questo tipo estremamente bassa e quindi anti-economica. Il dato che emerge non risulta particolarmente sorprendente, giacché già in sede di valutazione della consistenza commerciale era apparso chiaro che la concentrazione di medie strutture di vendita di tipo alimentare e misto risultava piuttosto ipertrofica, sia in riferimento alla dotazione di servizio per i consumatori, che in riferimento all'indice di equilibrio commerciale tra medie strutture di vendita ed esercizi di vicinato di tipo alimentare e misto.

Il calcolo delle superficie di **medie strutture di vendita di tipo non alimentare** eventualmente attivabili nel territorio del Comune di Nardò, anche con riferimento al più ampio bacino commerciale del circondario, restituisce invece una **concreta possibilità di nuovi insediamenti di questo tipo di esercizio.**

Le dotazioni di servizio delle medie strutture di vendita (MSV) riscontrate all'interno del bacino commerciale ricompreso nel raggio di 15 km. e nella curva isocrona di 26 minuti che separa Nardò dai comuni confinanti definiscono, dunque, un interessante elemento del quadro di riferimento per la programmazione delle Medie Strutture di Vendita (MSV).

Indicatori	Comune di Nardò	Circondario
Abitanti	31.511	104.798
Parametro di servizio MSV	700 mq./1000 ab.	700 mq./1000 ab.
Dotazione attuale MSV	584,91 mq./1000 ab	371,37 mq./1000 ab
Risultato	- 115,09 mq./1000 ab	- 328,63 mq./1000 ab



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Parametro di servizio MSV Alimentare e Misto ⁶⁵	200 mq./1000 ab.	200 mq./1000 ab.
Dotazione attuale MSV Alimentare e Misto ⁶⁶	320,90 mq./1000 ab	234,99 mq./1000 ab
Risultato	+ 120,90 mq./1000 ab	+ 34,99 mq./1000 ab
Parametro di servizio MSV Non Alimentare ⁶⁷	500 mq./1000 ab.	500 mq./1000 ab.
Dotazione attuale MSV Non Alimentare ⁶⁸	264 mq./1000 ab	136,39 mq./1000 ab
Risultato	- 236,00 mq./1000 ab	- 363,61 mq./1000 ab

Appare interessante, infine, un confronto tra la dotazione di servizio delle medie strutture del Comune di Nardò con quelle dei principali comuni della Provincia di Lecce:

CIRCONDARIO	POPOLAZIONE	SUPERFICIE DI VENDITA ⁶⁹			IS Mqv/ab*1000		
		AM	NA	TOT	AM	NA	TOT
NARDO'	31511	10112	8319	18431	320,90	264,00	584,91
MAGLIE	14345	7592	6700	14292	529,2	467,1	996,3
LECCE	95617	25398	26482	51880	265,6	277,0	542,6
GALLIPOLI	20150	9279	1200	10479	460,5	59,6	520,1

⁶⁵ Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, nell'epoca della pianificazione per contingenti, precedente all'entrata in vigore della Direttiva Bolkestein, vi erano diverse prassi pianificatorie regionali che consideravano indicatori di servizio ottimali 700 mq ogni mille abitanti: 200 mq ogni mille abitanti nel settore alimentare e misto e 500 mq ogni mille abitanti nel settore non alimentare.

⁶⁶ *Idem*

⁶⁷ *Idem*

⁶⁸ *Idem*

⁶⁹ Fonte: <http://osservatoriocommerciopuglia.it>



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

TRICASE	17640	6352	8487	14839	360,1	481,1	841,2
----------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

L'indice di distribuzione territoriale (ID)

L'indice di distribuzione territoriale (ID) è dato dal rapporto tra il numero dei punti di vendita e la popolazione dell'area presa in considerazione. Esso contribuisce a valutare la diffusione dei punti di vendita rispetto alla dotazione di servizio al consumatore.

	n
POPOLAZIONE RESIDENTE IN CITTÀ AL 31/12/2016	31511⁷⁰
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AL 31/12/2017	25
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE <i>(n° punti di vendita / popolazione x 1000)</i> <i>25 / 31511 x 1000 = 0,79</i>	

L'indice di distribuzione territoriale (ID) può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita (M1, M2, M3) e settore merceologico (Alimentare e Misto, Non Alimentare):

70 (Fonte: tuttitalia.it)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
 Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

		M1		M2		M3		TOTALE	
		n°	ID	n°	ID	n°	ID	n°	ID
M SV	AM	4	0,13	6	0,19	1	0,03	11	0,35
	NA	11	0,35	3	0,10	0	0	14	0,44
		15	0,48	9	0,29	1	0,03	25	0,79

L'indice di copertura territoriale (ICT)

L'indice di copertura territoriale (ICT) è rappresentata la concentrazione di metri quadri di vendita rispetto all'estensione territoriale e dà dimensione di quanti metri quadri di vendita siano allocati per chilometri quadrato di territorio.

	m ²	km ²
ESTENSIONE TERRITORIO COMUNALE		193,24⁷¹
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AL 31/12/2017	18431	
INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE <i>(superficie di vendita / estensione territoriale in km²)</i> $18431 / 193,24 = \mathbf{95,38}$		

L'indice di copertura territoriale (ICT) può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita (M1, M2, M3) e settore merceologico (Alimentare e Misto, Non Alimentare):

		M1		M2		M3		TOTALE	
		m ²	ICT						

⁷¹ Fonte: tuttitalia.it



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

M SV	AM	1708	8,84	6164	31,90	2240	11,5 9	10112	52,33
	NA	5005	25,90	3314	17,15	0	0	8319	43,05
		6713	34,74	9478	49,05	2240	11,5 9	18431	95,38

L'indice di densità territoriale (IDT)

L'indice di densità territoriale (IDT) viene utilizzato per analizzare il grado di prossimità del servizio di vendita rispetto ai cittadini sul territorio, individuando la quantità di territorio servito da ogni singolo punto vendita.

	n	km²
ESTENSIONE TERRITORIO COMUNALE		193,24
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	25	
INDICE DI DENSITÀ TERRITORIALE <i>(n° punti di vendita / estensione territoriale)</i> $25 / 193,24 = \mathbf{0,13}$		

L'indice di densità territoriale (IDT) può essere ulteriormente scomposto per tipologia dimensionale di vendita (M1, M2, M3) e settore merceologico (Alimentare e Misto, Non Alimentare):

		M1		M2		M3		TOTALE	
		n°	IDT	n°	IDT	n°	IDT	n°	IDT
M SV	AM	4	0,02	6	0,03	1	0,01	11	0,06
	NA	11	0,06	3	0,02	0	0	14	0,07



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

15	0,08	9	0,05	1	0,01	25	0,13
----	------	---	------	---	------	----	------

3.2 Commercio elettronico

Il commercio al dettaglio è soggetto ciclicamente a forme di rivoluzione commerciale di diversa portata ed intensità: finora sono state principalmente fisiche, trattandosi in particolare di entrate e rapido sviluppo di nuovi formati distributivi (nuovi mix “merce-servizio-prezzo”).

Da qualche anno stiamo invece assistendo ad una nuova rivoluzione commerciale a matrice prevalentemente digitale. Di sicuro meno evidente, perchè inizialmente meno tangibile, ma non per questo meno impattante e pericolosa. Soprattutto per chi non saprà adattarsi. Come tutte le rivoluzioni anche quella che stiamo vivendo è guidata/trainata dal consumatore, o meglio dai suoi cambiamenti nei rapporti con i prodotti e con i luoghi dove trovare soddisfazione per i propri bisogni di acquisto. Oggi tutto è digitalizzabile sia nell’area dei beni non alimentari sia in quella dei prodotti alimentari e di largo e generale consumo.. L’uso massiccio delle nuove tecnologie sta rivoluzionando le modalità ed il percorso di acquisto, in quanto il digitale non si limita alla sola vendita finale (e-commerce), ma coinvolge e attraversa ormai tutte le fasi del processo. Il risultato è che i clienti non seguono più una sequenza lineare, dall’individuazione di un bisogno, alla ricerca dei prodotti/servizi per soddisfarlo, con la valutazione delle diverse alternative, per arrivare infine all’acquisto ed all’uso. In effetti, queste stesse fasi possono essere percorse seguendo ordini diversi da quello puramente sequenziale e le diverse attività possono essere ormai svolte ovunque ed in ogni momento proprio grazie all’uso delle nuove tecnologie.

Secondo quanto presentato dall’Osservatorio e-commerce B2C (business to consumer) del Politecnico di Milano, nel corso del 2017 è proseguito lo sviluppo dell’e-commerce italiano: il valore degli acquisti online da parte dei consumatori italiani ha toccato nel 2017 la quota di 23,6 miliardi di euro, con un incremento del 17% rispetto al 2016. Il tasso di penetrazione dell’e-commerce B2C sul totale delle vendite retail passa dal 4,9% del 2016 al 5,7% del 2017. Addirittura un terzo degli acquisti online viene effettuato attraverso l’uso di smartphone e dispositivi mobili. Alla luce di questi dati appare oggi



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
superata la logica che contrappone fisico e virtuale; si assiste piuttosto alla progressiva convergenza dei due mondi verso un unico e integrato ecosistema, senza confini in cui i consumatori vogliono essere liberi di scegliere dove e come acquistare.

Cosa distingue, dunque, il vecchio retail dal nuovo retail digitale? La diversità di fondo è che non è più il consumatore a spostarsi per andare alla ricerca dei prodotti, ma sono invece i prodotti che ora “si muovono” alla volta del consumatore il quale dispone di una maggior varietà di scelta, gestisce meglio i tempi di confronto e di valutazione delle diverse alternative, riceve la merce comodamente a casa. A fronte di questi benefici e delle mutate esigenze dei consumatori viene da chiedersi se sussista effettivamente il rischio che i punti di vendita “fisici” siano destinati a scomparire, a favore di una totale digitalizzazione del commercio. Tali timori paiono smentiti dalle dinamiche in atto che confermano un progressivo avvicinamento dei due mondi, sempre più complementari e la cui corretta ed equilibrata integrazione può consentire utili sinergie. Nel nuovo contesto competitivo, le nuove tecnologie più che rappresentare una minaccia possono invece rivelarsi estremamente utili per migliorare la gestione dei negozi ed ampliare il livello di servizio offerto ai clienti. A fronte della proliferazione dei media digitali e dell’incremento dei punti di contatto con gli shopper, è essenziale che anche il piccolo dettaglio sappia sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. In una realtà strettamente interconnessa, i nuovi strumenti devono diventare un mezzo per impostare più efficacemente il rapporto e, nei casi più avanzati, concludere la vendita anche online, modalità sempre più alla portata dei piccoli operatori⁷². La seguente tabella

72 Da qualche anno esiste un’importante dinamica strutturale che interessa tutti i Paesi europei commercialmente più evoluti e che rappresenta un’autentica opportunità per il piccolo dettaglio in sede fissa: è in atto una vera e propria riscoperta della prossimità. Per diverse ragioni che vanno dal minor tempo a disposizione ad alcune dinamiche socio-demografiche (famiglie più piccole, invecchiamento della popolazione, ecc.) si è ricreato uno spazio consistente per questo tipo di offerta “tutta comodità” di tempo e servizio. Si tratta di una tendenza del tutto favorevole per il piccolo dettaglio di vicinato. Tant’è che in questa direzione si sta muovendo anche la GDO a livello europeo, con lo sviluppo di piccole-medie superfici in posizioni urbane centrali rispetto ai precedenti “big box” periferici, proprio per cercare di coprire uno spazio commerciale finora appannaggio dei piccoli dettaglianti indipendenti. Questa circostanza rappresenta un’ulteriore, eloquente conferma che c’è ancora uno spazio vitale per il Piccolo Dettaglio moderno e dinamico, a patto che sappia adattarsi e sia in grado di farlo tempestivamente. Negli ultimi anni il consumatore ha acquisito, in effetti, un comportamento d’acquisto più evoluto che lo ha condotto a ridefinire i propri parametri di scelta: non ricerca solo un corretto rapporto tra prezzo e qualità dell’assortimento, ma anche un maggior livello di servizio e, più in generale, l’occasione per una piacevole *customer experience*. Cambiando le attese di consumatori, cambiano anche i rapporti tra i consueti formati distributivi: i concetti di tradizionale e moderno non sono più riconducibili in via esclusiva a piccoli negozi e grane distribuzione, così come la specializzazione non è più una



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò riporta il numero delle imprese specializzate nel “commercio solo via internet” iscritte presso la Camera di Commercio di Lecce nell’anno 2016 e consente di avere un quadro generale del fenomeno e-commerce in Provincia di Lecce.

Comune	Commercio solo via Internet	
LECCE	83	29,12 %
MAGLIE	14	4,91 %
NARDO'	14	4,91 %
RACALE	11	3,86 %
TAVIANO	10	3,51 %
CASARANO	9	3,16 %
CAVALLINO	7	2,46 %
MARTANO	7	2,46 %
ALTRI	130	45,61 %
TOTALE	285	100 %

3.3 Pubblici esercizi

Prima di analizzare nel dettaglio la dotazione di pubblici esercizi del Comune di Nardò, pare opportuno concentrarsi su alcune fondamentali dinamiche che riguardano un mercato, quello della ristorazione, in continua evoluzione. Punto di partenza di questa

caratteristica distintiva di realtà con dimensioni contenute, ma si assiste alla diffusione di ampie superfici, focalizzate su ben specifiche categorie merceologiche volte a soddisfare i bisogni emergenti. In questo mutato scenario competitivo, la prossimità ha acquisito nuovi significati e si assiste ad una riscoperta del suo valore e del suo ruolo. Tipicamente, il negozio di vicinato consente di fare la spesa “sotto casa”, evitando lunghi spostamenti. Questa comodità permette al formato di offrire anche un’agile soluzione per gli acquisti di emergenza, ossia per le necessità dell’ultimo minuto, così come la possibilità di integrare gli acquisti effettuati presso altri punti vendita. D’altra parte, se le grandi superfici sono orientate all’offerta di prezzi particolarmente convenienti, i negozi localizzati nei centri storici di paesi e città sono sicuramente più dotati di “personalità” e offrono esperienze d’acquisto più particolari e caratteristiche rispetto al grande ipermercato, di ubicazione extra-urbana. (Fonte: Il negozio alimentare - Collana Le Bussole - Confcommercio, 2018)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
analisi è il “Rapporto Annuale Ristorazione 2017” elaborato dalla Federazione Italiana
Pubblici Esercizi aderente a Confcommercio.

3.3.1 Il mercato della ristorazione in Italia ed in Europa

La spesa delle famiglie in servizi di ristorazione nel 2016 è stata di 80,254 milioni di euro in valore con un incremento reale sull’anno precedente pari al 3,0%.

Fig. 2 - I consumi alimentari delle famiglie
(mld. di euro – anno 2016)




Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat

L’impatto della crisi sui consumi alimentari in casa (-10,5% pari ad una flessione di 15,9 miliardi di euro tra il 2007 ed il 2016) ha fatto sì che il peso della ristorazione sul totale dei consumi alimentari guadagnasse qualche posizione smentendo in tal modo l’ipotesi, suggestiva, che vedrebbe un ritorno degli italiani ai consumi in casa a scapito di quelli fuori casa. Il fuori casa vale ormai oltre il 35% del totale dei consumi alimentari delle famiglie con un trend di moderata ma costante crescita. Nello stesso periodo i consumi delle famiglie nei servizi di ristorazione hanno subito un incremento reale del 3,5%, pari a 2,4 miliardi di euro.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Fig. 3 - Alimentari: in casa vs. fuori casa
(Spesa delle famiglie - N.I. 2007=100)



Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat

Nel lungo periodo che va dal 2000 al 2016 il tasso medio annuo di crescita della domanda nella ristorazione è stato dello 0,6% per l'azione combinata della crescita registrata nella prima parte del periodo (2000-2007), di una flessione della seconda fase (2007-2013) ed infine di una fase nuovamente di crescita negli ultimi tre anni.




Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Fig. 4 - Quanto è costata la crisi

(consumi delle famiglie nella ristorazione - valori concatenati a.r. 2010 in mln. di euro)



Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat

Nel 2014 la caduta si è fermata ed anzi si è riavviato un percorso di crescita della domanda che si è consolidato nel corso del 2016. L'impatto della crisi risulta più evidente se dalla domanda aggregata si passa alla spesa pro-capite⁷³.

⁷³ In Europa i consumi alimentari valgono 1.522 miliardi di euro per il 63,1% nel canale domestico e per il restante 36,9% nella ristorazione. Ma tra i Paesi la variabilità è significativa. In Germania la ristorazione pesa meno del 30% sul totale dei consumi alimentari, il 47,6% nel Regno Unito, il 53,6% in Spagna e addirittura il 59% in Irlanda. In Italia la quota si attesta al 35%, sei punti percentuali al di sopra della Francia. Dal punto di vista dei valori assoluti l'Italia è il terzo mercato della ristorazione in Europa dopo Regno Unito e Spagna. Sempre in Europa tra il 2007 e il 2016 la contrazione dei consumi alimentari è stata di circa 8 miliardi di euro, quasi totalmente ascrivibile alla ristorazione. Una dinamica esattamente opposta a quella registrata in Italia, dove la contrazione degli alimentari è quasi totalmente riconducibile al canale domestico. Tra il 2007 e il 2016 la ristorazione in Spagna e Regno Unito ha perso rispettivamente 11 e 3,7 miliardi di euro.

Fonte: Rapporto Annuale Ristorazione 2017 Fipe Confcommercio




Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Fig. 5 - Spesa pro-capite per consumi alimentari fuori casa

(valori concatenati in euro - a.r. 2010)



Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat

Dal 2007 i consumi nei servizi di ristorazione sono scesi di 49 euro pro-capite. Allargando, tuttavia, la panoramica ad altri Paesi europei emergono alcune interessanti considerazioni sulla tenuta e sulle prospettive del mercato italiano della ristorazione. In Europa i consumi alimentari valgono 1.522 miliardi di euro per il 63,1% nel canale domestico e per il restante 36,9% nella ristorazione. Ma tra i Paesi la variabilità è significativa. In Germania la ristorazione pesa meno del 30% sul totale dei consumi alimentari, il 47,6% nel Regno Unito, il 53,6% in Spagna e addirittura il 59% in Irlanda. In Italia la quota si attesta al 35%, sei punti percentuali al di sopra della Francia. Dal punto di vista dei valori assoluti l'Italia è il terzo mercato della ristorazione in Europa dopo Regno Unito e Spagna. Sempre in Europa tra il 2007 e il 2016 la contrazione dei consumi alimentari è stata di circa 8 miliardi di euro, quasi totalmente ascrivibile alla ristorazione. Una dinamica esattamente opposta a quella registrata in Italia, dove la contrazione degli alimentari è quasi totalmente riconducibile al canale domestico. Tra il 2007 e il 2016 la ristorazione in Spagna e Regno Unito ha perso rispettivamente 11 e 3,7 miliardi di euro.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Tab. 5 - I consumi alimentari in Europa

(anno 2016 - prezzi correnti - valori in milioni di euro)

	Alimentari e bevande		
	non alcoliche	Ristorazione	Totale alimentari
Belgio	27.659	11.797	39.456
Bulgaria*	6.070	1.347	7.417
Repubblica Ceca	13.600	5.388	18.988
Danimarca	14.567	6.882	21.448
Germania	167.313	69.671	236.984
Estonia	2.270	700	2.970
Irlanda	7.991	11.520	19.511
Grecia	22.008	14.765	36.773
Spagna	84.782	98.027	182.809
Francia	158.631	64.773	223.404
Italia	146.861	80.255	227.116
Cipro	1.994	1.211	3.205
Lettonia	2.769	820	3.589
Lituania	5.509	669	6.177
Lussemburgo	1.705	1.096	2.801
Ungheria	10.225	4.430	14.655
Malta	696	681	1.376
Olanda	35.624	19.959	55.583
Austria	18.004	19.248	37.252
Polonia	42.314	6.295	48.610
Portogallo	21.332	10.876	32.208
Romania	n.d.	n.d.	n.d.
Slovenia	3.378	1.245	4.623
Slovacchia	7.745	2.320	10.065
Finlandia	13.508	6.674	20.182
Svezia	24.719	11.299	36.018
Regno Unito	120.129	109.256	229.385

*anno 2014

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Eurostat

3.3.2 L'indice dei consumi fuori casa (ICEO)

Sono oltre 39 milioni le persone che consumano pasti fuori casa così segmentate:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- **13 milioni di *heavy consumer***, coloro che consumano **4-5 pasti fuori casa a settimana**. Per lo più uomini di età compresa tra i 35 e i 44 anni e residenti al Nord Ovest;
- **9,7 milioni di *average consumer***, quelli che consumano almeno **2-3 pasti fuori casa a settimana**. In prevalenza uomini di età compresa tra i 18 e i 24 anni e residenti nel Centro Italia;
- **16,5 milioni di *low consumer***, che consumano pasti fuori casa **2-3 volte al mese**. Sono in prevalenza donne di età superiore ai 64 anni, residenti nelle regioni del Nord Italia.




Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

L'indice dei consumi fuori casa (ICEO⁷⁴) migliora nel 2017 dello 0,3% passando da 41,8% a 42,1%.

Fig. I11 - Coloro che mangiano fuori casa



Fonte: Indagine Fipe - Format, 2017

Il Rapporto Fipe passa in analisi la ripartizione dei consumi fuori casa durante l'arco della giornata. Per quanto riguarda la colazione, il 63,8% degli italiani consuma, con diversa intensità, la colazione fuori casa: 5,8 milioni almeno 3 o 4 volte alla settimana, mentre per oltre 5 milioni è un rito quotidiano. Il bar/caffè è il luogo deputato alla

74 L'indicatore ICEO è una misura della propensione a mangiare fuori casa. L'unità di tempo è il mese. Sono state considerate quattro classi di frequenza di consumo: 0-1 volta al mese; 2-3 volte al mese; 8-12 volte al mese; 16-20 volte al mese. Per ciascuna classe è stato preso in considerazione il valore medio (fa eccezione la prima classe, per cui si è assunto, per convenzione, il valore "1"). Si è proceduto a "pesare" i dati percentuali di ciascuna classe con il valore medio di cui sopra. La media ponderata che ne scaturisce consiste nell'indice puro. Il campo di variazione è [3,2 ; 57,1]. L'indice è stato poi standardizzato su base 100, restituendo l'ICEO, con campo di variazione [0 , 100]. A valori più vicini a "0" corrisponde una propensione più bassa a mangiare fuori casa. A valori più vicini a "100" corrisponde una propensione più alta a mangiare fuori casa. Fonte: Fipe Confcommercio - Rapporto Ristorazione 2017



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

colazione per eccellenza, senza alcuna distinzione di genere, età e area geografica. A seguire il bar pasticceria, preferito dalle donne (64,1% contro il 58,2% degli uomini) e nel Nord Est (64,9%). Le alternative restano esigue, come ad esempio i distributori automatici verso i quali si indirizza il 16,4% dei consumatori. La spesa media per la colazione fuori casa è tra i 2 e i 3 euro. Solo l'1,3% spende meno di un euro, e nel caso si tratta quasi sempre di heavy consumer. Passando al pranzo, le relative caratteristiche dipendono molto dai giorni della settimana. Al 67,1% degli italiani, pari a poco meno di 34 milioni, capita di consumare il pranzo fuori casa durante la settimana. Per 12,7 milioni si tratta di un'occasione abituale, almeno 3-4 volte alla settimana. La spesa durante la settimana è prevalentemente concentrata nella fascia 5-10 euro (il 48,7%). Nei fine settimana i luoghi del pranzo, i prodotti consumati e la spesa cambiano in modo significativo. Un aspetto particolarmente interessante riguarda la percezione del pranzo fuori casa da parte di chi lavora. Per un lavoratore su due è la qualità del cibo il punto di forza del pubblico esercizio dove consumare il pranzo. Sono molto importanti poi la vicinanza al luogo di lavoro, la rapidità del servizio e l'attenzione al portafogli. Risulta curiosa la percentuale di appena l'8,4% di chi ritiene importante la presenza di un POS all'interno del bar. Più significativa la segnalazione dell'uso dei buoni pasto (23,6%). A proposito di buoni pasto si rileva che il 43,2% dei lavoratori dipendenti del campione (il 58% del totale) li riceve dal proprio datore di lavoro. Come si vede sono ancora molti i dipendenti che non hanno a disposizione il servizio sostitutivo di mensa. In generale il pranzo si paga per di più in contanti (69,3%), ma oltre un quarto dei lavoratori intervistati privilegia la moneta virtuale. Venendo alla cena, il 60,9% degli intervistati ha consumato almeno una cena fuori casa con riferimento ad un mese tipo. Si sceglie principalmente la trattoria o la pizzeria. La fascia di prezzo per una cena tipo è tra i 10 e i 20 euro, anche se più di un terzo degli italiani riserva ad una singola cena dai 21 ai 30 euro. Solo un intervistato su cento è disposto a pagare più di 50 euro per consumare l'ultimo pasto della giornata.

3.3.3 La demografia dei pubblici esercizi in Italia



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
A dicembre del 2016 negli archivi delle Camere di Commercio italiane risultavano attive 329.787 imprese appartenenti al codice di attività 56 con il quale vengono individuati i servizi di ristorazione.

Tab. 9 - Servizi di ristorazione
(Distribuzione delle imprese attive- anno 2016)

Regione	Valori assoluti	valori %
Piemonte	23.679	7,2
Valle d'Aosta	1.120	0,3
Lombardia	50.675	15,4
Trentino	5.814	1,8
Veneto	26.135	7,9
Friuli V. Giulia	7.249	2,2
Liguria	12.694	3,8
Emilia Romagna	25.227	7,6
Toscana	22.105	6,7
Umbria	4.694	1,4
Marche	8.467	2,6
Lazio	36.106	10,9
Abruzzo	8.033	2,4
Molise	1.909	0,6
Campania	31.360	9,5
Puglia	19.269	5,8
Basilicata	2.697	0,8
Calabria	10.505	3,2
Sicilia	21.301	6,5
Sardegna	10.748	3,3
Italia	329.787	100

Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

La Lombardia è la prima regione per presenza di imprese del settore con una quota sul totale pari al 15,4%, seguita da Lazio (10,9%) e Campania (9,5%). Questo dato spiega sufficientemente come la diffusione delle imprese dipenda più da variabili demografiche (la popolazione residente) che da variabili economiche (reddito, consumi, propensione al consumo, ecc.). Ciò non significa, tuttavia, che sull'insediamento delle imprese non abbiano influito anche variabili di carattere economico. La rete dei pubblici esercizi è, dunque, ampia e articolata sull'intero territorio nazionale, da nord a sud, da est ad ovest, nei piccoli come nei grandi centri urbani. La ditta individuale resta la forma giuridica prevalente, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno dove la quota sul totale raggiunge soglie che arrivano ad oltre il 70% del numero complessivo delle imprese



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
attive (è il caso della Calabria). Le società di persone si confermano opzione diffusa di
organizzazione imprenditoriale, soprattutto nelle aree settentrionali del Paese.

Tab. 10 - Servizi di ristorazione
(Distribuzione % delle imprese attive per forma giuridica- anno 2016)

Regione	Società' di capitale	Società' di persone	ditte individuali	Altre forme	Totale
Piemonte	7,8	39,5	51,7	1,0	100,0
Valle d'Aosta	8,5	45,7	45,0	0,8	100,0
Lombardia	17,8	31,5	49,1	1,5	100,0
Trentino	7,7	41,7	49,6	1,0	100,0
Veneto	12,0	39,2	48,2	0,6	100,0
Friuli V. Giulia	10,4	32,7	56,1	0,8	100,0
Liguria	10,0	40,5	48,8	0,7	100,0
Emilia Romagna	14,5	38,7	46,1	0,7	100,0
Toscana	18,2	38,7	41,8	1,2	100,0
Umbria	18,3	39,0	41,3	1,4	100,0
Marche	14,4	35,2	49,1	1,3	100,0
Lazio	33,4	22,1	43,1	1,5	100,0
Abruzzo	16,2	31,9	51,0	0,9	100,0
Molise	13,2	22,2	63,5	1,2	100,0
Campania	18,6	29,0	51,6	0,8	100,0
Puglia	14,8	20,4	63,7	1,0	100,0
Basilicata	12,5	18,9	66,0	2,6	100,0
Calabria	10,0	17,0	72,2	0,7	100,0
Sicilia	14,5	18,5	64,9	2,0	100,0
Sardegna	15,0	30,1	52,9	2,0	100,0
Nord Ovest	13,9	35,1	49,7	1,3	100,0
Nord Est	12,4	38,5	48,4	0,7	100,0
Centro	25,4	29,9	43,3	1,4	100,0
Sud e Isole	15,5	24,1	59,2	1,2	100,0
Italia	16,6	31,1	51,1	1,2	100,0


Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

Le società di capitale continuano a rimanere marginali anche se in alcune regioni, il Lazio in particolare, raggiungono una presenza significativa.

Il mondo dei pubblici esercizi ha nella segmentazione dell'offerta un altro punto di forza. Dunque non soltanto prossimità, ma anche una varietà di formule per seguire l'evoluzione della domanda ed i molteplici bisogni del consumatore.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Fig. 6 – La segmentazione delle imprese di ristorazione



Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere

Oltre la metà dell'offerta è riconducibile all'universo dei ristoranti nei quali, tuttavia, vengono incluse anche pasticcerie e gelaterie (11,1% del totale). I due terzi dei "ristoranti" sono con servizio mentre le formule *take away* rappresentano il 21% del totale. L'altro grosso "blocco" di offerta è costituito dal bar (45,3% del totale).

3.3.4 La dotazione di pubblici esercizi del Comune di Nardò

Sul territorio comunale di Nardò sono presenti **244 pubblici esercizi** così ripartiti:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

		n	m²
A	RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ED ESERCIZI SIMILARI⁷⁵	97	10007
B	BAR, CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI⁷⁶	138	7953
C	LOCALI DA BALLO, SALE DA GIOCO, LOCALI NOTTURNI, STABILIMENTI BALNEARI ED ESERCIZI SIMILARI⁷⁷	9	1177
		244	19137

La distribuzione dei pubblici esercizi nella 5 zone territoriali della città di Nardò pare piuttosto omogenea con una leggera prevalenza di attività nella zona 4 Santa Maria - Santa Caterina⁷⁸.

⁷⁵ Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)

⁷⁶ Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)

⁷⁷ Esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari

⁷⁸ La zona 4 (Santa Maria-Santa Caterina) risulta essere quella con la maggiore concentrazione di pubblici esercizi sia in termini numerici (63 su 244 pubblici esercizi complessivi pari al 25,82%) che in termini di superficie (5988 m² su 19137 m² complessivi pari al 31,29%) . Il dato va letto in considerazione della forte attrattività turistica esercitata, soprattutto nella stagione estiva, dalle località balneari di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina caratterizzate, conseguentemente, da numerose attività ricettive.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

	A	B	C	TOTALE
	n	n	n	n
ZONA 1 CENTRO STORICO	21	30	0	51
ZONA 2 AREA NORD	20	30	4	54
ZONA 3 AREA SUD	11	27	3	41
ZONA 4 S.MARIA - S.CATERINA	25	36	2	63
ZONA 5 S.ISIDORO - TORRE SQUILLACE	20	15	0	35
NARDÒ	97	138	9	244

A	B	C	TOTALE
m²	m²	m²	m²



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

ZONA 1 CENTRO STORICO	1523	1865	0	3388
ZONA 2 AREA NORD	1655	1739	315	3709
ZONA 3 AREA SUD	1428	1431	92	2951
ZONA 4 S.MARIA - S.CATERINA	3140	2078	770	5988
ZONA 5 S.ISIDORO - TORRE SQUILLACE	2261	840	0	3101
NARDÒ	10007	7953	1177	19137

Comparando i dati relativi alla numerosità, alla superficie ed alla tipologia dei pubblici esercizi presenti nella città di Nardò con quelli del comune di Gallipoli si nota una prevalenza di locali di intrattenimento e svago (Categoria C) nel comune di Gallipoli ed un sostanziale equilibrio per quanto concerne la numerosità di bar e ristoranti tra i due comuni.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

		NARDÒ		GALLIPOLI	
		n	m ²	n	m ²
A	RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ED ESERCIZI SIMILARI	97	10007	121	11574,92
B	BAR, CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI	138	7953	138	5219,06
C	LOCALI DA BALLO, SALE DA GIOCO, LOCALI NOTTURNI, STABILIMENTI BALNEARI ED ESERCIZI SIMILARI	9	1177	42	1650
		244	19137	301	18433,98

Indice di Distribuzione Territoriale (ID)

Utilizziamo anche per i pubblici esercizi l'**Indice di Distribuzione Territoriale (ID)**, il numero di esercizi ogni mille abitanti, che rapportando il numero di attività e la popolazione, contribuisce a valutare, anche per i pubblici esercizi, la loro diffusione rispetto alla dotazione di servizio al consumatore.

	n	n
POPOLAZIONE RESIDENTE IN CITTÀ AL 31/12/2016	31511⁷⁹	
PUBBLICI ESERCIZI NARDÒ		244
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE		

⁷⁹ (Fonte: tuttitalia.it)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

$(n^{\circ} \text{ pubblici esercizi} / \text{popolazione} \times 1000)$ $244 / 31511 \times 1000 = 7,74^{80}$

Compariamo ora il dato dell'**indice di distribuzione territoriale (ID)** della città di Nardò con quello del comune di Gallipoli. La tabella seguente evidenzia come il numero di pubblici esercizi per mille abitanti della città di Gallipoli sia praticamente doppio rispetto a quello della città di Nardò.

	NARDÒ	GALLIPOLI
POPOLAZIONE RESIDENTE IN CITTÀ AL 31/12/2016	31511	20724
N° PUBBLICI ESERCIZI	244	301
INDICE DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE	7,74	14,52

3.3.5 Considerazioni sulla fragilità del settore della ristorazione


Il turn over imprenditoriale nei servizi di ristorazione, a Nardò ed in generale su tutto il territorio nazionale, continua a rimanere elevato a conferma della sostanziale fragilità del tessuto produttivo del settore pur in presenza di una congiuntura che risulta meno sfavorevole. Nel 2016 in Italia hanno avviato l'attività 15.714 imprese mentre circa 26.500 l'hanno cessata. Il saldo è negativo per oltre 10mila unità.

⁸⁰ Nella città di Nardò sono presenti 7,74 pubblici esercizi ogni mille abitanti.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Fig. 10 - Servizi di ristorazione: movimprese 2016




Fonte: elaborazione C.S.Fipe su dati Infocamere

Le cause sono numerose a cominciare da una congiuntura economica che in questi ultimi anni non è stata particolarmente favorevole. Tuttavia sarebbe riduttivo ritenere che il fenomeno dipenda principalmente dal clima del mercato e non da alcuni altre componenti più attinenti alle modalità di conduzione e gestione delle imprese. A tal riguardo occorre dire che il pubblico esercizio è un settore forte sul prodotto (scelta e preparazione delle materie prime) ma assai debole sulla gestione, sul marketing e sull'innovazione sia nel back office che nel front office. Solo il 60% delle imprese di ristorazione intervistate in occasione di una recente indagine realizzata da Fipe Confcommercio in collaborazione con il Politecnico di Milano utilizza strumenti di gestione dei processi interni. Si tratta prevalentemente di applicazioni per la gestione delle comande (17%) o di soluzioni per la fatturazione elettronica (13%). Appena il 7% ricorre alle tecniche del cosiddetto menu engineering e il 6% ad applicazioni per la gestione on line delle prenotazioni.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò



Per quanto riguarda la tecnologia di relazione con il cliente risulta evidente come l'attività in cui i ristoratori risultino più digitali sia quella che ha a che fare con le recensioni. L'81% legge le recensioni sui siti e il 27%, in verità pochi, spinge i clienti a scrivere recensioni. Nonostante le tante polemiche sorte in questi anni intorno al mondo delle recensioni on line la gran parte dei ristoratori ritiene che i portali delle recensioni costituiscano un'opportunità mentre per uno su quattro restano un problema a causa principalmente della mancanza di una efficace azione di controllo che scongiuri l'uso fraudolento dello strumento. Da segnalare anche un 10% di ristoratori che non ha le idee chiare. Eppure il tema della corretta gestione sia di una recensione positiva che soprattutto di una recensione negativa è sempre più attuale. In questo caso non importa se il disservizio sia stato reale, ciò che importa è la percezione che il cliente ha avuto. Si dice "il cliente ha sempre ragione" non per nulla.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò



Molti considerano i Social Media pericolosi, proprio perché tutti possono scrivere di tutto, su tutti. Ma vale il detto “male non fare, paura non avere”. I social media, al contrario, possono essere uno strumento efficace per i bar e ristoranti per incrementare il traffico della clientela, la notorietà dell’insegna e la fedeltà dei clienti. Il pubblico esercizio è esso stesso un media sociale: un luogo dove si interagisce, ci si diverte, si condividono storie e racconti, si passa del tempo insieme. In più, tutte queste interazioni avvengono dal vivo, non sono solo virtuali. Inoltre di cosa si parla più volentieri sul web? di animali, umorismo e cibo. Si pensi a quante volte viene raccomandato un bar o un ristorante? quante volte uno shampoo? quante volte un detersivo per i piatti? Insomma ristorazione e social media possono andare perfettamente d’accordo. I Social Media per un pubblico esercizio possono essere usati per: conversare con i clienti correnti e potenziali; dare motivi per passaparola moltiplicativo; anticipare eventi, promozioni, novità dell’offerta; richiedere opinioni sul servizio, sui prodotti; comunicare promozioni speciali ad hoc per certi clienti (ad es. compleanni, anniversari); fare ricerche sui desideri dei clienti; ascoltare la clientela e dialogare su innovazioni o nuove idee che riguardano il bar o il ristorante. Eppure il 41% dei ristoranti non ha alcun account social. Il resto utilizza principalmente facebook, instagram e google+.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

3.4 Il commercio su aree pubbliche

Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche, nella città di Nardò sono presenti i seguenti mercati:

1) MERCATO SETTIMANALE DI NARDÒ

Frequenza: annuale - giorno di svolgimento : venerdì

- * ubicazione: zona 167 area mercatale;
- * superficie complessiva dei posteggi: mq. 11.993
- * totale posteggi: n. 242, di cui:
 - n. 17 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (latticini – formaggi – salumi – ortofrutta), di cui n.1 appositamente contraddistinto riservato in maniera esclusiva a portatori di handicap e n. 1 riservato alle Associazioni di commercio Equo Solidale
 - n. 9 riservato ai produttori agricoli;
 - n. 1 riservato alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese;
 - n. 215 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare, di cui n.1 appositamente contraddistinto riservato in maniera esclusiva a portatori di handicap e n. 1 riservato alle Associazioni di commercio Equo Solidale ;
- * le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- * L'orario di vendita è fissato dalle ore 7,00 alle ore 13, 00.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
La distanza tra un posteggio e l'altro viene prevista in 0,5 m. e non è ammesso in nessun caso che possa scendere al di sotto.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

2) MERCATO GIORNALIERO DI VIA NINO ROTA

Frequenza: annuale - giorno di svolgimento: sei giorni la settimana, esclusa domenica e festivi

- * svolgimento del mercato: annuale;
- * cadenza: giornaliera;
- * giornata di svolgimento: tutti ad esclusione della domenica e festivi;
- * ubicazione: via Nino Rota,
- * superficie complessiva dei posteggi: mq 220;
- * totale posteggi: n. 15, di cui:
 - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
 - n. 13 riservati ai produttori agricoli
- * le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - le categorie merceologiche cui sono destinati i posteggi;
 - il numero ed il dimensionamento singolo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- * L'orario di vendita è fissato dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

3) MERCATO ZONA 167 - VIA CADUTI DI VIA FANI

Frequenza: annuale - giorno di svolgimento: sei giorni la settimana, esclusa domenica e festivi

- * svolgimento del mercato: annuale;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * cadenza: giornaliera;
- * giornata di svolgimento: sei giorni la settimana, esclusa domenica e festivi;
- * ubicazione: Via Caduti di Via Fani, angolo via della Resistenza;
- * superficie totale area del mercato: mq 45 circa;
- * totale posteggi n. 4;

Tipologia: ortofrutticoli e produttori agricoli:

L'orario di vendita è fissato dalle ore 7,00 alle ore 13,00;

L'accesso e le modalità di esercizio unitamente alle prescrizioni sono contenute nel titolo autorizzatorio.

4) MERCATO GIORNALIERO DI VIA UMBRIA

Frequenza: annuale - giorno di svolgimento: sei giorni la settimana, esclusa domenica e festivi

- * svolgimento del mercato: annuale;
- * cadenza: giornaliera;
- * giornata di svolgimento: sei giorni la settimana, esclusa domenica e festivi;
- * ubicazione: Via Umbria;
- * superficie totale area del mercato: mq 45 circa;
- * totale posteggi: n. 4;

Tipologia: ortofrutticoli e produttori agricoli:

L'orario di vendita è fissato dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

L'accesso e le modalità di esercizio unitamente alle prescrizioni sono contenute nel titolo autorizzatorio

Nel territorio comunale sono, altresì, presenti i seguenti posteggi isolati:

5) POSTEGGI FUORI MERCATO NARDO':

a) ALIMENTARI- FRUTTA SECCA

- * Svolgimento dell'attività: annuale;
- * cadenza: Domenica, festivi e prefestivi



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * Numero Posteggi: 8
- * Ubicazione:
 - Corso Galliano mq 2x4
 - Via Rubichi fronte civ. 71 mq 2x2
 - Via XX Settembre mq 2x4
 - Via Roma fronte civico 70 mq 1x2
 - Piazza Umberto mq 2x4
 - Via Duca degli Abruzzi mq 2x4
 - Via Napoli davanti al civico 15 mq 2x2
 - Piazza Della Repubblica mq 2x4
- * L'orario di vendita è fissato:
 - dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nei festivi; -
 - dalle ore 8,00 alle ore 24,00 nei prefestivi

b) ALIMENTARI- FRUTTA E VERDURA

- * Svolgimento dell'attività: annuale;
- * cadenza: giornaliera
- * Numero Posteggi: 17
- * Dimensioni: mq. 3x6
- * Ubicazione:
 1. via Einaudi angolo via Napoli
 2. via Einaudi angolo via Volta
 3. Corso Italia angolo Piazza di Vittorio
 4. Viale della Libertà angolo Largo Viale della Libertà, escluso il venerdì;
 5. via Due Giugno angolo via XXV Luglio
 6. via Due Giugno angolo via XXV Luglio bis
 7. via Foggia angolo via XXV Luglio
 8. via Bologna angolo via XXV Luglio



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
9. via Fiume angolo via XXV Luglio

10. via Venezia angolo via XXV Luglio

11. via De viti De Marco angolo Via duca degli Abruzzi

12. Piazza Umberto I angolo via Regina Elena

13. Via Benedetto Croce angolo via Napoli

14. via Incoronata angolo via Largo Cappuccini

15. via san Francesco d'assisi angolo via Sanseverino

16. via Aldo Moro angolo parcheggio interno Arca Palace (Media Struttura di vendita)

17. via Della Resistenza angolo parcheggio interno Arca Palace

Tipologia: ortofrutticoli e produttori agricoli:

L'orario di vendita è fissato dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

L'accesso e le modalità di esercizio unitamente alle prescrizioni sono contenute nel titolo autorizzatorio.

c) CALDARROSTE

* Svolgimento dell'attività: stagionale;

* cadenza: settimanale

* Numero 3 posteggi per la vendita delle caldarroste periodo ottobre – febbraio, orario di vendita : 7/13- 16/22

1) Corso Galliano, marciapiede edicola,

2) Via Bellini angolo via XXV Luglio,

3) Via Duca degli Abruzzi presso scuola

Le ubicazioni sono categoricamente a mt. 6 dalle intersezioni stradali.

d) FAST FOOD - Città

* Svolgimento dell'attività: annuale

* cadenza: giornaliera

* Numero Posteggi 11



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

* Dimensioni: mq. 3x6

* Ubicazione:

- Via N. Rota
 - Via Due Giugno
 - Via Incoronata Ang. Via Cappuccini
 - Via De Pretis Ang. Via Roma
 - Via Umbria
 - Viale De Gasperi – Largo stazione FS
 - Via Cuoco
 - Via Santa Maria Del Ponte
 - Via della Resistenza ang. parcheggio interno Arca Palace
 - Stadio Comunale area parcheggio interno
 - Via Aldo Moro ang. parcheggio interno Arca Palace (Media Struttura di vendita)
- * L'orario di vendita va dalla ore 18,00 alle ore 24,00.

Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche, nelle marine della città di Nardò sono presenti i seguenti mercati:

1) MERCATO SETTIMANALE DI SANTA MARIA AL BAGNO - COMPARTO 53

Frequenza: annuale - giorno di svolgimento : domenica e festivi

- * svolgimento del mercato: annuale;
- * cadenza: settimanale;
- * giornata di svolgimento: domenica e festivi;
- * ubicazione: Piazzale Comparto 53;
- * superficie complessiva dei posteggi: mq. 1810
- * totale posteggi: n. 75, di cui:
 - n. 17 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- n. 58 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;

- * le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello non alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- * L'orario di vendita è fissato dalle ore 6,00 alle ore 14,00.
- * La distanza tra un posteggio e l'altro viene prevista in 0,5 m. e non è ammesso in nessun caso che possa scendere al di sotto.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

2) MERCATO SERALE DI SANTA MARIA AL BAGNO - PIAZZALE QUATTRO COLONNE

Frequenza annuale - giorno di svolgimento: tutti i giorni dal 01/06 al 30/09

Ubicazione: aree demaniale

Frequenza: stagionale

- * svolgimento del mercato:
- * cadenza: giornaliera dal 01/06 al 30/09;
- * ubicazione: Piazzale Quattro Colonne;
- * superficie complessiva dei posteggi: mq 540 circa;
- * totale posteggi: n. 30, di cui:
 - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
 - n. 25 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - le categorie merceologiche cui sono destinati i posteggi;
 - il numero ed il dimensionamento singolo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- * L'orario di vendita è fissato dalle ore 17,00 alle ore 24,00.

3) MERCATO COPERTO DI SANTA MARIA AL BAGNO - VIA COLLETTA

Frequenza: stagionale - giorno di svolgimento : dal 01/05 al 30/09

- * svolgimento del mercato: stagionale;
- * cadenza: giornaliera dal 01/05 al 30/09;
- * giornata di svolgimento: tutti i giorni;
- * ubicazione: via Colletta
- * superficie totale area del mercato: mq 300 circa;
- * superficie complessiva dei posteggi: mq 220;
- * totale posteggi: n. 09 box e n. 11 panche, di cui:
 - n. 6 box riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
 - n. 1 box riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
 - n. 2 box riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare e non alimentare,
 - n. 11 panche riservati ai produttori agricoli e ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
- * le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - le categorie merceologiche cui sono destinati i posteggi;
 - il numero ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * L'orario di vendita è fissato dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

4) MERCATO SETTIMANALE DI SANT'ISIDORO - PIAZZALE

Frequenza: annuale - giorno di svolgimento: domenica e festivi

- * svolgimento del mercato: annuale;
- * cadenza: settimanale;
- * giornata di svolgimento: domenica e festivi;
- * ubicazione: piazzale Sant'Isidoro;
- * superficie complessiva dei posteggi: mq 819;
- * totale posteggi: n. 35, di cui:
 - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;
 - n. 30 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;
- * le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello non alimentare;
 - il numero ed il dimensionamento singolo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- * L'orario di vendita è fissato dalle ore 6,00 alle ore 14,00.
- * La distanza tra un posteggio e l'altro viene prevista in 0,5 m. e non è ammesso in nessun caso che possa scendere al di sotto.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

5) MERCATO JOLLY MARE

UBICAZIONE: AREE DEMANIALE

Frequenza: annuale - giorno di svolgimento: domenica e festivi

svolgimento del mercato: annuale;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * cadenza: settimanale;
- * giornata di svolgimento: domenica e festivi;
- * ubicazione: Jolly mare- Sant'Isidoro Area demaniale;
- * superficie complessiva dei posteggi: mq 928;
- * totale posteggi: n. 34, di cui:
 - n. 7 riservati al settore alimentare;
 - n. 11 riservati a produttori agricoli;
 - n. 16 riservati al settore non alimentare;
- * le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - le categorie merceologiche cui sono destinati i posteggi;
 - il numero ed il dimensionamento singolo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- * L'orario di vendita è fissato dalle ore 6,00 alle 14,00.
- * La distanza tra un posteggio e l'altro viene prevista in 0,5 m. e non è ammesso in nessun caso che possa scendere al di sotto.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

6) MERCATO SERALE DI SANTA CATERINA - PIAZZA SANTA CATERINA VIA CANTU'

Frequenza: stagionale - giorno di svolgimento: tutti i giorni dal 01/06 al 30/09

- * svolgimento del mercato:
- * cadenza: giornaliera dal 01/06 al 30/09,
- * giornata di svolgimento: tutti i giorni dal 01/06 al 30/09
- * ubicazione: Piazza S. Caterina, Via Cantù,
- * totale posteggi: n. 6, di cui:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (Piazza Santa Caterina);

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare (Piazza Santa Caterina);

- * Le caratteristiche sono riportate nella planimetria allegata.
- * L'orario di vendita è fissato dalle ore 17.00 alle ore 24.00.
- * L'accesso e le modalità di esercizio unitamente alle prescrizioni sono contenute nel titolo autorizzatorio.

7) MERCATO SETTIMANALE DI BONCORE

Frequenza: annuale - giorno di svolgimento : tutti i giorni

svolgimento del mercato: annuale;

- * cadenza: sabato e domenica;
- * ubicazione: area retrostante la Chiesa;
- * superficie totale area del mercato: mq 1.200;
- * superficie complessiva dei posteggi: mq 640;
- * totale posteggi: n. 40, di cui:
 - n. 20 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare
 - n. 20 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare
- * le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello non alimentare;
 - il numero ed il dimensionamento singolo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- * L'orario di vendita è fissato dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
- * La distanza tra un posteggio e l'altro viene prevista in 0,5 m. e non è ammesso in nessun caso che possa scendere al di sotto.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

Nel territorio comunale delle marine di Nardò sono, altresì, presenti i seguenti posteggi isolati:

1) FAST FOOD – MARINE

- Svolgimento dell'attività: stagionale;
- cadenza: giornaliera;
- Periodo: dal 01/06 al 30/09;
- Numero Posteggi Totali 8

a) FRASCONE

- Numero Posteggi 2
- Ubicazione: Strade di accesso al mare adiacenti il parcheggio, fuori dall'area interdetta
- Tipologia merceologica: alimentare
- Superficie occupata: m. 6x3, 6x3

L'orario di vendita è fissato dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

b) PORTO SELVAGGIO

- * Numero Posteggi n 1
- * Ubicazione: Porto Selvaggio – parcheggio curvone – SS.286
- * Tipologia merceologica: alimentare
- * Superficie occupata m. 6x3

L'orario di vendita è fissato dalle ore 08.00 alle ore 20.00.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

c) SANT'ISIDORO

- Numero Posteggi 3
- Ubicazione posteggi su:
 - 1) Piazzale Pavimentato Parcheggio.
 - 2) Via Lesina
 - 3) Area parcheggio adiacente Villaggio Blu Hotel
- Tipologia merceologica: alimentare;
- Superficie occupata: m. 6x3, 6x3

L'orario di vendita è fissato dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

d) SANTA CATERINA Ubicazione: area demaniale

- Numero Posteggi n. 1
- Ubicazione posteggi su:
 - 1) Via Cantù, prima rotonda dopo Via Panoramica - sede stradale lato sx.
- Tipologia merceologica: alimentare
- Superficie occupata: m. 6x3

L'orario di vendita è fissato dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

e) SANTA MARIA AL BAGNO Ubicazione: area demaniale

- Numero Posteggi n. 2,
- Ubicazione posteggi su:
 - 1) Lungomare Lamarmora, nei pressi stazione rifornimento carburanti
 - 2) Lungomare E. Filiberto;
- Tipologia merceologica: alimentare
- Superficie occupata m. 6x3, m. 6x3

L'orario di vendita è fissato dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

2) ALIMENTARI - FRUTTA E VERDURA MARINE

- Svolgimento dell'attività: stagionale;
- cadenza: giornaliera



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- Periodo: dal 01/06 al 30/09
- Numero Posteggi Totali 2
- Ubicazione: Cenate vecchie -Fronte Villa Vescovile
 - n. 1 Produttori Agricoli; Superficie occupata m. 6x2
 - n. 1 Frutta e Verdura; Superficie occupata m. 6x2

L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 14,00.

L'accesso, le modalità e l'orario di esercizio unitamente alle prescrizioni sono contenute nel titolo autorizzatorio.

MERCATO	N° POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO		
		ALIMENTARE	NON ALIMENTA RE	AGRICOLTOR E
SETTIMANALE DI NARDÒ	242	18	215	9
ZONA 167- VIA CADUTI DI VIA FANI	4	0	0	4
VIA UMBRIA	4	0	0	4
SETTIMANALE DI SANTA MARIA AL BAGNO-COMPARTO 53	68	9	59	0
SERALE DI SANTA MARIA AL BAGNO- PIAZZALE QUATTRO COLONNE	30	5	25	0
SETTIMANALE DI SANT'ISIDORO	35	5	30	0
JOLLY MARE- AREA DEMANIALE	34	7	16	11
SERALE DI SANTA CATERINA	6	3	3	0
SETTIMANALE DI BONCORE	40	20	20	
VIA NINO ROTA	15	2		13



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
 Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

MERCATO COPERTO DI SANTA MARIA AL BAGNO				
box	tot	alim	non alim	misto
	9	6	2	1
panche	11	11		

		SETTORE MERCEOLOGICO		
POSTEGGI ISOLATI	N° POSTEGGI	ALIMENTARE	NON ALIMENTARE	AGRICOLTORE
POSTEGGI FUORI MERCATO - FRUTTA SECCA - NARDÒ	8	8	0	0
POSTEGGI FUORI MERCATO - FRUTTA/VERDURA - NARDÒ	17	17	0	0
POSTEGGI FUORI MERCATO- CALDARROSTE - NARDÒ'	3	3	0	0
POSTEGGI FUORI MERCATO - FAST FOOD - NARDÒ	11	11	0	0
POSTEGGI FUORI MERCATO - FAST FOOD - MARINE	8	8	0	0
POSTEGGI FUORI MERCATO- FRUTTA E VERDURA - MARINE	2	2	0	0

Inoltre sono presenti le seguenti fiere:

1) FIERA SANTA FAMIGLIA

- * La Fiera denominata Fiera della Santa Famiglia, si svolge la 2^a domenica di gennaio



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * Durata : 1 giorno.
 - * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Piazza Di Tullio.
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq.
 - c) numero posteggi: n. 11, di cui:
 - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi.
 - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
- E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.
- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi e la loro dimensione.
 - * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.
Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni della manifestazione.
 - * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 22,00.
 - * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

2) FIERA DI SAN BIAGIO

- * La Fiera denominata Fiera della Candelora, si svolge il 3 febbraio.
- * Durata : 1 giorno.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: Corso Garibaldi.

b) superficie complessiva dei posteggi: mq 404;

c) numero posteggi: n. 36, di cui:

- n. 20 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi.

- n. 16 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, cd e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, di cui almeno 6 a prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi.

E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.

- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.

Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni della manifestazione.

- * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 22,00.

- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

3) FIERA DI SAN GREGORIO ARMENO

- * La Fiera denominata Fiera di San Gregorio Armeno, si svolge nei giorni del 19 e 20 febbraio.
- * Durata : 2 giorni.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Corso V. Emanuele II, Piazza Pio XI, Corso Garibaldi, Piazza della Repubblica, Piazza Calvario,
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 465;
 - c) numero posteggi: n. 42, di cui:
 - n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi.
 - n. 19 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, cd e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, di cui almeno 8 di prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi.
- E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.
- * n. 2 riservati ai maestri girovaghi ed attività di intrattenimento
 - * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi e la loro dimensione.
 - * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.
Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni della manifestazione.
 - * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 22,00.
 - * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

4) FIERA DI SAN GIUSEPPE

- * La Fiera denominata Fiera di San Giuseppe, si svolge nei giorni del 18, 19 e 20 marzo.
- * Durata : 3 giorni. 3.
- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: Piazza San Giuseppe, Piazza C. Battisti, Piazza Diaz, Via XXV Luglio, Via Bonfante, Piazza Diaz, Via Firenze, Via Bellini, Via Venezia e parco giostre

b) superficie complessiva dei posteggi: mq 2.483;

c) numero posteggi: n. 122, di cui:

- n. 27 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi

- n. 92 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, cd e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, di cui almeno 20 di prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi, casalinghi, terracotta e ceramiche artistiche, lampadari, orologi e piccoli mobili. E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.

- n. 3 riservati ai maestri girovaghi ed attività di intrattenimento

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.

- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.

Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite,



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò secondo le possibilità che gli spazi consentono limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni della manifestazione.

- * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 22,00.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

5) FIERA DEL SS. CROCIFISSO

- * La Fiera denominata Fiera del SS. Crocifisso, si svolge la 3° domenica di maggio.
 - * Durata : 1 giorno.
 - * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Corso V. Emanuele II, Piazza Salandra, Piazza della Repubblica, Piazza Calvario, Via Duomo
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 485;
 - c) numero posteggi: n. 42, di cui:
 - n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi.
 - n. 19 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, cd e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, di cui almeno 8 di prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi.
- E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * n. 2 riservati ai maestri girovaghi ed attività di intrattenimento
- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare. Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni della manifestazione.
- * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 22,00.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

6) FIERA DI SAN FRANCESCO DA PAOLA

- * La Fiera denominata di San Francesco da Paola, si svolge la 1° domenica di maggio.
- * Durata : 1 giorno.
- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Largo via Roma e Via Brindisi
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 108;
 - c) numero posteggi: n. 9, di cui:
 - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi, somministrazione.
 - n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, cd e similari, libri, quadri,
bigiotteria e profumi, prodotti di artigianato tipico pugliese e non,
marocchinerie, animali vivi.

E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.

- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.

Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni della manifestazione.

- * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 22,00.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

7) FIERA DI SAN ANTONIO

- * La Fiera denominata Fiera di San Antonio, si svolge nei giorni del 12 e 13 giugno
- * Durata : 2 giorni.
- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Via San Giovanni, Via Cairoli
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 140;
 - c) numero posteggi: n. 11, di cui:
 - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi,
somministrazione.

- n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, cd e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi.

E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.

- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.

Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni della manifestazione.

- * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 24,00.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

8) FIERA DEL SACRO CUORE

- * La Fiera denominata Fiera del Sacro Cuore, si svolge la 3° domenica dopo la Pentecoste.
- * Durata : 1 giorno.
- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: via Leonardo da Vinci;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 63;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
c) numero posteggi: n. 6, di cui:

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce

marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi, somministrazione.

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, cd e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi.

E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.

- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.

Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni della manifestazione.

- * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 24,00.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

9) FIERA DELLA MADONNA DEL CARMELO

- * La Fiera denominata Fiera della Madonna del Carmelo, si svolge nei giorni del 15 e 16 luglio.
- * Durata : 2 giorni.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Piazza della Repubblica, Corso V. Emanuele II e piazza Salandra
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 352;
 - c) numero posteggi: n. 34, di cui:
 - n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi, somministrazione.
 - n. 11 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, cd e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, di cui almeno 6 di prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi. E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera n. 2 riservati ai maestri girovagli ed attività di intrattenimento
 - n. 2 riservati ai maestri girovagli ed attività di intrattenimento
- Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare. Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono limitatamente a quelle che alla data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle precedenti edizioni della manifestazione.
- * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 24,00.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

10) FIERA DI SANTA CATERINA DI ALESSANDRIA

- * La Fiera denominata Fiera di Santa Caterina di Alessandria, si svolge il 20 di agosto.
 - * Durata : 1 giorno.
 - * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Frazione di Santa Caterina alla via Cantù.
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 188;
 - c) numero posteggi: n. 15, di cui:
 - n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi.
 - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, musicassette e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi.
- E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.
- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
 - * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.
- Deroghe a quanto sopra saranno concesse soltanto per strutture particolari che non abbiano la possibilità di rientrare nelle misure massime consentite, secondo le possibilità che gli spazi consentono limitatamente a quelle che alla



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
data del presente regolamento siano state concessionarie di posteggio nelle
precedenti edizioni della manifestazione.

- * L'orario di vendita va dalla ore 16,00 alle ore 24,00.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

11) FIERA DI SANTA MARIA DELLE CENATE

- * La Fiera denominata Fiera di Santa Maria delle Cenate, si svolge il 24 agosto.
 - * Durata : 2 giorni.
 - * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Largo Chiesa
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 110;
 - c) numero posteggi: n.11, di cui:
 - n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi.
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, cd e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi.
- E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.
- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
 - * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.
 - * L'orario di vendita va dalle ore 7,00 alle ore 24,00.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

12) FIERA DI SANTA MARIA

- * La Fiera denominata Fiera di Santa Maria, si svolge il 12 settembre.
- * Durata : 1 giorno.
- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Frazione di Santa Maria in Largo Chiesa
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 106;
 - c) numero posteggi: n. 10, di cui:
 - n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi.
 - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, musicassette e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi.
- E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.
- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.
- * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 24,00.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

La Fiera den



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

13) FIERA DEI SS. COSMA E DAMIANO

- * ominata Fiera dei SS. Cosma e Damiano, si svolge nei giorni del 25 e 26 settembre.
 - * Durata : 2 giorni.
 - * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Via XX Settembre, Via Ardigò
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 1.369;
 - c) numero posteggi: n. 85, di cui:
 - n. 39 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi, somministrazione.
 - n. 46 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, cd e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, di cui almeno 18 di prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi, articoli sacri.
- E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.
- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
 - * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.
 - * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 24,00.
 - * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

14) FIERA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * La Fiera denominata Fiera di San Francesco D'Assisi, si svolge il giorno 4 ottobre.
- * Durata : 1 giorni.
- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Largo Chiesa.
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 60;
 - c) numero posteggi: n. 4, di cui:
 - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi
 - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, musicassette e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, marocchinerie, animali vivi, articoli sacri. E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.
- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.
- * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 22,00.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

15) FIERA DI SAN GERARDO MAIELLA

- * La Fiera denominata Fiera di San Gerardo Maiella, si svolge la 3° domenica di ottobre
- * Durata : 1 giorno.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: via Due Aie, Via Pestalozzi
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq 490;
 - c) numero posteggi: n.44, di cui:
 - n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi, somministrazione.
 - n. 23 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, musicassette e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, di cui almeno 8 di prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi.
- E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.
- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
 - * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.
 - * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 22,00.
 - * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

16) FIERA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI

- * La Fiera denominata Fiera di Santa Maria degli Angeli, si svolge l'ultima domenica di ottobre.
- * Durata : 1 giorno.
- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

a) ubicazione: Viale della Libertà,

b) superficie complessiva dei posteggi: mq 160;

c) numero posteggi: n. 22, di cui:

- n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi, frutta secca, pesce marinato, specialità alimentari tipiche pugliesi, somministrazione.

- n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: articoli da regalo, giocattoli, musicassette e similari, libri, quadri, bigiotteria e profumi, di cui almeno 4 di prodotti di artigianato tipico pugliese e non, marocchinerie, animali vivi.

E' vietata la vendita di generi non alimentari diversi dai generi da fiera.

- * Le caratteristiche della fiera sono riportate nella scheda di dettaglio allegata nella quale sono numericamente indicati i singoli posteggi, la loro dimensione e la dislocazione.
- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 10x4 m per il settore alimentare e 12x4 m. per il settore non alimentare.
- * L'orario di vendita va dalla ore 7,00 alle ore 22,00.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

17) FIERA DI NATALE

- * La Fiera denominata Mercatino Natalizio, si svolge durante il periodo dal 20/12 al 05/01 di ogni anno.
- * Durata : periodo natalizio.
- * L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Corso Vittorio Emanuele II (teatro comunale), Piazza Salandra, Piazza San Domenico, Via Duomo,



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

b) superficie complessiva dei posteggi: mq 500;

c) numero posteggi: n. 20, di cui:

- n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare, per le seguenti categorie merceologiche: dolciumi,

- n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare, abbigliamento e calzature, giocattoli, e giochi pirici

- * Le attrezzature di vendita non devono superare la lunghezza di 8x3 m per il settore alimentare e per il settore non alimentare.
- * L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza

18) FIERA DELL'EPIFANIA

- * La Fiera denominata dell'Epifania, si svolge nei giorni 04 e 05 gennaio di ogni anno
- * Durata : 2 giorni per la vendita di dolciumi ed articoli e accessori vari natalizi
- * ubicazione: Via B. Acquaviva (lato liceo)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

MANIFESTAZIONE FIERISTICA	UBICAZIONE	POSTEGGI ALIMENTAR E	POSTEGGI NON ALIMENTAR E	TOTALE POSTEGGI
--------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	---	----------------------------



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

SANTA FAMIGLIA	VIA P.DI TULLO	5	6	11
S. BIAGIO	C.SO GARIBALDI	20	16	36
S. GREGORIO ARMENO	C.SO VITT. EMANUELE II, PIAZZA PIO XI, C.SO GARIBALDI, P.ZZA REPUBBLICA, P.ZZA CALVARIO	21	21	42
S. GIUSEPPE	P.ZZA S. GIUSEPPE, P.ZZA C. BATTISTI, P.ZZA DIAZ, VIA XXV LUGLIO, VIA BONFANTE, VIA FIRENZE, VIA BELLINI, VIA VENEZIA E PARCO GIOSTRE	27	95	122
SS. CRICIFISSO	CORSO V.EMANUELE II, P.ZZA SALANDRA, P.ZZA DELLA REPUBBLICA, P.ZZA CALVARIO, VIA DUOMO	21	21	42
S. FRANCESCO DA PAOLA	LARGO VIA ROMA, VIA BRINDISI	5	4	9
S. ANTONIO	VIA SAN GIOVANNI, VIA CAIROLI	6	5	11
SACRO CUORE	VIA L. DA VINCI	3	3	6
MADONNA DEL CARMELO	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, C.SO VITT.EMANUELE II, P.ZZA SALANDRA	21	13	34
S. CATERINA D'ALESSANDRIA	FRAZIONE SANTA CATERINA-VIA CANTU'	10	5	15
S. MARIA DELLE CENATE	LARGO CHIESA	4	7	11
SANTA MARIA	FRAZIONE SANTA MARIA- LARGO CHIESA	8	2	10
SS.COSMA E DAMIANO	VIA XX SETTEMBRE, VIA ARDIGO'	39	46	85
S. FRANCESCO D'ASSISI	LARGO CHIESA	2	2	4
S. GERARDO MAIELLA	VIA DUE AIE, VIA PESTALOZZI	21	23	44
S. MARIA DEGLI ANGELI	VIALE DELLA LIBERTA E LARGO CHIESA	10	12	22



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

FIERA DI NATALE	C.SO V. EMANUELE II, P.ZZA SALANDRA, P.ZZA SAN DOMENICO, VIA DUOMO	10	10	20
FIERA DELL'EPIFANIA	VIA B. ACQUAVIVA(lato liceo)	-	-	-
TOTALE POSTEGGI		233	291	524

3.5 Punti vendita di quotidiani e periodici

La consistenza dei punti vendita di quotidiani e periodici è definita nelle seguenti tabelle:

Sede Legale	Attività
MERCATO ZONA 167/B BOX N.6	RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE, PROFUMERIA, MERCERIA, ARTICOLI SANITARI, GIOCATTOLE, ARTICOLI DA REGALO, CARTOLIBRERIA, APPARECCHI RADIO E TV, ALTRI APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE SONORA E VISIVA, MATERIALE ELETTRICO.
PIAZZA MAZZINI SNC	RIVENDITA DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò


VIA XXV LUGLIO 33	DETTAGLIO CARTOLERIA, CANCELLERIA, RIVISTE E GIORNALI.
CORSO GALLIANO	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI.
VIA DON MILANI 10	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CANCELLERIA, LIBRI, RIVISTE, ARTICOLI DA REGALO.
VIA A. MORO ANG. VIA INCORONATA	RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI.
PIAZZA UMBERTO I	CHIOSCO PER LA VENDITA DI GIORNALI.
VIA ROMA 28	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MERCERIA, GIORNALI E RIVISTE.

Il settore vive da diversi anni un trend nazionale di forte contrazione nelle vendite della stampa quotidiana e periodica su cui ha ovviamente inciso tantissimo l'inesorabile ascesa di Internet e della fruizione digitale dei contenuti di stampa.

La localizzazione delle rivendite sul territorio appare ben distribuita e non risultano particolari concentrazioni (nemmeno nel centro).



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò



3.6 Distributori di carburante



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24


Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Nel territorio comunale di Nardò ricadono i seguenti distributori di carburante.

N°	Autorizzazione	Attività
1	AUT. N° 2/01	OIL NON OIL
2	AUT N° 3/02	OIL
3	AUT. N° 4/04	OIL NON OIL
4	AUT.N°6/05	OIL
5	AUT. N° 8/05	OIL
6	AUT. N° 11/06	OIL
7	AUT. N°12 /06 (mai ritirata)	OIL
8	AUT.N° 14/06	OIL
9	AUT. N°15/06	OIL
10	AUT. N°17/07	OIL
11	AUT. N° 21/08	OIL
12	AUT. N° 23/10	OIL NON OIL
13	AUT. N° 25/13	OIL
14	Det. 948/2014	OIL



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò



Capitolo 4 - Il Distretto Urbano del Commercio di Nardò




Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

4.1 La crisi del commercio e la desertificazione dei centri storici

Nell'ultimo decennio la crisi economica ha colpito duro il comparto del commercio al dettaglio in Italia ed ha portato alla chiusura di un negozio su dieci. Oltre 90000 imprese del commercio hanno cessato o cambiato il perimetro dell'attività in questo periodo. Il seguente grafico indica l'andamento del comparto in Italia dal 2007 al 2016⁸¹.



Il grafico evidenzia la progressiva riduzione del numero complessivo di attività, che ora superano di poco gli 871000 negozi contro gli oltre 962000 operanti prima della crisi. Evidenze opposte riguardano alberghi, bar e ristoranti che segnano una variazione positiva di oltre 56000 esercizi, che costituisce quasi un +15%.

81 Fonte: Confesercenti – Elaborazione su dati Istat e Registro delle imprese



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Al primo posto tra le categorie più colpite ci sono i punti vendita del tessile-abbigliamento, il cui numero si è ridotto di un quinto a poco più di 127000 negozi⁸². Tra i comparti più colpiti seguono ferramenta e costruzioni (-20%) e macellerie-salumerie (-17%) nell'alimentare. L'unico settore in miglioramento (+75%) è quello delle vendite "al di fuori dei banchi e dei negozi". È la parte del commercio, rappresentato dal canale online e con i distributori automatici, che esce dai perimetri "fisici" del negozio tradizionale e localizzato, per raggiungere i clienti dove sono o permettere loro di consumare velocemente e a prezzo ridotto. Internet e gli smartphone hanno rivoluzionato il modo di consumare.

Nel 2016 il commercio al dettaglio ha registrato, rispetto al 2010, una diminuzione del giro d'affari di circa 7,7 miliardi, equivalenti a circa 300 euro di spesa per famiglia. Analizzando i dati per format distributivo notiamo che a crollare sono soprattutto le vendite dei negozi della distribuzione tradizionale (c.d. "di vicinato), diminuite di 6,9 miliardi in cinque anni. Queste cifre significano, tra il 2011 e il 2016, una riduzione di quasi 10 punti percentuali del valore delle vendite, con dati peggiori sul fronte degli alimentari (-11%, circa 2,4 miliardi di euro in meno) che sul c.d. no food (-9,3%, pari a una riduzione di circa 4,5 miliardi di euro). Rilevano dati migliori nella grande distribuzione, il cui calo delle vendite complessive è del -1,2%. Spostando l'analisi sui due macrocomparti merceologici food e no food, emerge però anche per la Gdo una contrazione rilevante (-6,5% per circa 3,1 miliardi in meno) delle vendite di prodotti non alimentari. Il comparto food ha retto meglio perché i supermercati discount hanno incrementato notevolmente le vendite, mitigando il dato generale del settore distributivo. L'analisi specifica del 2016, rileva come il valore delle vendite sia rimasto stabile (+0,1% rispetto al 2015), grazie alla combinazione dei dati di vendita in aumento per le imprese di maggiore dimensione (+1,2% per quelle da 6 a 49 addetti e +0,9 per quelle con almeno 50 addetti) e in flessione per le imprese più piccole (-1,8%).

⁸² Per il settore c'è stato un calo delle vendite del 40-50% perché, oltre a tasse e bollette, tra spesa alimentare, per la casa e per gli smartphone sono cambiate le priorità degli italiani. Senza dimenticare il ruolo delle catene low price e il fast fashion, che hanno saputo creare modelli di business che propongono capi dall'immagine accattivante acquistabili a prezzi tali da permetterne un turnover nel guardaroba rapido e poco impegnativo




Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

L'ANDAMENTO DELLE VENDITE

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Variazioni % sullo stesso mese dell'anno precedente



Tra il 2008 e il 2016 il numero di negozi in sede fissa è sceso del 13,2% nelle città italiane, con dati più rilevanti nei centri storici rispetto le periferie (-14,9% contro -12,4%). Si è ridotto il numero di librerie, negozi di giocattoli e abbigliamento, mentre per i benzinai si può parlare di vera e propria sparizione. Mentre nei primi casi incide senz'altro il successo di altre forme distributive (internet e GDO), il numero dei distributori di carburante risente anche delle norme regionali che regolano il settore. In controtendenza nei Centri città, solo farmacie e i negozi di telefonia e ICT domestico⁸³.

Negli ultimi anni a Nardò, così come in tutto il territorio nazionale, si è assistito al fenomeno della riduzione delle piccole attività commerciali, in particolare nel centro

⁸³ Fonte: "Demografia d'impresa nei centri storici italiani". 'Ufficio Studi di Confcommercio. Lo studio, che ha preso in esame 40 Comuni italiani di medie dimensioni capoluoghi di provincia ove risiede l'11,6% della popolazione italiana e tredici categorie distributive, rileva anche il fenomeno importante della crescita elevata nel numero di ambulanti, alberghi, bar e ristoranti. I primi aumentano globalmente dell'11,3% (addirittura del 36,3% nei centri storici), i secondi già citati, crescono invece del 10,2%. Con i picchi maggiori rilevati nel Mezzogiorno, dove le attività legate al turismo (bar, ristoranti e alberghi) crescono del 17,8% e il commercio ambulante addirittura dell'85,6%.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò storico, in favore di un intenso sviluppo di nuove strutture localizzate in aree extraurbane, nel territorio provinciale, fino alla comparsa, di nuove strutture integrate che affiancano ai formati di grandi dimensioni altre funzioni relative all'intrattenimento, al tempo libero, al turismo. Il commercio localizzato nei centri storici non gode più, dunque, di quella condizione privilegiata che aveva occupato storicamente per molti secoli⁸⁴. Si è quindi sviluppato un processo di modernizzazione del settore che, a partire dall'aumento delle superfici minime di vendita, ha causato una consistente perdita di

84 Nel corso della storia, l'Italia non ha solo generato importanti centri storici ma soprattutto ha generato due equilibri storicamente perfetti tra economia urbana e centro storico. Il primo equilibrio storicamente realizzato ha riguardato la città rinascimentale. Si tratta di una città in cui le arti e mestieri artigianali (ossia lavoro produttivo) erano localizzati nel centro storico, mentre dal contado arrivavano i beni da trasformare (legno, prodotti agricoli, ecc.) e i mercanti e banchieri alimentano i flussi di scambi economici con altre aree, generando addizionalità economica a favore del centro storico. Il centro storico quindi unificava lavoro, consumo e rendita nello stesso spazio fisico, con una centralità assoluta rispetto alla funzione di produzione e a quella di allocazione della ricchezza economica. Il secondo equilibrio si è storicamente realizzato in un'epoca successiva, con i processi di industrializzazione, tramite le modifiche urbanistiche delle città divenute manifatturiere, in particolare nel nostro Paese con i cosiddetti distretti industriali. Città medie e piccole, con addensamenti manifatturieri nella periferia si sono sviluppate, soprattutto a partire dagli anni Sessanta, nel centro e nel nord-est del Paese. Tipicamente, la fabbrica si localizza fuori dal centro storico, grazie anche alle prime pianificazioni urbanistiche che danno luogo alle cosiddette aree attrezzate per gli insediamenti industriali e artigianali. Questo nucleo addensato di industrie diviene il locomotore dello sviluppo economico locale, generando prodotti che vengono esportati in altri mercati e, per questa via, si crea ricchezza addizionale nell'economia urbana e territoriale. Questo plusvalore economico si riversa nei consumi, alimentando una domanda locale di servizi commerciali di qualità, localizzati nel centro storico. Così, si realizza una divisione perfetta del lavoro tra centro storico (ove si localizzano i consumi degli individui e delle famiglie) e la periferia (dove si insedia il lavoro artigianale e manifatturiero). L'industrializzazione porta con sé non solo la fabbrica ma anche la nascita di nuovi quartieri periferici, dove molte persone risiedono. Così, il luogo del lavoro e della residenza vengono a coincidere in questi quartieri fuori dal centro storico. Ma la rendita del centro storico continua a restare attrattiva sul piano economico. Il centro storico, infatti, continua ad essere la location privilegiata sia del commercio qualificato che dei residenti appartenenti a ceti sociali medio-alti. In definitiva, i consumi che alimentano i servizi commerciali al dettaglio continuano a essere localizzati nel centro storico, alimentando un'attrattività di individui-consumatori da aree esterne ad esso. Che cosa interrompe questo equilibrio storico perfetto? Ci sono vari fattori che intervengono a interrompere quest'equilibrio tra centro storico e periferie in termini di generazione e allocazione della ricchezza economica. In primis, a partire dagli anni Novanta, molte fabbriche, con la globalizzazione economica, si rilocalizzano altrove, perfino in altri Paesi, sfruttando i differenziali esistenti nei costi di produzione. Di conseguenza, le periferie perdono lavoro produttivo e, per via indiretta, i centri storici perdono potenzialità di consumo da parte dei residenti. In secondo luogo, nel settore del commercio al dettaglio, emergono nuovi protagonisti imprenditoriali, nazionali ma anche esteri, capaci di realizzare grandi insediamenti con nuovi format distributivi (centri commerciali artificiali, ipermercati, cinema multisala, centri wellness, ecc.). Questi nuovi insediamenti necessitano di ampie superfici di vendita, nonché di ampi servizi per parcheggiare i mezzi di trasporto, e tendono a localizzarsi in aree periferiche (e non centrali), spesso in prossimità di arterie viarie principali. Tra l'altro, le periferie presentano rendite fondiariale più basse rispetto al centro storico, contribuendo quindi a contenere i costi di questa localizzazione, magari anche tramite l'utilizzazione di edifici manifatturieri dismessi. Infine, le periferie, rispetto al centro storico, sono i nuovi spazi per la concentrazione demografica urbana. In queste aree, vivono moltissime persone che possono contribuire ad alimentare i consumi commerciali. Di conseguenza, il



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
quote di mercato del commercio tradizionale e uno sviluppo incrementale della media e grande distribuzione con la creazione di punti vendita innovativi dotati di servizi e comfort difficilmente disponibili nei centri storici e basati sulla sinergia fra le varie attività commerciali con forme di gestione e di marketing coordinate strategicamente a livello centrale.

Proprio per questi motivi negli ultimi anni, è in atto un processo di consolidamento e di integrazione tra le pratiche di rigenerazione urbana e quelle relative al rilancio delle aree caratterizzate da un elevato numero di attività di scambio in cui il commercio assume il ruolo di possibile leva della ripresa e dello sviluppo di un territorio e delle sue peculiarità. A questo proposito la nuova tendenza è quella di rispondere efficacemente ad una domanda di miglioramento della qualità della vita negli ambienti urbani attraverso strategie competitive che influiscono sullo spazio urbano organizzato, in termini di offerta di servizi e di modalità gestionale. In quest'ottica, diventa centrale la previsione di una pianificazione strategico-operativa che trasformi il centro città in un grande contenitore di distribuzione e di intrattenimento, d'artigianato e cultura, di shopping e *leisure* in modo che gli venga conferito nuovamente pari livello di competitività in termini di offerta e di mix merceologico.

commercio di qualità localizzato nel centro storico subisce uno spiazzamento competitivo rispetto alla grande distribuzione commerciale: molte persone orientano i loro acquisti in questi format di grandi superfici non solo per convenienza economica o per l'ampiezza degli assortimenti o per facilità di raggiungibilità di queste aree con i propri mezzi di trasporto ma anche in quanto tali "luoghi" divengono i nuovi spazi della socializzazione e non solo del consumo. Per reazione all'affermazione competitiva delle periferie commerciali, i centri storici in taluni casi assumono logiche protezionistiche, pensando ai fasti del passato e inibendo la localizzazione di questi format innovativi nei centri storici (per esempio, preservando librerie di modesta superficie rispetto alle nuove ed emergenti catene a succursale specializzate nella vendita dei libri). Ma anche per questo, nel lungo periodo, si accentua il declino del centro storico: la gente vuole questi spazi di consumo e di socializzazione e li va a trovare nelle periferie perché nei centri storici essi non si possono localizzare, talvolta anche per ragioni di regolamentazione regionale e municipale. I cosiddetti centri commerciali hanno come caratteristica costante quella di essere concepiti ed articolati come spazi alternativi delle realtà commerciali tradizionali, sviluppati in un unicum su aree in cui trovano risposta tutti quei motivi di interesse, ovvero vengono rimosse le cause di intralcio alle attività commerciali. Semplici vie di accesso e spazi per parcheggio garantiscono un agevole raggiungimento della struttura; la disponibilità di bar, caffetterie, parchi giochi per bambini oltre alla presenza di spettacoli e/o manifestazioni culturali, fornisce ai consumatori la possibilità di soddisfare tante piccole esigenze accessorie per dedicarsi con maggiore libertà alla scelta degli articoli ed agli acquisti in un contesto stimolante e gratificante.

Ferrucci L., "Le potenzialità economiche dei centri storici". Convegno. "I centri storici tra norme e politiche", Gubbio, 6-7 giugno 2014 – Pubblicato da Aedon.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

4.2 Il distretto urbano del commercio

Ormai da diversi anni anche in Europa, sulla scorta di quanto già avvenuto in altri contesti internazionali, si sono sviluppate iniziative finalizzate ad individuare soluzioni che consentano alle agglomerazioni spontanee di offerta di poter meglio competere con i centri commerciali pianificati extraurbani e di soddisfare meglio le nuove tendenze di acquisto dei consumatori. Si tratta di iniziative che sono finalizzate a costruire una regia e a fornire una gestione coordinata a tali agglomerazioni. L'importanza di queste iniziative non deve, però, essere vista soltanto in funzione della loro capacità di agire come meccanismo di valorizzazione e di promozione del commercio urbano, in quanto la loro valenza strategica sta proprio nel rappresentare uno strumento organizzativo capace di riconciliare lo sviluppo della città e quello del commercio. Proprio la comprensione dell'importanza strategica di questo strumento spinge a promuovere lo sviluppo dei Distretti Urbani del Commercio, attraverso l'attivazione di risorse economiche specifiche a disposizione del territorio, all'interno di una logica che vede lo stesso territorio investire direttamente sul commercio e sulla sua capacità attrattiva.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

In questo senso appare quanto mai opportuna la definizione di distretto come *un organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino. Esso è costituito da operatori economici, pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati, di un ambito territoriale delimitato caratterizzato da un'offerta distributiva integrata ed in grado di esercitare una polarità commerciale almeno locale.* Tale definizione mette in evidenza due aspetti rilevanti che rappresentano anche i pilastri su cui poggia il progetto di Distretto Urbano del Commercio che successivamente viene sviluppato. Il primo aspetto attiene alla consapevolezza dei soggetti promotori del Distretto che il commercio debba svolgere il ruolo di agente di integrazione dello sviluppo locale, mentre il secondo aspetto rimanda al metodo di lavoro che si vuole utilizzare nella realizzazione del progetto, vale a dire la consapevolezza dei soggetti promotori dell'iniziativa che *"essere un distretto"* significa riconoscere l'interdipendenza delle proprie azioni e operare per implementare soluzioni su obiettivi condivisi. Nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei il commercio del centro storico o di rilevanti aree urbane ha risposto allo svantaggio competitivo con le grandi polarità commerciali extraurbane dovuto alla mancanza di una "regia unitaria". I *Town Centre Management*, oppure i *Business Improvement District*, *Business Improvement Area*, oppure ancora *Cellule de gestion de centre-villes* (nel 2002 il World Forum aveva stimato la presenza di circa 60 mila situazioni nel mondo), sono nei vari Paesi realtà omologhe accomunate da una premessa di fondo: il ruolo che assume il commercio come agente di integrazione dello sviluppo locale. In altri termini, aldilà dei diversi nomi utilizzati, ci si trova di fronte a un nuovo modo di organizzare il *contenitore commerciale costituito da una agglomerazione spontanea di offerta* finalizzato a ridurre lo svantaggio competitivo con i poli di offerta esterni e a migliorarne la capacità di attrazione e la centralità nell'esperienza di acquisto del consumatore. La Regione Puglia, come altre regioni Italiane, ha promosso ed incentivato la costituzione dei distretti del commercio ritenendoli un'opportunità per rinforzare le relazioni e per coglierne le positive ricadute, soprattutto dal punto di vista della tenuta della rete degli esercizi commerciali, della qualificazione delle aree urbane, dell'attrattività commerciale e turistica, dell'ampliamento dei servizi al cittadino, della ripresa degli investimenti e dei consumi. I distretti urbani del commercio rappresentano



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
lo strumento ideale per realizzare una politica organica di valorizzazione del commercio nei centri urbani e negli altri ambiti commerciali naturali, per promuovere l'aggregazione fra operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni, per incrementare la collaborazione fra le amministrazioni locali, gli operatori commerciali e dei servizi favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione del territorio, per valorizzare le specificità territoriali ed elevare il livello di servizio commerciale presente e atteso nei diversi ambiti concorrenziali, per favorire l'interrelazione fra commercio e turismo e la valorizzazione dei prodotti del territorio, per migliorare la qualità degli spazi pubblici e la loro fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione urbana⁸⁵.

⁸⁵ Nardò fa parte dei comuni ammessi al contributo regionale per "avvio attività di costituzione e promozione dei Distretti Urbani del Commercio" ai sensi del R.R. 15 luglio 2011, n. 15.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

4.2.1 L'individuazione dell'area di distretto

Secondo quanto previsto dall'Art. 13 del Codice del Commercio, all'interno del Documento Strategico del Commercio, i comuni individuano le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio, attraverso specifici strumenti di promozione e sviluppo. Tali strumenti interessano tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno delle aree individuate dal comune.

Con riferimento all'individuazione dell'area di distretto, occorre necessariamente partire dall'analisi dei dati economici, sociali, storici ed urbanistici che hanno interessato nel tempo le 5 zone omogenee individuate nel Comune di Nardò (CENTRO STORICO, AREA NORD, AREA SUD, SANTA MARIA-SANTA CATERINA, SANT'ISIDORO TORRE SQUILLACE) e che sono stati oggetto di trattazione nei precedenti capitoli.

Tali analisi portano ad individuare il centro storico propriamente detto e le zone di addensamento commerciale ad esso adiacenti, quale area-bersaglio del Distretto Urbano del Commercio del Comune di Nardò. Tale zona, infatti, è caratterizzata dalla presenza di numerosi poli di attrattività turistico-culturale, presenta la maggiore concentrazione di attività imprenditoriali in rapporto alla propria estensione territoriale, è stata caratterizzata, nell'ultimo ventennio, da una diminuzione degli esercizi di vicinato.

Tale zona può essere ulteriormente suddivisa in 2 micro aree:

- a) la prima, che ha il suo baricentro e cuore pulsante in Piazza Salandra, ha conosciuto negli ultimi anni una crescita esponenziale del comparto turistico-ricettivo testimoniata dalla proliferazione di bar, ristoranti, locali serali, B&B ed affittacamere ed una drastica riduzione dei negozi tradizionali solo in minima parte compensata dalla crescita del commercio ambulante.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- b) la seconda è composta da 4 grandi direttrici (Corso Giuseppe Galliano, Via Principi di Savoia, Via Duca degli Abruzzi, Via Roma) che circondano la parte antica e rappresentano l'anima commerciale della città.

La ricerca di una strategia di sviluppo economico di Nardò, dunque, non può non tener conto delle straordinarie potenzialità e risorse allocate nel centro storico che potrebbe risultare, per come strutturato, un vero e proprio centro turistico-commerciale "naturale". Il centro storico non può più essere inteso solo come area di recupero architettonico, ma come un centro pulsante di sviluppo delle piccole attività commerciali che lo faranno vivere o rivivere.

Le vie interessate dal DUC sono pertanto:

CENTRO STORICO	
VIA	ANGELO CUSTODE
VIA	CAIROLI
PIAZZA	DELLA REPUBBLICA
PIAZZA	DIAZ ARMANDO
VIA	DON MINZONI
VIA	DUCA DEGLI ABRUZZI
VIA	DUOMO
VIA	FANTI MANFREDO
CORSO	GALLIANO GIUSEPPE
CORSO	GARIBALDI GIUSEPPE
VIA	GRASSI GIUSEPPE
VIA	LATA
VIA	LOPEZ GIOVANNI
VIA	MAZZINI GIUSEPPE
PIAZZA	MAZZINI GIUSEPPE
VIA	MURICINO
STRADA	MURICINO



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

VIA	PELLETTIERI
VIA	REGINA ELENA
VIA	RISORGIMENTO
VIA	ROMA
VIA	ROSARIO
STRADA	ROSARIO
PIAZZA	SALANDRA
PIAZZA	SAN DOMENICO
VIA	SPINELLI FRANCESCO
VIA	STROZZA
PIAZZA	UMBERTO I
CORSO	VITTORIO EMANUELE II
ZONE DI INFLUENZA ADIACENTI AL CENTRO STORICO	
VIA	CIMITERO
VIA	PRINCIPI DI SAVOIA
VIA	XX SETTEMBRE
VIA	XXV LUGLIO

4.2.2 Analisi delle criticità ed interventi di rilancio dell'area di distretto



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Le attività economiche presenti nell'area di distretto presentano potenzialmente le caratteristiche di sistema commerciale integrato ma, alla luce delle minacce anche dello scenario generale, presentano alcuni segnali di difficoltà. In particolare:

a) Limitata capacità concorrenziale

- Scarsa presenza di superfici di vendita caratterizzate da vasti assortimenti dovuta, peraltro, alla struttura piccola dei locali;
- Scarsa integrazione tra gli assortimenti e sovrapposizione su alcuni settori merceologici;
- Scarsa visibilità di attività artigianali e di prodotti tipici;
- Diminuzione degli incassi per gli operatori, soprattutto per gli esercizi non alimentari;
- Valori degli affitti elevati in alcune strade;
- Presenza di locali chiusi in alcune vie;
- Disomogeneità estetica.

b) Limitata capacità di comunicazione e attrazione verso clienti e visitatori

- Scarsa comunicazione d'insieme e visibilità dell'area commerciale e delle opportunità che offre;
- Difficoltà a seguire i cambiamenti del mercato e dei flussi;
- Scarsa conoscenza delle lingue straniere e delle nuove tecnologie informatiche da parte degli operatori economici;
- Comportamenti individualistici dei commercianti;
- Disponibilità in calo negli ultimi anni ad investire per il rinnovo degli esercizi;
- Grande turn over di attività;
- Sporadicità delle iniziative di fidelizzazione e comunicazione.

c) Vivacità urbana e animazione

- Scarsa animazione soprattutto serale e nel periodo autunnale ed invernale;
- Problemi di notorietà di alcune vie, che non sono conosciute perché fuori dai percorsi principali, scarsamente illuminate o non valorizzate da iniziative di animazione;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- Forte incidenza di momenti e periodi “morti” dal punto di vista degli acquisti.

d) Efficienza urbana e servizi

- Sicurezza non sempre garantita nelle ore serali;
- Carenze nella illuminazione di alcune strade;
- Limitata qualità estetica e fruibilità delle aree pubbliche adiacenti agli esercizi commerciali.

Diretta conseguenza della costruzione dell'albero dei problemi è stata quella di trasposizione degli stessi in obiettivi da raggiungere per ridurre, eliminare, risolvere le negatività espresse. Tali obiettivi costituiscono pertanto la descrizione del miglioramento nella realtà che si intende ottenere. Gli interventi per il rilancio commerciale dell'area di distretto devono essere diretti innanzitutto a:

- migliorarne l'attrattiva estetica, urbanistica, architettonica locale, anche in connessione con iniziative nel settore dell'accoglienza turistica;
- migliorare le condizioni infrastrutturali, in termini di fruibilità e accessibilità;
- promuovere il centro urbano nel suo complesso, anche ricercando economie di scala fra gli operatori a livello strategico nella comunicazione di eventi/manifestazioni e in prospettiva ricercando la massima uniformità in insegne ed arredi esterni;
- favorire un potenziamento quali-quantitativo dell'offerta riferita al commercio di qualità (esercizi specializzati), ai pubblici esercizi (miglioramento del mix di proposta e della immagine degli spazi esterni), alla ricettività ed ai servizi;
- far maturare una prospettiva di sviluppo comune e condivisa.

Capitolo 5 - Commercio e programmazione

5.1 Atti di programmazione strategica del Comune di Nardò

Essendo il commercio un elemento cardine dell'intera economia cittadina risulta indispensabile la sua pianificazione e regolamentazione attraverso l'introduzione di



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
tutte le possibili azioni di incentivazione. Nel corso degli anni l'Amministrazione del Comune di Nardò ha posto in essere una serie di atti e programmazioni nei diversi settori, oltre a quello relativo al presente Documento Strategico del Commercio, operanti simultaneamente in modo integrativo e complementare tra loro, tra cui:

- a) **Piano Regolatore Generale (PRG)** - Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 345 del 10.04.2001. L'adeguamento alle prescrizioni regionali è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 181 del 04.04.2002;
- b) **Piano Comunale delle Coste (PCC)** - Adottato con Deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 27/02/2015, rappresenta uno strumento di gestione e regolamentazione del patrimonio costiero come mezzo di assetto, controllo e monitoraggio del territorio in termini di tutela e salvaguardia ambientale, nonché di garanzia del diritto dei cittadini ad usufruire dell'area demaniale;
- c) **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** - Adottato con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013
- d) **Piano del Colore e dell'Arredo Urbano** - Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 9.9.2003 allo scopo di tutelare l'aspetto esterno dei centri storici di Nardò e dell'aggregato urbano di Santa Maria al Bagno;
- e) **Piano Urbanistico Tematico Territoriale del Paesaggio (PUTT)** - Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1748 del 15.12.2000, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 13.1.2001. Il Comune di Nardò ha provveduto ai primi adempimenti previsti dalle NTA del PUTT/p; in particolare, con delibera del Commissario Straordinario n. 292 del 4.6.2002 è stata approvata la perimetrazione del Territori Costruiti;
- f) **Regolamento per la Tutela del Verde Pubblico** - Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 27/11/2003;
- g) **Piano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e Piano Urbano del Traffico (PUT)** - Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 07/04/2017 è stato deliberato di avviare il procedimento propedeutico per l'affidamento del Servizio di indagine, analisi e rilevazioni dello stato di fatto della mobilità territoriale per la redazione delle linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò (PUMS), nonché di revisione ed aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT) adottato/approvato nel 2000 e mai aggiornato;

- h) **Piano di Zonizzazione Acustica** - Strumento di pianificazione degli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti.
- i) **Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana** - Adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del 30.6.2011, su proposta della Giunta Comunale e in esito all'incontro del 29.6.2011.

5.2 La mappatura delle possibilità di insediamento commerciale

Il seguente paragrafo ha ad oggetto una ricognizione delle disposizioni normative del Piano Regolatore Generale del Comune di Nardò relative alla funzione commerciale, nel quadro della redazione degli strumenti comunali di programmazione previsti dalla L.R. n. 24/2015. L'analisi della strumentazione urbanistica comunale si concentra sulla valutazione delle norme tecniche di esecuzione del Piano Regolatore Generale, attualmente vigenti, attinenti alle attività commerciali e sul loro rapporto con l'intervenuta normativa regionale.

Le linee guida dello sviluppo urbanistico del Comune di Nardò sono fissate dal Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 345 del 10.04.2001.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
L'adeguamento alle prescrizioni regionali è stato approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 181 del 04.04.2002⁸⁶.

Il Piano Regolatore Generale suddivide il territorio comunale, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1444/'68 e in applicazione dell'art.17 della legge 765/'67, in zone omogenee, allo scopo di individuare per ciascuna di esse le destinazioni, di disciplinarne gli interventi e le trasformazioni e di stabilirne i vincoli, in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di uso e tutela del territorio.

Le zone omogenee sono classificate come segue:

ZONE A - Residenziali degli insediamenti storici e di interesse ambientale

Comprendono le parti del territorio comunale costituite da nuclei e tessuti urbani, complessi edilizi o edifici isolati con caratteristiche specifiche o relative all'impianto urbanistico, che presentano interesse storico-artistico o ambientale.

ZONE B - Residenziali esistenti e di completamento

Comprendono le parti del territorio comunale edificate o parzialmente edificate, con esclusione di quelle rientranti nella precedente zona A e delle case o fabbricati sparsi. Inserite in un contesto urbanizzato, sono destinate prevalentemente alla residenza per il completamento mediante interventi esecutivi diretti.

ZONE C - Residenziali di nuovo Insediamento

Comprendono le parti del territorio Comunale destinate ai nuovi insediamenti residenziali da attuarsi mediante gli strumenti esecutivi preventivi.

ZONE D - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali e per le attività distributive.

Comprendono le parti del territorio comunale interessate o destinate agli insediamenti industriali, artigianali, commerciali ed alle attività distributive.

⁸⁶ Ai sensi dell'art.11 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale la sua attuazione è programmata per mezzo dei Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.), come prescritto dall'art. 13 della Legge n. 10/1977.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

ZONE E - Destinate ad uso agricolo.

Comprendono le parti del territorio interessate o destinate alla produzione agricola, differenziate in rapporto alla presenza o meno di colture arboree od in relazione ai loro caratteri morfologici o ambientali, che diano luogo ad interessi paesaggistico, naturalistico o ecologico.

ZONE F.II/F.16 - Attrezzature e servizi di quartiere.

Comprendono gli edifici pubblici esistenti e le zone già interessate o destinate ad attrezzature o servizi pubblici di quartiere in applicazione degli standard stabiliti dal P.R.G.

ZONE F.21/F.39 - Attrezzature e servizi di interesse generale.

Comprendono gli edifici, gli impianti pubblici e le zone esistenti o destinate ad attrezzature di interesse generale, determinate dal P.R.G., in rapporto alle esigenze funzionali dell'insediamento urbano ed in relazione alle integrazioni comprensoriali. Tra queste sono inclusi anche i parchi territoriali, le attrezzature per il turismo ed il tempo libero e le altre attrezzature destinate alla fruizione della fascia costiera.

Per una corretta programmazione degli interventi futuri derivanti dai fabbisogni attuali è stata effettuata una ricognizione delle potenzialità di insediamento offerte dalle diverse zone del territorio, considerando le residue aree libere rimaste e la strumentazione urbanistica in dotazione nel centro urbano e nelle zone costiere, nel settore residenziale e nel settore produttivo e prendendo in esame le norme tecniche di attuazione e le tavole relative alla zonizzazione del territorio del Piano Regolatore Generale.

ZONE A - Residenziali degli insediamenti storici e di interesse ambientale (art. 34 N.T.A.)



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Sono classificate zone A le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani, semplici nuclei o isolati, complessi edilizi o edifici isolati, che, per le loro caratteristiche specifiche o per quelle relative all'impianto urbanistico, presentano interesse storico, artistico o ambientale, nonché le aree circostanti che possono considerarsi parte integranti di essi.

Di tali zone il P.R.G. prevede la salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico, la salvaguardia funzionale, relativa alle destinazioni d'uso e la salvaguardia sociale relativa alla permanenza delle fasce sociali presenti ed alle loro attività.

Tali zone sono così distinte:

- Zone A.1 – Centro storico;
- Zone A.2 – Zona urbana di interesse ambientale;
- Zone A.3 – Edifici di interesse storico, artistico ed ambientale.

Risulta possibile l'insediamento di strutture commerciali nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- **A.1 - CENTRO STORICO⁸⁷ (art. 35 N.T.A.)**

L'insediamento di esercizi commerciali nel centro storico è consentito per le seguenti categorie:

- **A.1.2 - EDIFICI DI NOTEVOLE INTERESSE AMBIENTALE⁸⁸ (art. 38 N.T.A.)**

Per gli edifici che rientrano in tale categoria è ammessa la destinazione residenziale; sono altresì consentite le seguenti destinazioni, purché compatibili con i caratteri architettonici degli edifici: sedi di servizi e di associazioni culturali, religiose e politiche; studi professionali e sedi di attività rappresentative e direzionali a livello locale; piccole botteghe artigiane ed attività commerciali al dettaglio.

⁸⁷ Comprende la città storica sviluppatasi all'interno della antica cinta muraria.

⁸⁸ La categoria A.1.2 comprende i palazzi, i palazzetti ed alcuni edifici con caratteristiche tipologico – storiche della residenza (con avancorte e mignano), che presentano comunque un notevole interesse ambientale.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- **A.1.3 - TESSUTI EDILIZI DI INTERESSE AMBIENTALE⁸⁹ (art. 39 N.T.A.)**

- **A.1.4 - EDIFICI RECENTI⁹⁰ (art. 40 N.T.A.)**

Per gli edifici che rientrano in tali categorie sono ammesse la destinazione residenziale e tutte le altre destinazioni consentite per la categoria A.1.2. Sono altresì ammesse: l'artigianato di servizio e produttivo con l'esclusione delle lavorazioni nocive ed inquinanti; il commercio al dettaglio, agenzie assicurative e di credito; ristoranti, pensioni, bar, attività ricreative.

• **A.2 - ZONA URBANA DI INTERESSE AMBIENTALE⁹¹ (art. 45 N.T.A.)**

Per gli edifici che rientrano nelle zone A.2 sono ammesse le destinazioni d'uso consentite per le categorie A.1.2 ed A.1.3. Sono vietate le attività di autotrasportatori, spedizionieri e simili.

ZONE B - Residenziali esistenti e di completamento (art. 47 N.T.A.)

Le zone B comprendono le maglie urbane esterne alla zona A già quasi completamente impegnate da edifici a prevalente carattere residenziale e le altre aree del territorio comunale interessate dalle più recenti espansioni residenziali per le quali sono definite dal P.R.G. le relative organizzazioni e configurazioni urbanistiche.

89 La categoria A.1.3 comprende gli edifici costituiti da elementi modulari a schiera, aggregati a corte aperta o a corte chiusa e da altri edifici a tipologia mista - derivanti anche da ristrutturazioni o ampliamenti ottocenteschi che costituiscono nel loro insieme il tessuto edilizio continuo del centro antico.

90 La categoria A.1.4 comprende gli edifici moderni realizzati mediante interventi sostitutivi sul tessuto edilizio preesistente, o con nuove costruzioni su aree libere.

91 Comprende i tessuti edilizi interessati dalle espansioni ottocentesche esterne alle mura del Centro storico, o sviluppatasi prevalentemente agli inizi del secolo in adiacenza alla zona A.1. Comprende altresì la prima cortina di edifici prospiciente il centro storico. Tali aree, caratterizzate da tessuti edilizi omogenei a quelli del Centro storico, per la ricorrenza dei caratteri costruttivi ed architettonici e per la tecnologia e l'uso dei materiali, nonostante alcune alterazioni verificatisi nell'ultimo periodo, costituiscono una zona urbana d'interesse ambientale da salvaguardare.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Con la Deliberazione n. 42/2007 del 11/04/2007 il Consiglio Comunale ha stabilito che le attività di servizio alla residenza (esercizi commerciali di vicinato attività artigianali di servizio quali parrucchieri, barbieri e simili, bar ed esercizi pubblici assimilabili, uffici privati, agenzie, studi professionali, sedi di associazioni sociali, culturali, religiose e politiche, pensioni e piccole attività ricettive e simili) sono comunque insediabili nelle zone B anche dove non previste in maniera esplicita dalla normativa urbanistica di zona⁹². La Delibera specifica che deve l'insediamento è consentito solo ed esclusivamente per le attività commerciali, artigianali e di servizio che possono essere considerate effettivamente e per loro natura complementari alla residenza. restano, dunque, escluse le medie strutture di vendita, le attività artigianali o industriali rumorose o che richiedono particolari attrezzature o con notevole numero di addetti e simili.

ZONE C - Residenziali di nuovo insediamento (art. 65 N.T.A.)

Comprendono le parti del territorio Comunale destinate ai nuovi insediamenti residenziali da attuarsi mediante gli strumenti esecutivi preventivi.

Il Piano Regolatore Generale rende possibile l'insediamento di strutture commerciali nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- **C.1 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE INTENSIVE (art. 66 N.T.A.)**
- **C.2 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE SEMINTENSIVE (art. 67 N.T.A.)**
- **C.3 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (art. 68 N.T.A.)**

In queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni: residenziali; attività terziarie e direzionali.

- **C.4 - ZONE RESIDENZIALI E PER ATTIVITÀ TERZIARIE E DIREZIONALI⁹³ (art. 69 N.T.A.)**

⁹² La precisazione si è resa necessaria in quanto le norme tecniche di attuazione del P.R.G. per alcune zone di completamento non prevedono espressamente tale tipo di destinazioni che, al contrario, la normativa urbanistica (DM 1444/68, Del. G.R. 6320/87) considerano come dotazione necessaria alle zone residenziali.

⁹³ Comprendono i comparti previsti dal P.R.G., nella organizzazione dei nuclei di espansione, per residenze miste ad attività terziarie e direzionali.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

In queste zone sono ammesse, oltre alle residenze, le seguenti destinazioni: uffici pubblici e privati; sale di esposizione; attrezzature commerciali e grandi magazzini; agenzie di credito e assicurative; attività direzionali e di rappresentanza; attrezzature culturali e ricreative per lo spettacolo; alberghi, pensioni, ristoranti ed esercizi pubblici.

ZONE C - Residenziali di espansione dei nuovi insediamenti costieri e rurali (art. 70 N.T.A.)

Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali a carattere turistico previsti dal P.R.G. nei centri costieri e nei nuclei di residenzialità individuati nelle altre parti del territorio comunale.

Il Piano Regolatore Generale rende possibile l'insediamento di strutture commerciali nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- **C.5 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE⁹⁴ (art. 71 N.T.A.)**
- **C.6 - ZONE TURISTICO RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (art. 72 N.T.A.)**

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenziali con piccole attività artigianali compatibili con la residenza; commercio al dettaglio; pensioni, piccoli ristoranti e pubblici esercizi; alberghi residenziali ed altri complessi attrezzati per il soggiorno ed il turismo; complessi turistico residenziali tipo residence.

- **C.7 - ZONE RESIDENZIALI DI SVILUPPO TURISTICO (art. 73 N.T.A.)**

⁹⁴ Comprendono i comparti delle zone di espansione previsti dal P.R.G. per la frazione di S. Isidoro, la borgata di Boncore ed altri insediamenti consimili del territorio comunale, in relazione ai fabbisogni abitativi di quelle strutture insediative, e quelli relativi al comprensorio P.E.E.P. già programmato dall'Amministrazione Comunale per la frazione di S. Maria al Bagno.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenziali a carattere turistico stagionali; complessi turistico residenziali tipo residence; pensioni, piccoli ristoranti.

- **C.8 - ZONE DI SVILUPPO TURISTICO ALBERGHIERO (art. 74 N.T.A.)**

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: alberghi residenziali ed altri complessi attrezzati per il soggiorno ed il turismo; complessi turistico residenziali tipo residence; ristoranti

ZONE D - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali e per le attività distributive (art. 75 N.T.A.)

Comprendono la zona industriale dell'agglomerato ASI di Nardò-Galatone, le aree dell'insediamento per le attività sperimentali della Pista circolare ricadenti nel territorio comunale, le altre aree del territorio comunale già interessate da edifici o insediamenti destinati ad attività artigianali, alla piccola industria ed alle attività commerciali e distributive, ed i nuovi comparti previsti dal Piano Regolatore Generale con tale destinazione.

Il Piano Regolatore Generale rende possibile l'insediamento di strutture commerciali nelle seguenti zone territoriali omogenee:

- **D.1 - ZONE INDUSTRIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO⁹⁵ (art. 76 N.T.A.)**

In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni: impianti industriali con relativi servizi tecnici ed amministrativi; depositi e magazzini; attrezzature per autotrasporti e simili.

- **D.2 - ZONE PER ATTIVITA' SPERIMENTALI (art. 77 N.T.A.)**

Comprendono le aree della zona industriale⁹⁶ gestite dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale secondo il Piano Particolareggiato per l'Agglomerato di

⁹⁵ Comprendono le aree della zona industriale gestite dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale secondo il Piano Particolareggiato per l'agglomerato di Nardò e Galatone.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Nardò e Galatone. Sono consentiti insediamenti industriali, artigianali,
commerciali e/o distributivi.

- **D.3 - ZONE ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO⁹⁷ (art. 78 N.T.A.)**
Sono consentite le seguenti destinazioni: impianti ed edifici artigianali con relativi servizi tecnici ed amministrativi; attrezzature ed impianti commerciali-artigianali; depositi e magazzini; attrezzature per autotrasporti e simili.
- **D.4 - ZONE ARTIGIANALI DI PREVISIONE⁹⁸ (art. 79 N.T.A.)**
In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni : impianti ed edifici artigianali con relativi servizi tecnici ed amministrativi; attrezzature ed impianti commerciali-artigianali; attrezzature tecnologiche municipali o di altri enti pubblici anche al di fuori delle aree indicate con la specifica destinazione di zona F.32; depositi e magazzini; attrezzature per l'autotrasporto e simili.
- **D.5 - ZONE IMPIANTI DI MOLLUSCHICOLTURA⁹⁹ (art. 80 N.T.A.)**
Nel rispetto delle caratteristiche morfologiche della costa e dell'ambiente naturale sono consentite le attività produttive e gli impianti di allevamento, depurazione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione di molluschi lamellibranchi .

96 La superficie complessiva dell'agglomerato industriale è pari a 216 ettari. Alla data del 28.01.2018 risultavano disponibili n. 98 lotti su un totale di n. 168 ed una superficie per nuovi insediamenti pari a mq 1125720 (Fonte: <http://www.investinsud.it>)


97 Comprendono gli isolati e le aree interessate, in varie parti del territorio comunale, da localizzazioni già previste per insediamenti artigianali e P.I.P., nonché quelle già impegnate da edifici ed impianti artigianali o industriali di piccole e medie dimensioni.

98 Comprendono le aree del comparto n. 19 per attività produttive adiacente alla Stazione di Nardò centrale ed alcuni altri comparti previsti dal P.R.G. per nuovi insediamenti artigianali prevalentemente in corrispondenza di localizzazioni già destinate alle medesime attività produttive.

99 Comprendono le aree già impegnate dall'insediamento produttivo destinato alla molluschicoltura ubicato sul litorale in località S. Isidoro, la cui destinazione è confermata dal P.R.G..



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò



ZONE F.21/F.39 - Attrezzature e servizi di interesse generale

Comprendono gli edifici, gli impianti pubblici e le zone esistenti o destinate ad attrezzature di interesse generale, determinate dal P.R.G., in rapporto alle esigenze funzionali dell'insediamento urbano ed in relazione alle integrazioni comprensoriali. Tra queste sono inclusi anche i parchi territoriali, le attrezzature per il turismo ed il tempo libero e le altre attrezzature destinate alla fruizione della fascia costiera.

Il Piano Regolatore Generale rende possibile l'insediamento di strutture commerciali nelle seguenti zone territoriali omogenee:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- **F.27 - ATTREZZATURE TURISTICO-RICETTIVE (art. 102 N.T.A.)**

In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni di uso: ricettive di tipo alberghiero o alberghiero residenziale; bar, ristoranti ed attrezzature ricreative.

- **F.28 - ATTREZZATURE TURISTICO COMMERCIALI (art. 103 N.T.A.)**

In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: negozi, esercizi pubblici, locali di esposizione, piccole botteghe; ristoranti e bar; attrezzature varie per lo spettacolo, lo svago e il tempo libero; piccole botteghe artigiane.

- **F.30 - ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLE ZONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (art. 105 N.T.A.)**

In tali zone sono ammesse le seguenti realizzazioni: attrezzature di servizio sociale (ambulatori, pronto soccorso, asilo nido); attrezzature ricreative e sportive, mensa e ristoro; botteghe, uffici e pubblici servizi; sedi per i corsi di aggiornamento e qualificazione professionali.

- **F.33 - ATTREZZATURE PER CONVEGNI, ESPOSIZIONI, FIERE E MERCATI SETTIMANALI (art. 108 N.T.A.)**

In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: palazzo dei congressi, sale per manifestazioni; attrezzature di tipo fieristico; attrezzature, impianti e spazi attrezzati per il mercato settimanale; attrezzature per lo spettacolo fisse e mobili; sale per contrattazioni ed attrezzature complementari di tipo direzionale e commerciale.

Come risulta dall'esame sintetico delle norme dello strumento urbanistico, il Piano Regolatore Generale attualmente vigente non individua in modo organico aree per insediamenti commerciali di medie e grandi dimensioni (art. 6 Dlgs.114/98 e art.12 L.R.11/2003 e ss.mm.ii.), né individua in assoluto zone a specifica vocazione commerciale, in cui il commercio al dettaglio costituisca la destinazione principale. Non trova ingresso, nel tessuto normativo del piano, una distinzione delle strutture commerciali su base dimensionale e tanto meno la distinzione tipologica tra esercizi di



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò vicinato, medie e grandi strutture di vendita operata dal legislatore statale (art.4 D.lgs. 114/98) e ulteriormente declinata dalla normativa regionale, né è prevista una differenza tra gli esercizi in base alle modalità insediative.

In realtà, aldilà della specifica previsione delle zona produttive D.1 in cui il Piano Regolatore Generale consente l'insediamento di *depositi e magazzini* ed il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio A.S.I. di Lecce consente l'insediamento di *attività industriali, artigianali, commerciali e/o distributive* e delle zone produttive D.3 e D.4, in cui il Piano Regolatore Generale consente l'insediamento di *attrezzature ed impianti commerciali-artigianali*, la destinazione commerciale risulta disciplinata in funzione sostanzialmente complementare a quella residenziale o, su un diverso piano, a quella industriale, mentre non pare rinvenibile un disegno urbanistico complessivo teso ad uno sviluppo funzionale e insediativo della rete distributiva basato sui principi che caratterizzano la nuova disciplina regionale.

5.3 Il Regolamento delle Medie Strutture di Vendita

Secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio" il comune:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per il loro insediamento.
- adotta le norme sul procedimento concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita, stabilisce il termine, comunque non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e s.m. e i.

Art. 1

FINALITÀ

Le norme del presente Regolamento disciplinano il procedimento e fissano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita secondo le indicazioni contenute nella L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio".

Art. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento e ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio" si definisce quanto segue:

- a) per **Decreto**, il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
- b) per **Legge Regionale**, la Legge Regionale della Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio";
- c) per **Direttive**, le Deliberazioni del Consiglio Regionale Pugliese in materia di commercio;
- d) per **Superficie di vendita di un esercizio commerciale**, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella sostanza quella in cui sono esposte o collocate le merci e praticabile dal



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò pubblico). Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le zone di passaggio antistanti le vetrine nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. La superficie di vendita è rilevata, per ciascun esercizio commerciale, dalle tavole allegate all'autorizzazione edilizia o DIA;

- e) per **Esercizio Commerciale**, il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita;
- f) per **Esercizi di Vicinato** quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
- g) per **Medie strutture di vendita** gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq. e, in particolare: M1, M2, M3;
- h) per **M1** le medie strutture di livello locale con superficie vendita da 251 a 600 mq;
- i) per **M2** le medie strutture intermedie con superficie vendita da 601 a 1.500 mq;
- j) per **M3** le medie strutture attrattive con superficie vendita da 1501 a 2500 mq;
- k) per **Requisiti morali**, i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 2 e 4 del Decreto. Nei casi indicati in tali disposizioni anche la condanna emessa con l'annotazione di "non menzione" e come applicazione della pena su richiesta delle parti è ostativa all'esercizio dell'attività commerciale;
- l) per **Requisiti professionali**, i requisiti prescritti dall'art. 6 della legge regionale.

Art. 3

CRITERI GENERALI DI PRESENZA E DI LOCALIZZAZIONE

Nel rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni, degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, degli standard di parcheggio previsti dall'art. 3 del presente regolamento, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso e, più in generale, delle disposizioni contenute nella L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", è ammessa la localizzazione di medie strutture di vendita su tutto il territorio comunale.

Art. 4

STANDARD DI PARCHEGGIO

I parcheggi di pertinenza sono aree o costruzioni, o loro porzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo dell'insediamento commerciale. In particolare, i parcheggi di pertinenza devono essere destinati a tutti i clienti e pertanto essere posizionati ed organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dagli stessi.

- a) Il rilascio dell'autorizzazione per nuove strutture di vendita comporta, oltre al rispetto degli standard urbanistici pubblici previsti da D.M. 1444/68, la realizzazione dei seguenti standard minimi di parcheggio (pertinenziali) a servizio dell'utenza che sostituisce, per le tipologie sotto indicate, quanto previsto dalla legge 122/89.
- b) Standard pertinenziali per medie strutture, per ogni mq. di superficie di vendita:

	M1 mq 251 - 600	M2 mq 601 - 1500	M3 mq 1501 - 2500
alimentare e misto	0,7 mq	1 mq	1,5 mq
beni alla persona	0,5 mq	0,8 mq	1 mq
beni a basso impatto urbanistico	0,4 mq	0,5 mq	0,8 mq



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

altri beni	0,4 mq	0,5 mq	0,8 mq
-------------------	--------	--------	--------

- c) I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati entro un raggio di 400 metri dalla struttura ed al fine di preservare un eccessivo consumo del territorio la dotazione di parcheggi può essere assicurata da parcheggi interrati o seminterrati.
- d) Nel caso di ampliamento e/o trasformazione di medie strutture esistenti il rispetto degli standard deve essere verificato rispetto alla sola superficie di vendita ampliata o modificata.
- e) Ai fini del calcolo degli standard, nel caso in cui un esercizio metta in vendita beni di più settori merceologici, si applica su tutta la superficie di vendita lo standard di parcheggio più elevato.
- f) Le aree destinate a standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 possono essere affidate in concessione mediante apposita convenzione che ne garantisca l'uso pubblico al servizio della struttura e la sistemazione e/o manutenzione da parte del concessionario.
- g) I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita e del settore merceologico, a qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione commerciale.
- h) Il cambiamento merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico, comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.
- i) Non è in nessun caso possibile derogare agli standard di cui al precedente comma b) del presente articolo.

Art. 5

DEROGHE AGLI STANDARD PERTINENZIALI



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla qualificazione della rete distributiva, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in caso di accertata carenza della disponibilità dei parcheggi pertinenziali attestata dall'Ufficio comunale competente, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 4, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei seguenti casi:

- a) Interventi in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento: in tal caso la superficie a parcheggio oggetto di convenzione può essere calcolata con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato.
- b) Ampliamenti di medie strutture esistenti ubicate all'interno del centro storico: in tal caso può essere prevista la monetizzazione anche totale del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie.

La convenzione deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare la dotazione di parcheggi dell'area, la sua accessibilità, la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano.

Per le zone pedonalizzate può essere prevista la deroga per il 100% degli standard.

Art. 6

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

In linea con quanto disposto dal D.Lgs. 222/2016 l'apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita¹⁰⁰ e l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve presentare apposita domanda tramite il portale SUAP del Comune di Nardò.

¹⁰⁰ Il cambiamento merceologico dell'esercizio o di parte della sua superficie di vendita è subordinato: a SCIA, se si tratta di un cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare. Nel caso di inserimento di una fattispecie con maggiore carico urbanistico il cambiamento comporta l'adeguamento degli standard di parcheggio pertinenziale; ad autorizzazione, se si tratta di un cambiamento da settore alimentare a non alimentare o da non alimentare ad alimentare.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- a) Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della domanda il responsabile del SUAP, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, provvede a comunicare all'istante l'avvio del procedimento indicando, tra le altre cose, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento, l'ufficio in cui prendere visione degli atti.
- b) Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento verifica che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti, provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
- c) Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvede a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego.
- d) Qualora entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta (silenzio assenso).
- e) L'attivazione dell'autorizzazione deve essere effettuata integralmente entro 1 (uno) anno dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 24/2015.

Art. 7

CORRELAZIONE TRA CONCESSIONE EDILIZIA E AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- a) Nel caso in cui, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, siano previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio attività (DIA), questa è presentata dall'interessato al SUAP competente per territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.
- b) Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del comune è subordinato all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.

Art. 8

SUBENTRO NELLA GESTIONE, SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

- a) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

Il subentro nell'attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro 6 (sei) mesi dalla data della morte del titolare o entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

- b) In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è re-intestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al precedente comma, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.).

- c) La cessazione o sospensione temporanea delle attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP.
- d) Quando il subingresso, la cessazione o sospensione dell'attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla comunicazione è obbligatorio allegare la notifica ai fini sanitari.

Art. 9

SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

- a) Il titolare può sospendere volontariamente la propria attività dandone comunicazione al comune, fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga del termine in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato.
- b) L'autorizzazione è revocata qualora il titolare chiuda volontariamente l'attività o la sospenda per un periodo superiore ad un anno; non attivi l'autorizzazione entro un anno salvo proroga in caso di comprovata necessità, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 24/2015; non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti; non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 10

ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ E CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Si ha esercizio abusivo dell'attività commerciale qualora l'attività commerciale sia esercitata senza il possesso dell'autorizzazione. In caso di esercizio abusivo dell'attività è disposta la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

Art. 11

NORME FINALI



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge della Regione Puglia 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”, della disciplina legislativa sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990) e, più in generale, della vigente normativa statale e regionale.

5.4 Il Regolamento dei Pubblici Esercizi

Tanto il D.Lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva Bolkestein quanto il “Codice del Commercio” della Regione Puglia, nel confermare l’impianto di sostanziale liberalizzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, permettono ai Comuni di adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

In particolare l’art. 39 comma 1 della legge 24/2015 stabilisce che *“i comuni, nell’ambito degli strumenti di cui all’art.12, individuano le aree in cui l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di un’attività di somministrazione è soggetto a Scia”*.

L’obiettivo è quello di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva, limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, e di garantire sia l’interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Si supera totalmente anche in questo caso la vecchia impostazione della pianificazione numerica e si introduce un’idea di servizio legata alle attività di somministrazione di alimenti e bevande sia rispetto al consumatore sia rispetto all’intera economia comunale e territoriale.

Oggi, del resto, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale all’interno di un sistema comunale, configurandosi come elementi di attrazione, di aggregazione sociale e di contrasto alla desertificazione. In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell’utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

La cornice normativa in relazione al funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è data dalla Legge Regionale n.24/2015, “Codice del Commercio”, che le disciplina con i gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande del comune di Nardò.

Articolo 2

Finalità

1. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, il presente regolamento sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande persegue le seguenti finalità:

- a) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) l’armonizzazione e l’integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- c) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
- d) la tutela dei cittadini – consumatori in termini di salute, sicurezza, qualità e pubblicizzazione dei prezzi dei prodotti;
- e) la tutela della sicurezza stradale;
- f) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente naturale e dell’ambiente urbano;
- g) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale
- h) il mantenimento e la valorizzazione del servizio di somministrazione all’interno del territorio comunale di Nardò come forma di tutela dell’ambiente urbano.

Articolo 3

Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. N. 59/2010 .
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
3. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

Articolo 4

Criteri e zone di insediamento

1. Fatti salvi i requisiti previsti nell'art. 3, al fine di sostenere il ruolo del servizio di somministrazione all'interno del territorio comunale e facilitare l'insediamento di nuove attività produttive, l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di un'attività di somministrazione è sempre soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), su tutto il territorio comunale di Nardò.

Articolo 5

Impatto acustico

1. In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto.

Articolo 6

Attività temporanee

1. L'attività di somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., da presentare al SUAP. La



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale e politico è avviata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non prevede il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010.

3. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce.

4. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici giorni anche non consecutivi.

5. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.

Articolo 7

Attività stagionali

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale è disciplinata dalle stesse norme delle attività non stagionali.

2. L'attività di somministrazione in forma stagionale è soggetta a SCIA su tutto il territorio comunale.

3. E' consentita la SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di forma stagionale, considerando tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 giorni per ciascun anno solare.

Articolo 8

Esercizio attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, la Scia all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

2. Le suddette Scia abilitano inoltre all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni.

3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di seguito riportati:

- a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
- b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo.
- c) gli stessi possono essere svolti in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, ove la clientela acceda per la consumazione.
- d) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate – in occasione di tali intrattenimenti – apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma.
- e) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della consumazione.
- f) l'attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi contestualmente all'attività di somministrazione.
- g) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità.
- h) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- i) la diffusione musicale è regolata con ordinanza sindacale.

Articolo 9

Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche

1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, l'Amministrazione Comunale – mediante l'adozione di apposita ordinanza – può impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può essere adottato:
 - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area cittadina;
 - b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie;
3. E' vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private aperte al pubblico.

Articolo 10

Norme finali

1. Il presente Regolamento resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Codice del Commercio e alla normativa comunitaria e nazionale del settore.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

5.5 Il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche

TITOLO I: Il commercio su aree pubbliche

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel territorio comunale di Nardò ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "Decreto Legislativo"), della



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 (di seguito indicata come “Legge Regionale”) e del
Regolamento Regionale 28 febbraio 2017 numero 4 (di seguito indicato come
“Regolamento Regionale”)

2. Il presente regolamento, le schede e le planimetrie allegate costituiscono il
“Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche” di cui
all’articolo 12 comma 4 lettera d) della Legge Regionale. Esso rappresenta lo strumento
di indirizzo programmatico e di gestione del sistema di commercio su aree pubbliche in
conformità di quanto disposto dal Decreto Legislativo e dalla Legge Regionale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli operatori di
commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18/05/2001 n. 228.

Art. 3 - Validità del regolamento

1. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite
le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 4 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall’art. 12 comma 4
lettere d), e) ed f) della Legge Regionale, persegue le seguenti finalità:

a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del
sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione
commerciale delle aree pubbliche;

b) assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla rete
distributiva esistente e massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione
commerciale e di servizi esistenti;

c) salvaguardare e riqualificare il centro storico mediante la valorizzazione delle varie
forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche
all'andamento turistico stagionale;

d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di 160 adeguati impianti per l'allacciamento della rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;

e) salvaguardare, riqualificare e ammodernare la rete distributiva prevedendo sistemi, mezzi e procedure che assicurino la riduzione, il recupero e la differenziazione dei rifiuti e/o scarti dell'attività di vendita;

f) migliorare le condizioni di lavoro degli operatori su area pubblica e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;

g) garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e circolazione delle merci;

h) garantire la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;

i) permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini della presente Disciplina si intendono per:

a) aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) concessione di posteggio: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
- e) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) fiera straordinaria: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
- i) presenza in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato rescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
- k) miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- l) scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- m) posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- n) società, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, società di capitali e cooperative;
- o) settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'art. 5 del Decreto;
- p) requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del Decreto;
- q) imprenditori agricoli, i soggetti in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 febbraio 1963 n° 59 ovvero che abbiano effettuato comunicazione di inizio attività ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n° 228;
- r) spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- s) spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- t) Suap, lo Sportello Unico per le attività produttive istituito ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n°112.

Art. 6 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione: tipo A
- b) in forma itinerante: tipo B.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (o di tipo A) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune di Nardò ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di una nuova autorizzazione su posteggio possono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante (o di tipo B) è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice del Commercio;
- b) il settore o i settori merceologici;
- c) l'impegno al rispetto del CCNL;

La SCIA abilita:

- a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
- b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita a domicilio, come definita all'art. 4 del Codice del Commercio.

4. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Art. 7 - Posteggi

1. Il posteggio è quella parte di area pubblica della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

2. La concessione del posteggio ha la durata di dodici anni, salvo le concessioni temporanee previste nel presente Regolamento e le eventuali altre disposizioni fissate dal Comune esclusivamente per i posteggi di cui all'art. 2, comma 7 del Regolamento Regionale.

Art. 8 - Istruttoria della domanda

1. Il Suap provvede a comunicare al soggetto richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, il recapito telefonico del medesimo e gli orari di ricevimento al pubblico.

2. Procede, quindi, alla verifica dei contenuti della domanda e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, mediante acquisizione d'ufficio delle informazioni ritenute necessarie ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

3. Il procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo del Comune.

4. Entro il suddetto termine le domande si intendono accolte e il Suap è tenuto al rilascio dell'atto autorizzatorio qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, ovvero non emergano elementi ostativi a seguito degli accertamenti d'ufficio.

5. Qualora, a causa dei ritardi nelle risposte da parte di altri enti pubblici, non imputabili al Comune, emergessero, oltre il suddetto termine di novanta giorni, elementi ostativi nell'esercizio dell'attività, si procederà alla revoca dell'autorizzazione e ad informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci prodotte dal ricorrente.

6. Il termine può essere interrotto per una sola volta nel caso in cui la domanda debba essere integrata nella documentazione o nelle dichiarazioni.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Art. 9 - Funzionario competente al rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche viene rilasciata a firma del dirigente/funzionario responsabile della struttura comunale competente utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Puglia e deve contenere, comunque, l'intestazione del soggetto richiedente e/o del preposto in possesso dei requisiti per il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione, l'ubicazione e la superficie di vendita del posteggio e il mercato a cui si riferisce, se non trattasi di autorizzazione in forma itinerante, nonché eventuali prescrizioni.

Art. 10 - Partecipazione al procedimento

1. Il Comune garantisce ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la partecipazione del soggetto interessato al procedimento consentendo al medesimo la visione in ogni momento della pratica inerente alla domanda nonché la sua partecipazione ad eventuali riunioni operative inerenti la medesima.

Art. 11 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o da cooperative ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale ovvero, per il settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalle vigenti norme e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

2. I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali sono definiti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni.

Art. 12 - Autorizzazioni all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio nel comune di Nardò è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

2. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di capitali, di persone o cooperative regolarmente costituite e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste. 3. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della concessione è di dodici anni.

3. Il Regolamento Regionale, nell'art. 2 comma 7, individua le tipologie di posteggio che possono avere una durata delle concessioni minore, ma comunque non inferiore ai sette anni.

4. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente la partecipazione alle fiere e la vendita in forma itinerante nel territorio nazionale.

5. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le autorizzazioni in essere.

6. È ammesso in capo a uno stesso soggetto, il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

7. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 13 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore sono inoltrate al comune, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il comune di Nardò fa pervenire i propri bandi al Servizio regionale competente che provvede all'esame e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono pervenire al Comune nel termine massimo dei successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comune e decorso il quale la stessa istanza deve considerarsi accolta.

4. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Tali impegni possono prevedere condizioni particolari nelle merceologie commercializzate o nelle strutture utilizzate;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

c) esclusivamente in caso di parità di punteggio fra gli operatori, gli ulteriori criteri di cui all'art.30, comma 4 lettera c) della Legge Regionale assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità dei seguenti parametri:

- anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;
- data di iscrizione al registro imprese per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
- assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti; • stato di disoccupazione;
- invalidità;
- carico familiare;

d) con l'emanazione del bando verranno indicati i punteggi da attribuire nei punti a) e b) e c) del presente articolo.

5. La ripartizione per merceologia dei posteggi nei mercati e nelle fiere può essere disposta esclusivamente dai provvedimenti di cui all'articolo 12 del Codice del Commercio.

6. Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative a:

a) produttori agricoli;

b) soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Art. 14 - Concessioni temporanee di posteggio

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere non previste negli strumenti di programmazione comunale, alle fiere straordinarie, promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi;

2. Il Comune per le manifestazioni di cui al comma 1, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché, nel caso di fiere promozionali a coloro che sono iscritti al registro delle imprese. Le predette concessioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni;

3. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni di cui al comma 1, devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi del titolo con il quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata;

4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di criteri analoghi a quelli previsti all'articolo 13 per le autorizzazioni di tipo A;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi per merceologia è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato;
6. La graduatoria è pubblicata dal Comune almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

Art. 15 - Esercizio dell'attività in forma itinerante di tipo B

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita a domicilio, come definita all'articolo 4 del Codice del Commercio.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

Art. 16 - Subentro nella gestione



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subentro nell'attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell'autorizzazione interessata, del contratto di cessione d'azienda e con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all'articolo 61, comma 6 del Codice del Commercio.

3. In caso di morte del titolare, il titolo abilitativo è reintestato all'erede o agli eredi che ne facciano richiesta, nelle modalità di cui al comma 2, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Codice del Commercio. In mancanza dei requisiti, gli stessi possono chiedere al comune la prosecuzione dell'attività per un anno.

Art. 17 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;
 - c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d) qualora l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Suap, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Suap nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, della Legge.

Art. 18 - Cessazione

1. Oltre che nei i casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione, l'attività di commercio su aree pubbliche cessa nei seguenti casi:

- a) morte del titolare, senza che gli eredi facciano valere i diritti di successione nei termini della legge;
- b) rinuncia del soggetto titolare, con conseguente restituzione dell'autorizzazione al Comune.

Art. 19 - Vendita a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed autorizzati secondo le norme vigenti ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

Art. 20 - Normativa igienico-sanitaria e sicurezza

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate.

2. Ogni operatore al termine delle operazioni di vendita ed in prossimità della chiusura del mercato ha l'obbligo di recuperare tutti gli imballaggi e sfalci, raccogliere tali rifiuti



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
negli appositi sacchetti e allorquando siano rifiuti assimilabili agli urbani, gli stessi potranno essere inseriti negli appositi cassonetti.

Art. 21 - Assenze

1. Il concessionario di posteggio non presente nell'area del mercato o della fiera entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.

2. Nel computo delle assenze, non si considerano:

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
- b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c) le assenze dovute per causa di forza maggiore;

Art. 22 - Soppressione e modifica di mercati, posteggi e fiere

1. Il Comune può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o delle fiere, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero troppo esiguo di operatori e quindi mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari o comunque una persistente scarsa attrazione e funzionalità dovuta alla decadenza del 70 % delle concessioni esistenti;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore che non possono essere eliminati.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

2. Qualora le condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b) non siano tali da determinare la soppressione dei mercati e delle fiere, il Comune può procedere alla diminuzione dei posteggi.

3. La soppressione dei mercati a seguito di sostituzione con altri mercati aventi maggiori o minori posteggi, o lo spostamento definitivo dei mercati per finalità di riconversione, riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse possono essere disposti esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti di cui al Documento Strategico del Commercio e al Regolamento Comunale per il Commercio sulle aree pubbliche e su parere delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

4. Nell'evenienza di cui al precedente comma 3), la riassegnazione dei nuovi posteggi spetta in primo luogo agli operatori già presenti nei mercati, con scelta da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura concorsuale delle altre autorizzazioni di tipo A:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;

c) a parità di punteggio a chi possiede la maggiore anzianità storica nel mercato o fiera;

Art. 23 - Trasferimento di mercati, posteggi e fiere



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. Lo spostamento dei mercati e delle fiere che si svolgono in area comunale, è disposto preferibilmente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area comunale, e devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

2. Quanto previsto dal precedente comma non si applica:

a) alle sospensioni temporanee dei mercati, delle fiere e dei posteggi, salvo, ove possibile la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) al trasferimento temporaneo dei mercati;

3. Nella scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati occorre avere riguardo ai criteri di cui all'articolo 12 della Legge Regionale e all'articolo 3, comma 3 del Regolamento Regionale;

4. Se il trasferimento del mercato è parziale e interessa non più del 40% dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi, effettuata tra i soli operatori interessati dal trasferimento, secondo i criteri stabiliti dal precedente articolo 22 comma 4.

5. Se il trasferimento parziale del mercato interessa oltre il 40% dei posteggi, la riassegnazione dei nuovi posteggi viene effettuata tra tutti gli operatori del mercato secondo gli stessi criteri del precedente articolo 22, comma 4.

6. Il trasferimento di tutto il mercato e delle fiere è deliberato dal Consiglio Comunale, mentre il trasferimento dei singoli posteggi, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, può essere disposto dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare le relative planimetrie.

Art. 24 - Soppressione o trasferimento temporaneo dei mercati, dei posteggi e delle fiere



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede del mercato o della fiera, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello Regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o della fiera o del singolo posteggio in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

2. Il trasferimento deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate o, in alternativa, in base ad accordo tra gli stessi operatori. In mancanza di accordo, l'assegnazione avverrà tenendo conto dell'anzianità di assegnazione posseduta dai titolari di posteggio. A parità di anzianità, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche con riferimento all'anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del bando. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese dal soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) l'assunzione di impegni da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio erogato con le condizioni poste dal comune in relazione alla tutela del territorio nei centri storici o in altre aree o edifici aventi valore storico, archeologico;

c) sorteggio;

3. La soppressione o lo spostamento dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante avviso all'Albo Pretorio.

4. Il Comune, cessati i motivi del trasferimento temporaneo, è tenuto a ripristinare l'ubicazione originaria, riassegnando il posteggio, in primo luogo, agli operatori già titolari di concessione.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
TITOLO II: Mercati

Art. 25 - Definizione di mercato

1. Per mercato si intende “l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi”.

Art. 26 - I mercati comunali di Nardò

1. I mercati comunali inseriti nella programmazione comunale, con la relativa articolazione, numero e localizzazione dei posteggi, sono individuati nel paragrafo 3.4

Art. 27 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all’affidamento a soggetto diverso. In tal caso l’Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l’attività sul mercato.

Art. 28 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree interessate allo svolgimento del mercato vengono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento delle operazioni.

2. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso di polizia ed autorizzati.

Art. 29 - Procedure per la concessione dei posteggi all’interno dei mercati



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. La procedura per la concessione dei posteggi all'interno dei mercati è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A ed è indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento;

Art. 30 - Modalità di utilizzo dei posteggi in concessione

1. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati, al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione

2. Tutti gli operatori sono tenuti a raccogliere in cartoni o sacchi, da chiudere ermeticamente, tutti gli incarti e rifiuti prodotti, evitandone nel modo più assoluto l'abbandono o la dispersione.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, CD, musicassette, ecc., sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori degli spazi limitrofi.

4. E' vietato conficcare al suolo chiodi, paletti, ancorarsi alle piante o compiere altre operazioni che possono danneggiare i beni della Pubblica Amministrazione.

5. E' consentita la circolazione e la sosta nell'area del mercato soltanto ai veicoli attrezzati dei concessionari di posteggio, nei giorni e orari di svolgimento del mercato.

Art. 31 - Orario di vendita

1. Il Sindaco provvede, con propria ordinanza, a fissare gli orari di esercizio dell'attività del mercato, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle strutture di vendita, lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

2. Gli orari del mercato devono tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

3. L'accesso al mercato deve avvenire all'ora di apertura e comunque in modo da garantire l'ultimazione delle operazioni di allestimento delle strutture di vendita entro 1 ora dall'orario di apertura del mercato.

4. L'operatore, assegnatario del posteggio, che non si presenta entro 1 ora dall'apertura del mercato perde il diritto per detta giornata ed il posteggio per lo stesso giorno potrà essere assegnato temporaneamente ad altro operatore avente titolo, che non sia già titolare di posteggio.

Art. 32 - Festività

1. Qualora il mercato cada in giorno festivo esso si svolge regolarmente, salvo diversa specifica disposizione presa in accordo con le associazioni di categoria e gli operatori.

Art. 33 - Prescrizioni

1. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore merceologico cui è destinato. Agli operatori è consentita l'utilizzazione delle strutture più idonee per la presentazione e vendita dei loro prodotti, tuttavia l'allestimento dovrà tenere conto dell'inserimento nel contesto architettonico ed urbanistico in cui è inserito.

2. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda e pertanto il cambio di titolarità si consegue unicamente col trasferimento dell'azienda commerciale. 3. Ai concessionari è fatto obbligo:

a) di fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti all'attività svolta nei mercati;

b) di osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente regolamento, le disposizioni dei regolamenti di Polizia Urbana e di Igiene, le ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dal personale di vigilanza;

c) esibire a richiesta dei funzionari ed Agenti, ogni documento inerente l'attività, nonché dimostrativo dell'identità personale.

Art. 34 - Posteggi riservati ai produttori agricoli



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. Il Comune rilascia la concessione dodecennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) miglioria (eventuale) a favore di produttori agricoli già ivi concessionari;
- b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
- c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di produttore agricolo;
- d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.
- e) sorteggio.

2. E' consentita in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) dodecennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

4. I titolari dei posteggi devono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dal D.Lgs. 228/2001, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Art. 35 - Posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale

1. Il Comune può individuare all'interno dei mercati comunali un numero di posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato;

2. Il Comune rilascia la concessione dodecennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando comunale, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) miglioria (eventuale) a favore di soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale già ivi concessionari;

b) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, anche come spuntista, documentata dalla ricevute del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;

c) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;

d) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di presentazione della domanda.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del bando e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.

Art. 36 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. E' considerata valida la presenza di un dipendente dell'operatore commerciale o di un collaboratore familiare, purché muniti di delega e dell'autorizzazione amministrativa in originale.
5. Ai sensi dell'Articolo 36 della Legge Regionale, il computo delle presenze è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale partecipa o ha richiesto di partecipare. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intenda partecipare.
6. L'attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Agente incaricato che provvede a comunicarle mensilmente all'ufficio Commercio e Attività Produttive. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili.

Art. 37 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Agente incaricato, procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore nell'ambito dei rispettivi settori. L'occupazione dei posteggi liberi da parte degli operatori di settore diverso è consentita solo ad ultimazione degli operatori del settore specifico presente. Qualora, terminata l'assegnazione, restino liberi posteggi nel settore alimentare, questi potranno essere assegnati in via del tutto eccezionale ad operatori del settore del settore non alimentare, e non viceversa, per ragioni igienico sanitarie. Non potranno essere assegnati giornalmente ad operatori diversi, posteggi appositamente



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò contraddistinti, riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'Articolo 36, comma 1, della Legge Regionale, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dall' Agente incaricato per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato determinata in base del numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario di inizio previsto e dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale, indipendentemente dei prodotti trattati.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune esclusivamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 38 - Miglioria e scambio di posteggio

1. L'ufficio Commercio redige, entro il 31/12 di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi distinti per settore merceologico ed entro i successivi trenta giorni provvede ad emettere il bando per la miglitoria.

2. Il bando di miglitoria è riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio e sarà comunicato tramite affissione pubblica.

3. Gli operatori interessati possono avanzare domanda di miglitoria in bollo entro i trenta giorni successivi alla data di affissione del bando.

4. Le miglitorie fino ad esaurimento dei posteggi verranno esaminate ed accolte adottando i criteri di cui all'Articolo 13 del presente regolamento.

5. E' consentito lo scambio consensuale di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico del mercato. Gli operatori devono presentare contestualmente le domande in bollo con l'indicazione dei numeri di posteggio oggetto di scambio.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Art. 39 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione di posteggi.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate. Sono conteggiate invece, le presenze degli spuntisti.

Art. 40 - Concessione dei box e degli spazi riservati del mercato coperto

1. La procedura per la concessione dei box all'interno dei mercati coperti è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A ed indicata all'articolo 13 del presente Regolamento.

2. La concessione del box deve essere formalizzata con apposita concessione-contratto da stipularsi tra Comune e concessionario, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, previo deposito presso l'Ufficio Commercio, da parte del concessionario dei seguenti documenti:

a) fidejussione, anche assicurativa, a favore del Comune, di ammontare pari al canone annuo stabilito per il box, per tutta la durata della concessione;

b) contratto di assicurazione contro gli incendi, danni alle strutture del box (per un valore pari a quello determinato dall'Ufficio Patrimonio Comunale) e per responsabilità civile.

3. Le spese inerenti e conseguenti alla concessione-contratto di cui al comma 3 sono a carico del concessionario.

TITOLO III: Fiere

Art. 41 - Definizione di fiera



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. Per fiera si intende “la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività”.
2. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall’intero territorio nazionale.
3. Le fiere Comunali sono suddivise in settori merceologici. Nell'ambito delle fiere Comunali sono individuate apposite aree e posteggi destinati agli operatori agricoli. Sono altresì istituiti ai sensi della Legge Regionale, appositi posteggi da destinare alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale e di artigianato tipico pugliese nella misura di due per ogni fiera.
4. Nell’ambito del numero complessivo di posteggi disponibili o resisi disponibili per ogni singola fiera, il Comune può istituire riserva di posteggi per gli operatori appartenenti alle categorie particolari di cui all’Articolo 30 comma 8 della Legge Regionale. L’entità della riserva è stabilita nella seguente misura:
 - a) Portatori di handicap e Associazioni di commercio equo e solidale: il 5% dei posteggio del mercato.
5. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, i comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche altri soggetti purchè iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo artigiani previsto dalla l.r. 24/2013.
6. Per la valorizzazione e la promozione di fiere specializzate o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l’affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Art. 42 - Procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere

1. La procedura per la concessione dei posteggi all'interno delle fiere comunali è quella prevista per la concessione dell'autorizzazione di tipo A indicata nell'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 43 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare taluni posteggi ai produttori agricoli procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 34 del presente regolamento.

2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Art. 44 - Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni

1. Nell'ambito delle fiere il Comune può riservare taluni posteggi a soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale procedendo all'assegnazione degli stessi secondo i criteri di cui all'Articolo 35 del presente Regolamento.

Art. 45 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio decorsa un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, da parte dell'incaricato, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, per i soli giorni di svolgimento della fiera

2. L'assegnazione dei posteggi rimasti liberi è effettuata, consultando e scorrendo la graduatoria dei richiedenti di cui all'articolo 13 comma 4 del presente Regolamento.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

3. L'assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli, soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e in mancanza di questi ad altri operatori e, comunque, secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 46 - Prescrizioni

1. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
2. Non è ammessa nell'ambito della fiera la vendita itinerante
3. E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.

Art. 47 - Fiere promozionali. Norme generali.

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

Art. 48 - Fiere straordinarie. Norme generali.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. Per Fiera straordinaria si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.
3. La fiera straordinaria è gestita dal Comune che con procedura apposita e dedicata assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

TITOLO IV: Posteggi isolati

Art. 49 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Per posteggio isolato (o sparso o fuori mercato), si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale.
2. Ai posteggi isolati si applicano le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della Legge regionale e dell'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 50 - Localizzazione, caratteristiche, orari e specializzazioni merceologiche

1. I posteggi isolati istituiti nel territorio comunale, con la relativa ubicazione e caratteristiche dimensionali e tipologiche, sono riportati nell'allegato "D" del presente Regolamento.

TITOLO V: Commercio itinerante

Art. 51 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

Art. 52 - Zone vietate

L'esercizio del commercio in forma itinerante è di norma consentito in tutto il territorio comunale ad eccezione delle seguenti vie e piazze: Piazza della Repubblica, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Calandra, Via Duomo, Piazza Pio XI, Via Matteotti, Via De Pandi, Via San Biasi, Piazza Cesare Battisti, Via Roma, Via Duca Degli Abruzzi, Via Grassi, Corso Galliano, Piazza Osanna, Piazza Mazzini, Piazza Diaz, Via XXV Luglio, Via XX Settembre, Via Napoli, Via Marsala, Via Lamarmora.

Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.

2. E' vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

3. A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;

4. Il Sindaco con successivo provvedimento individuerà le aree e le vie in cui viene interdetta e/o limitata l'attività di commercio in forma itinerante.

TITOLO VI: Norme finali e transitorie

Art. 53 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Art. 54 - Sanzioni

1. Per le sanzioni inerenti l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del Decreto Legislativo 114/98 ed Articolo 61 della Legge Regionale.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Art. 55 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ad essere trasmessa all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive unitamente all'intero Documento strategico del commercio, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso gli Uffici Comunali, e sarà pubblicato sul sito internet del Comune, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 56 - Concessioni in scadenza 2017/2020 - norme transitorie

1. Al rinnovo delle autorizzazioni di concessione di posteggio in scadenza si applicano i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n 1969 del 07 dicembre 2020 : Art. 181, comma 4 bis D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020. Procedure per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica di tipo A in scadenza entro il 31.12.2020.

Con gli stessi criteri verranno rinnovate le autorizzazioni/concessioni in scadenza nei periodi successivi al 31.12.2020.

Art. 57 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e regolamenti vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico - sanitarie.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

5.6 Il Regolamento di disciplina dei distributori di carburante

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015, Capo VI Rete distributiva dei carburanti, e successive modifiche apportate con la Legge Regionale n.12/2018, e del Regolamento Regionale n.11 del 28 marzo 2019.
2. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- a) migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo;
- b) favorire il contenimento dei prezzi;
- c) garantire la corretta erogazione del servizio;
- d) incrementare anche qualitativamente i servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge e dei regolamenti si intendono per:

- a) carburanti: le benzine, i gasoli, anche miscelati con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;
- b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
 - una o più pompe o altro sistema di adduzione;
 - uno o più contatori o misuratori;
 - una o più pistole o valvole di intercettazione;
 - le tubazioni che li connettono;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
- d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
- f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- g) impianto a uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;
- h) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- i) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
- j) indice di copertura: il rapporto tra SC e ST, con esclusione della SC dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
- k) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

Art. 3

Classificazione degli impianti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

- a) **impianto generico con attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;
- b) **impianto generico senza attività non oil**: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli e di apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- c) **impianto senza gestore:** impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi e di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza assistenza con pagamento anticipato.
2. I nuovi impianti appartenenti alla tipologia di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili.
3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, sprovvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti diversamente abili, devono adeguarsi al precedente comma 2, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale 11 del 28 marzo 2019.
4. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) del comma 1, che a seguito delle verifiche risultano sprovvisti dei servizi igienico-sanitari anche per i portatori di handicap, fatti salvi i tempi concessi dal precedente comma 3, saranno dichiarati decaduti, e si procederà alla revoca della ex-concessione regionale o autorizzazione comunale.
4. Gli impianti di nuova realizzazione di cui alla lettera c) non possono essere realizzati nel Comune di Nardò.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL COMUNE, INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE

Art. 4

Esercizio delle funzioni da parte del Comune



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. Con il presente regolamento il Comune di Nardò disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, nel rispetto della Legge regionale 16 aprile 2015 n. 24, Titolo VI come modificata con la Legge Regionale n.12/2018, del Regolamento Regionale n. 11/2019.
2. Il SUAP è competente alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico (PAU) che deve essere inviato in copia al Servizio regionale competente.
3. Il Comune di Nardò effettua le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 5. Tale adempimento soddisfa quanto previsto dall'art.1, comma 5, del D.Lgs n.32/98, così come modificato dall'art.3, comma 1, del D.Lgs. n.346/99.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.Lgs. 32/1998, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 346/1999.
5. Il Comune di Nardò, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accerta presso gli Enti ed Uffici preposti l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Art. 5

Incompatibilità, definizioni

1. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada;
 - b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada.
2. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
- a) impianti ricadenti in corrispondenza di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
 - b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento;
 - c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice della strada.
3. Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all'interno o fuori dai centri abitati situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente, quelli collocati in aree che contrastano con le normative per la tutela ambientale, paesaggistica e monumentale e quelli che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale.
4. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, per i quali i titolari non si impegnano a procedere al completo adeguamento, cessano l'attività entro nove mesi dall'accertamento del Comune. Il titolare dell'impianto provvede allo smantellamento e, contestualmente, il Comune dichiara la decadenza del titolo autorizzativo dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Economico ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe degli impianti, alla Regione ed
all'ufficio delle Dogane.

TITOLO III

ZONE E SUPERFICI

Art. 6

Zone comunali

1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al d.m. nn.1444/1968, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

- a) **Zona 1 Centri storici:** le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (zona A).

Prescrizioni:

- All'interno di questa zona non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime;
- Gli impianti di distribuzione carburanti esistenti potranno continuare a svolgere l'attività purchè risultino idonei a seguito delle verifiche di cui ai precedenti artt.4 e 5

- b) **Zona 2 Zone residenziali:** le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C);



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Prescrizioni:

- All'interno di questa zona non possono essere installati nuovi impianti di distribuzione carburanti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime;
- Gli impianti di distribuzione carburanti esistenti potranno continuare a svolgere l'attività purchè risultino idonei a seguito delle verifiche di cui ai precedenti art.. 4 e 5

c) **Zona 3 Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo):** le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F);

Prescrizioni:

- All'interno di questa area possono essere installati impianti generici con attività non oil e impianti generici senza attività non oil di cui all'art.3, comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento;

d) **Zona 4 Zone agricole:** le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Prescrizioni:

- All'interno di questa area possono essere installati impianti generici con attività non oil e impianti generici senza attività non oil di cui all'art.3, comma 1, lett. a) e b) del presente regolamento;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Art. 7

Superficie dell'area di localizzazione dell'impianto

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e alle classificazioni di cui all'articolo 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre di superfici di insediamento che comprendano i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso idonee ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute e incolumità degli utenti anche diversamente abili, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico e paesaggistico. Tali superfici devono inoltre garantire adeguati spazi di parcheggio correlati sia all'eventuale sosta degli autoveicoli che all'utilizzo delle attività integrative, ove presenti, ed in ogni caso dello spazio di parcheggi funzionali all'utilizzo dei servizi igienici.
2. L'area di rifornimento dei nuovi impianti deve essere dotata di idonee pensiline di copertura della zona di rifornimento, eventualmente ricoperta con sistemi per l'efficienza energetica dell'impianto, all'utilizzo delle fonti rinnovabili e sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di locali necessari al ricovero del gestore.

TITOLO IV

CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 8

Ubicazione degli impianti nel territorio comunale

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dalle disposizioni regionali



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò (L.R. 24/2015 e R.R. 11/2019) e dal presente Regolamento Comunale ed ubicate nelle zone omogenee.

2. Per l'area ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore
3. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Codice della strada, le strutture relative ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti.
4. All'interno delle fasce di rispetto possono essere realizzati, nel rispetto delle Regolamento Edilizio Comunale, gli impianti necessari per l'erogazione dei carburanti, elementi o strutture che non comportino volumetrie (es. autolavaggio esterno, pensiline, ecc.) e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli utenti con handicap, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere esercitate le seguenti attività accessorie:
 - a) attività rivolte all'automobile: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante;
 - b) attività rivolte all'automobilista: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari.

Art. 9

Distanza minime per le nuove postazioni

1. I nuovi impianti possono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del presente Regolamento e non sono tenuti al rispetto delle distanze minime da altro impianto dotato di almeno benzine e gasolio.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

2. L'ottenimento di ulteriori autorizzazioni di competenza di Enti diversi dal Comune (e/o il rispetto delle condizioni poste nelle medesime) costituisce condizione di efficacia e non di legittimità del provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dal Comune.

Art. 10

Installazione di impianti in aree pubbliche

1. Nel caso si rendessero disponibili aree pubbliche da riservare alla installazione di impianti di distribuzione carburanti, l'assegnazione delle aree avverrà previa pubblicazione di un apposito bando di gara, per la selezione degli operatori interessati, che dovranno essere comunque in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività.

2. La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in termini di preferenzialità (attribuzione punteggio):

- a) migliore offerta economica per l'area;
- b) a parità di offerta, avranno priorità i titolari di impianti dichiarati incompatibili a seguito delle verifiche di cui all'art. 4;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11

Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici necessari all'attività, non devono essere considerati superfici coperte e volumi edificabili. Le dimensioni delle strutture dell'impianto non devono superare per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- a) Impianto generico con attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e, comunque, devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nelle zone agricole E, così come nelle altre zone aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10% e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art.16, comma 5, lett a) della l.R. 2472015, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;
- b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono e, comunque, devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.
2. Qualora l'area in cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
3. La previsione di localizzazione degli impianti di carburanti secondo il presente regolamento non costituisce variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi delle vigenti norme in materia, bensì un mero adeguamento degli strumenti urbanistici per tutte le zone non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali. Per le zone agricole, soggette a vincoli di tipo paesaggistico, è consentita la realizzazione di nuovi impianti nel rispetto dei termini e prescrizioni previsti dal presente Regolamento oltre che dalla normativa regionale e statale di



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò settore, previa acquisizione preventiva di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, da parte dei soggetti preposti alla tutela del vincolo esistente.

4. Il procedimento autorizzatorio costituisce mero adeguamento allo strumento urbanistico e prevede, in via preventiva, la delibera di Consiglio Comunale di approvazione del presente documento strategico, propedeutica al rilascio del permesso a costruire o del titolo unico di cui al DPR 447/98 e s.m.i.. L'autorizzazione dovrà essere corredata da polizza fideiussoria di importo adeguato a garantire i costi di ripristino dell'area in caso di cessazione dell'attività.

Art. 12

Tipologie nuovi impianti

1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti, come previsto dall'art.45, comma 1 della L.R. 24/2015, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati nel successivo art. 13.
2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service prepagamento.
3. Le pensiline di copertura degli impianti possono essere dotate di sistemi idonei all'efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.
4. E' consentita l'apertura di nuovi impianti mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa GNC, che in forma liquida GNL, nonché di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Art. 13

Incompatibilità tecniche per l'installazione di GNC e GNL

1. Al fine dell'applicazione dell'art.12, comma 1, ed in coerenza con le Linee guida del 6/4/2017, n.17/35/CR8d/C11, sono individuate le seguenti impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo:

- a) Per il GNL e per il GNC: la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, limitatamente agli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.Lgs 257/2016;
- b) Per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) Per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

2. Le cause di incompatibilità tecnica per l'installazione del GNC o GNL sono verificate disgiuntamente, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro.

3. La misurazione delle distanze per il GNC e GNL sono così stabilite:

- a) La misurazione della lunghezza per l'allacciamento del GNC va effettuata sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita;
- b) La misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare fra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della
tubazione.

- c) La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del codice della strada.

4. L'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecnica per l'installazione di GNC e GNL, di cui al comma 1, deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dal comune.

Art. 14

Attività commerciali integrative

1. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato (250 mqv), di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

2. Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forma previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.

3. Le attività integrative sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia dell'esercizio medesimo da parte del titolare della licenza che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

TITOLO IV

PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 15

Autorizzazione per nuovi impianti

1. Il Comune di Nardò rilascia le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti nel rispetto delle normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici.

2. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata all'Ufficio SUAP del comune di Nardò ai fini del rilascio del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico), comprensivo del titolo edilizio e deve contenere:

- a) Le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) La località in cui si intende installare l'impianto;
- c) La disponibilità dell'ara sulla quale intende realizzare l'impianto;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- d) Tutta la documentazione tecnica occorrente all'istruttoria della pratica presso gli Enti ed Uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, con elaborati grafici e relazione tecnica riportanti una dettagliata composizione dell'impianto;
- e) Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) qualora sull'impianto sia realizzato il lavaggio auto e comunque ove prevista.

2. Alla domanda deve essere in particolare allegata la seguente documentazione:

- a) Perizia giurata redatta da tecnico competente, che deve contenere, le dichiarazioni di conformità del progetto alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico previste nel regolamento regionale e al rispetto delle distanze;
- b) Atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, si deve, altresì, allegare attestazione del comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;
- c) Disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
- d) Planimetria in scala 1:25.000 con l'indicazione dell'ubicazione dell'area per la verifica della conformità rispetto ai vincoli del PUTT e del PAI nonché ad altri vincoli, ove esistenti;
- e) Costo documentato di costruzione dell'impianto ai fini della determinazione del contributo di costruzione;
- f) Relazione di impatto acustico;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- g) Stralcio di mappa della zona interessata all'impianto;
- h) Stralcio di mappa dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale.
- i) Scia per la prevenzione incendi

3. Il SUAP verifica:

- a) La conformità della documentazione alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la prevenzione incendi (in applicazione del decreto presidente repubblica n.151/2011 e decreto ministeriale del 7 agosto 2012), ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici e artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
- b) Il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo n.32/98, nonché del presente regolamento.

4. Il SUAP rilascia il PAU entro il termine di 90 giorni previsto dall'art.44, comma 1, della L.R.24/2015. Trascorsi 90 gg. dal ricevimento della documentazione completa, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il dirigente dell'Ufficio SUAP, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare, previo motivato parere, l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune stesso.

5. Nel caso il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di legge di cui al precedente comma 4, che



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione nel termine di 30 giorni l'ufficio SUAP deciderà in base alla documentazione agli atti. Al riguardo, l'Ufficio SUAP ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede ad acquisire i pareri di:

- a) Ufficio Urbanistico: per verificare la conformità alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici;
- b) Ufficio Ambiente: per verificare la conformità alle disposizioni e prescrizioni di tipo, ambientale e stradale;

dopodiché provvede a:

- a) Verificare il rispetto della domanda alle disposizioni e prescrizioni fiscali, il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;
- b) Acquisire, qualora il richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dell'Agenzia delle Dogane e del Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dell'ANAS o dell'Amministrazione Provinciale qualora l'ubicazione interessi tali Enti.

6. Tutti gli Enti ed uffici coinvolti nella procedura devono trasmettere al Comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 16

Modifiche, potenziamento e ristrutturazione totale degli impianti



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) la variazione del numero di colonnine;
- b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
- c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
- d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
- e) la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
- g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- h) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- i) la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- j) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

2. Le modifiche sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici.

3. Le modifiche sugli impianti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), d), e), g), h), i) e j) del presente articolo e l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, sono soggette a preventiva comunicazione da presentare al SUAP.

4. Per i progetti di modifica da apportare ad impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del DPR 151/2011, che comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere attivati, tramite SUAP, gli



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
adempimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del DPR 151/2011, secondo le
procedure stabilite dal DM 07/08/2012.

5. Ad ultimazione dei lavori il titolare dell'impianto trasmette al SUAP:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione delle modifiche
- b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale di cui al successivo comma 7 del presente articolo.

5. La detenzione e/o aumento degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi al comune, al Comando provinciale dei VV.F. e all'Ufficio delle Dogane.

6. Le modifiche sugli impianti di cui al precedente comma 1, lettere c) ed f) del presente articolo sono soggette ad autorizzazione. La domanda è presentata al SUAP con le stesse modalità di cui all'art.15.

7. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti diversi nell'arco di tre anni. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

8 Gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi e non proporzionali all'obbligo previste dall'articolo 13.

Art. 17

Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla presente legge e dei criteri e parametri definiti dalla LR 24/2015, dal RR n.11/2019 e del presente regolamento.
2. Sono individuati ed autorizzati come impianti a uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese per il rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per l'attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a flotte aziendali e impiegati per servizi di pubblica utilità.
3. L'installazione ed esercizio di contenitori-distributori rimovibili a uso privato per liquidi di categoria "C", di cui ai decreti del Ministro dell'interno 19 marzo 1990, n. 199000 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e 12 settembre 2003, n. 11849 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione a uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto), nel rispetto del regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, inerenti il rifornimento di macchine e automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari, edili e per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, è soggetta ad apposita SCIA al comune competente per territorio. L'utilizzo degli stessi non necessita di collaudo.

4. La domanda di autorizzazione per impianti di distribuzione carburanti ad uso privato con serbatoi interrati o contenitori-distributori di categoria c) di cui al comma 1 del presente articolo, è presentata al SUAP con le modalità previste dal precedente art.15.

5. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto in relazione all'attività e produttività dell'impresa e che il parco degli automezzi di proprietà o in uso esclusivo della ditta richiedente non sia inferiore a cinque unità con esclusione delle autovetture. Tale ultima condizione è verificata sulla base dei libretti di circolazione o altro idoneo documento con obbligo di aggiornamento triennale. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purchè sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

6. L'installazione dei contenitori distributori rimovibili di categoria c), di cui al comma 3 del presente articolo, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare al SUAP. Sono da intendersi imprese di autotrasporto quelle per le quali l'iscrizione presso la camera di Commercio riporta espressamente l'attività di autotrasporto.

7. per l'attivazione di contenitori-distributori rimovibili di categoria c), previsto dai commi 1 e 3, il titolare dell'impresa trasmette al SUAP:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto di corretta realizzazione;
 - b) SCIA per prevenzione incendi da trasmettere a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 Agosto 2012
8. Gli impianti di cui al presente articolo non possono cedere carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. In caso di inosservanza si applica l'art. 62, comma 3, lett. a), punto 8, della LR 24/2015.

Art. 18

Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori

1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal comune in cui operano.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e all'utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Gli operatori economici in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, possono prelevare carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione di carburanti previa presentazione dell'autorizzazione e qualora provvisti di mezzi di trasporto e recipienti/contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Art. 19

Collaudo degli impianti



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. I nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione comunale. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.
2. Il collaudo è predisposto dal comune mediante costituzione di una commissione composta da due rappresentanti del comune con funzioni di presidente e segretario, da un funzionario regionale della struttura competente in materia di carburanti, da un rappresentante del Comando provinciale VVF, dell'Ufficio delle Dogane e può essere integrata con un rappresentante della ASL e dell'ente proprietario della strada, competenti per territorio.
3. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto ad uso pubblico, ad uso privato con serbatoi interrati, ovvero delle modifiche soggette ad autorizzazione previste dall'art. 16 comma 6, la ditta interessata chiede al SUAP il collaudo dell'impianto. L'istanza è corredata da SCIA per prevenzione incendi da trasmettere, a cura del SUAP al Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto del DPR 151/2011 e DM 7 agosto 2012.
4. Il SUAP, nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, convoca la commissione di collaudo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.
5. Il verbale di collaudo è trasmesso, a cura del SUAP, a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento che provvedono, ognuno per quanto di propria competenza, al rilascio di eventuali licenze, autorizzazioni o permessi, propedeutici all'esercizio dell'impianto.
6. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario di € 150,00 a carico della ditta richiedente.
7. Tutte le spese di collaudo sono a carico della ditta richiedente.

Art. 20



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
Esercizio provvisorio

1. Scaduto il termine di cui al comma 4 del precedente art. 15, su richiesta del titolare dell'impianto, il SUAP può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni.
2. La domanda è presentata al SUAP con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio o attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti fiscali, sanitari, stradali, di sicurezza antincendio e urbanistici.
3. L'esercizio provvisorio dell'impianto o delle nuove attrezzature autorizzate su un impianto esistente è in ogni caso subordinata al possesso o aggiornamento della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane competente.

Art. 21

Termine per l'ultimazione dei lavori

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi dodici, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.
3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al comune competente.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
TITOLO V

TRASFERIMENTO TITOLARITA', SOSPENSIONE E DECADENZA

Articolo 22

Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale sono soggette a comunicazione al Comune e all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane da effettuare entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.

Articolo 23

Trasferimento della titolarità

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorni dall'atto di cessione dello stesso, ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'UTF.

2. Il Comune verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento di proprietà delle attrezzature, accerta i requisiti soggettivi del subentrante, prende atto del trasferimento entro trenta giorni dandone comunicazione a tutti gli enti e uffici interessati al procedimento amministrativo.

Articolo 24

Sospensione volontaria dell'attività

1. I titolari degli impianti non possono sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2. Per accertati motivi di interesse pubblico o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre la sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

3. Il Comune, su motivata e documentata richiesta del titolare dell'impianto, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per ulteriore sei mesi. La mancata riapertura nei termini succitati, previa diffida da parte del Comune, comporta la decadenza di cui all'art. 25.

4. La sospensione, qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata dell'impedimento.

Articolo 25

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito delle verifiche di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la chiusura volontaria.

2. L'autorizzazione è revocata anche nel caso in cui il titolare:

- a) non rispetti il termine previsto dall'art. 21, ovvero il termine di cui all'art. 24, commi 3 e 4;
- b) non rispetti le condizioni previdenziali ed economiche sancite dagli accordi di categoria.

TITOLO VI

ORARI, TURNAZIONI, SERVIZI E CONTROLLO

Art. 26

Orari di Apertura - Principi generali



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

1. Il Comune determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite le organizzazioni di categoria.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata, nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con le categorie interessate, cura la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza, secondo le disposizioni contenute nella normativa regionale.
4. Fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 32/98, per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.
5. Tutti gli impianti devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
6. Il Comune, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 32/98, sentite le organizzazioni di categoria, può determinare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:
 - a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
 - b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
 - c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
 - d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
- g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

7. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

8. Per le strade classificate di tipo B), all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n.285/92, il gestore degli impianti può scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale.

9. Le richieste di cui ai precedenti commi 7 e 8 vanno inoltrate al comune che, sentite le organizzazioni di categoria, valuta la richiesta ed autorizza il gestore.

Articolo 27

Self-service, assistenza per disabili e orari attività integrative

1. Sugli impianti non possono essere posti vincoli specifici all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale.

2. Al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti anche in condizione di disabilità, gli impianti che erogano carburanti in modalità "servito", ovvero con l'assistenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori, devono garantire l'assistenza diretta agli automobilisti in condizioni di disabilità che intendono effettuare le operazioni di rifornimento, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di conto per il sistema di rifornimento senza servito, nel rispetto della L.R.18/2015.

3. Le attività integrative di cui all'art.45, comma 3, della LR 24/2015 presenti sugli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie in materia di orari.

Articolo 28

Servizio notturno, ferie

1. Il servizio notturno assicura la distribuzione dei carburanti in modalità "servito" tenendo presente le condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio, la presenza di adeguato piazzale utile alla sosta anche dei mezzi pesanti destinati a coprire lunghe distanze ed alla possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

2. Ai fini conoscitivi i titolari degli impianti che effettuano il servizio notturno ne danno comunicazione al Comune che provvede a pubblicizzare agli utenti automobilisti la presenza di tale servizio sul proprio territorio.

3. La sospensione dell'attività di distribuzione di carburanti per ferie può essere determinata per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Il gestore, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, comunica il proprio periodo di ferie al Comune e provvede a pubblicizzare sull'impianto la chiusura.

Articolo 29

Deroghe

1. Il Comune di Nardò può derogare alla presente disciplina di orari e turnazioni ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a trenta giorni nel corso dell'anno.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

2. Al fine di incentivare la distribuzione di carburanti ecocompatibili "GNC, GNL e GPL" gli impianti che erogano tali prodotti sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura e chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

Articolo 30

Cartellonistica, pubblicità dei prezzi, comunicazioni all'utenza

1. E' fatto obbligo ai titolari ed ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati di cui al d.lgs 206/2005 ed alla legge 27/2012. Le modalità delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione sono indicate dal Decreto del Ministero allo Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in accordo con il gestore.

Articolo 31

Rimozione attrezzature e bonifica impianti chiusi

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti che per qualsiasi motivo hanno cessato l'attività di distribuzione dei carburanti, anche precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.11/2019, sono obbligati ad attuare le procedure di dismissione come previsto dall'articolo 1, comma 117, della legge 124/2017.

2. Al Comune, cui sono delegate le funzioni amministrative in materia di bonifica degli impianti di distribuzione carburanti, ai sensi della LR 42/2017, compete anche la salvaguardia del territorio nel rispetto del comma 5, dell'art.61 della LR 24/2015,



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
con l'obbligo nei confronti dei titolari degli impianti che cessano l'attività alla
rimozione delle attrezzature.

Articolo 32

Stato di conservazione degli impianti

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

Articolo 33

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dal Comune, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi, il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.

2. La Regione, in caso di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, può diffidare il Comune ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.

3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

TITOLO VII



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34

Comunicazioni alla Regione

1. Il SUAP del comune comunica alla Regione i PAU relativi alle nuove autorizzazioni, le modifiche e i potenziamenti intervenuti sugli impianti, la decadenza, le chiusure, gli smantellamenti, le sospensioni dell'attività e le autorizzazioni alle attività integrative.
2. I titolari delle autorizzazioni di impianti che erogano GNC e GNL comunicano alla Regione l'erogato annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 35

Esame delle domande precedenti

1. Le domande di installazione di nuovi impianti presentate al SUAP prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione.
2. Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione integrativa si applica la procedura prevista dall'art.15, comma 4.

Art. 36

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento sostituisce ad ogni effetto di legge precedenti norme di tipo regolamentare adottate da questo Ente anche sotto forma di mera indicazione ed indirizzo.
2. Per quanto non espressamente previsto in tale regolamento, si fa riferimento alla disciplina statale e regionale vigente in tema di impianti di distribuzione carburanti,



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò
ed in particolare alla Legge Regionale 24/2015 e al Regolamento Regionale n.11 del
28 marzo 2019

5.7 Il Regolamento di disciplina per rivendite di giornali e riviste

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica nel territorio comunale, ai sensi della Legge regionale 24/2015, Titolo III Vendita della stampa quotidiana e periodica, e del D.Lsg 170/2001 e successive modifiche.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento si intendono per:
- a) **Vendita di quotidiani e periodici:** l'attività di vendita e diffusione della stampa quotidiana e periodica in chiosco, sia su suolo pubblico che su suolo privato, sia in negozio;
 - b) **Punti vendita esclusivi:** punti vendita che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
 - c) **Punti vendita non esclusivi:** punti vendita che, in aggiunta ad altre merci, possono vendere quotidiani e periodici.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Art. 3

Esercizio dell'attività

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è subordinata a SCIA su tutto il territorio comunale, nel rispetto dei principi e criteri fissati nei provvedimenti di cui all'articolo 12 della Legge Regionale 24/2015, delle leggi nazionali e regionali e dei regolamenti comunali.

Art. 4

Esenzione dalla SCIA

1. È soggetta alla sola comunicazione al comune competente per territorio:
- a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
 - c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;
 - d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo III;
 - e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
 - g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso ovvero di abbonamenti periodici e riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;
 - h) la vendita di quotidiani e periodici nei centri polifunzionali di cui all'articolo 13.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Art. 5

Attività di vendita non esclusiva

1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

2. L'abilitazione all'esercizio della vendita di quotidiani e periodici per le attività di cui al precedente comma avviene attraverso la presentazione di SCIA unica.

Art. 6

Modalità di vendita della stampa

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24

Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

- a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che per gli esercizi autorizzati in vigore della presente legge non può essere inferiore a metri quadrati 25;
- b) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;
- c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per tutti i punti di vendita;
- d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e di altro materiale a contenuto pornografico;
- e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
- f) nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita assicurano parità di trattamento fra le diverse testate;
- g) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- h) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
- i) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.



Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24
Documento Strategico del Commercio del Comune di Nardò

Art. 7

Diffusione gratuita della stampa

1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite.
2. L'editore o altro soggetto giuridico che intende distribuire manualmente e in forma gratuita un prodotto editoriale proprio o altrui, ne dà comunicazione contestualmente all'inizio dell'attività, all'Amministrazione comunale territorialmente competente.

Capitolo 6 - Allegati

Si allegano al presente Documento Strategico del Commercio:

- a) planimetria del mercato "Jolly Mare"
- b) planimetria del mercato settimanale di Nardò
- c) planimetria del mercato serale "Quattro Colonne"
- d) planimetria del mercato settimanale "S. Maria"